



DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Università degli
Studi di Salerno

Azienda per il Diritto allo
Studio Universitario di
Salerno

ANNO ACCADEMICO 2011/2012



**BANDO DI CONCORSO PER
L'ASSEGNAZIONE DI:

BORSE DI STUDIO
E
SERVIZI ABITATIVI
PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE

CONTRIBUTI PER MOBILITÀ
INTERNAZIONALE**

*Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.Di.S.U. - Salerno
Adottata nella seduta del 31 maggio 2011*



COMUNICATO

L'Università degli Studi di Salerno e l'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, in esecuzione degli indirizzi e della programmazione emanati ed emanandi dalla Regione Campania ed in conformità alla normativa statale e regionale di riferimento, sono impegnati a perseguire le finalità della L.R. n. 21/2002 anche attraverso l'attuazione del servizio "Borse di Studio".

Il presente Bando disciplina il concorso per l'assegnazione di borse di studio e contributi per mobilità internazionale, nonché per l'assegnazione di servizi abitativi per gli studenti, annualmente indetto dall'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario.

Accedendo al sito web www.unisa.it, o collegandosi al sito www.adisu.sa.it lo studente potrà scegliere tra le diverse tipologie di servizi offerti dall'Università degli Studi di Salerno e dall'A.D.I.S.U.

INDICE DELLE SCADENZE
ANNO ACCADEMICO 2011/2012

BORSE DI STUDIO E SERVIZI ABITATIVI	
ANNI SUCCESSIVI	
1 agosto 2011	Data di scadenza per la presentazione delle domande e della documentazione ex art. 15 del Bando di Concorso - ad eccezione di quella relativa alla condizione di "fuori sede" - per: - studenti iscritti o in attesa di iscrizione agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico; - studenti iscritti o in attesa di iscrizione agli anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione;
18 ottobre 2011	Ultima data utile, dal giorno successivo alla conclusione della fase di consegna degli alloggi a tutti i borsisti beneficiari in prima istanza o a seguito di scorrimento della graduatorie, per la presentazione dei documenti comprovanti lo status di "fuori sede" ex art. 15.1.1 per gli studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) ad anni successivi risultati "non assegnatari" di alloggio.

PRIMI ANNI	
29 agosto 2011	Data di scadenza per la presentazione delle domande e della documentazione ex art. 15 del Bando di Concorso - ad eccezione di quella relativa alla condizione di "fuori sede" - per: - studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico.
18 ottobre 2011	Ultima data utile, dal giorno successivo alla conclusione della fase di consegna degli alloggi a tutti i borsisti beneficiari in prima istanza o a seguito di scorrimento della graduatorie, per la presentazione dei documenti comprovanti lo status di "fuori sede" ex art. 15.1.1 per gli studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) ai primi anni risultati "non assegnatari" di alloggio.
28 ottobre 2011	Data di scadenza per la presentazione delle domande e della documentazione ex art. 15 del Bando di Concorso - inclusa quella relativa alla condizione di " fuori sede " - per: - studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione obbligatorie per l'esercizio della professione; - studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) al primo anno e ad anni successivi dei Conservatori di Avellino e di Salerno .

MEMORANDUM
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO

CASO	DOCUMENTAZIONE
Art. 15.1.1 - Fuori Sede non assegnatari di posto alloggio	- Contratto di locazione ad uso abitativo della durata di almeno 10 (dieci) mesi; - Copia comunicazione cessione fabbricato presentata presso le Autorità di PS;
Art. 15.1.2 - Fuori sede che partecipano al concorso con la scadenza del 28 ottobre 2011	- Copia documento di riconoscimento della persona che ha effettuato la comunicazione
Art. 15.2 - Redditi esenti IRPEF	Documentazione fiscale relativa al possesso di redditi esenti IRPEF per l'anno di imposta 2010
Art. 15.3 - Autonomi	- Documentazione fiscale comprovante il possesso di proprio reddito; - Documentazione relativa all'alloggio occupato
Art. 15.4 - Figli di genitori separati o divorziati	Sentenza di separazione o divorzio e/o gli ulteriori documenti indicati dall'art. 15.4
Art. 15.5 - Candidati separati o divorziati	Sentenza di separazione o divorzio e/o gli ulteriori documenti indicati dall'art. 15.5
Art. 15.6 - Religiosi in comunità	- Certificato di convivenza anagrafica; - Documentazione attestante la sussistenza del voto di povertà della comunità religiosa di appartenenza
Art. 15.7 - Rifugiati politici ed apolidi	Permesso di soggiorno o certificazione di apolidia
Art. 15.8 - Candidati con cittadinanza UE e non UE	Documentazione anagrafica e reddituale indicata dall'art. 15.8 indicata dalle lettere da a) a d)
Art. 15.9 - Candidati con cittadinanza di Paesi BISU	Certificazione rilasciata dalla rappresentanza italiana del Paese di provenienza attestante la situazione anagrafica e reddituale indicata all'art. 15.9
Art. 15.10 - Candidati diversamente abili iscritti al Conservatorio	Documentazione rilasciata dalle competenti Autorità comprovante il proprio status

ATTENZIONE: la documentazione indicata dall'art. 15 dovrà essere consegnata entro e non oltre la data di scadenza indicata per ciascuna categoria di studenti dall'art. 1.2, lett. a), b), c) presso l'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno - stanza n. 12, II piano, Edificio Rettorato - nell'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì - ore 9.00/12.00).

SI PRECISA che i candidati "fuori sede", che non risulteranno assegnatari di posto alloggio, dovranno consegnare la documentazione di cui all'art. 15.1.1 dal giorno successivo alla conclusione della fase di consegna degli alloggi a tutti i borsisti beneficiari in prima istanza o a seguito di scorrimento della graduatorie e fino al giorno:

- 18 ottobre 2011 per gli iscritti ad anni successivi al primo, per gli studenti in attesa di iscrizione ad anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, fermo restando l'obbligo per gli stessi di presentare la domanda di partecipazione al concorso entro la scadenza del 1 agosto 2011;
- 18 ottobre 2011 per gli studenti iscritti ai primi anni, fermo restando l'obbligo per gli stessi di presentare la domanda di partecipazione al concorso entro la scadenza del 29 agosto 2011.

SI PRECISA altresì che gli studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) ai primi anni dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione obbligatorie per l'esercizio della professione, nonché gli studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) al primo anno e ad anni successivi dei Conservatori di Avellino e di Salerno non sono ammessi a concorrere per l'assegnazione delle residenze A.Di.S.U. situate all'interno del Campus Universitario di Fisciano.

Essi, qualora nella domanda on-line si siano dichiarati studenti "fuori sede", dovranno documentare tale condizione, a pena di esclusione, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 15.1.1.

BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI SERVIZI ABITATIVI
PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE
E CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

ART. 1 - CONCORSO

1. Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 208 del 24 maggio 2011.

2. L'**A.DI.S.U.** (Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario, in seguito anche solo Azienda o A.DI.S.U.), in convenzione con l'Università degli Studi di Salerno, bandisce un concorso per l'attribuzione di borse di studio comprensive di servizi abitativi (posti alloggio) e contributi per mobilità internazionale (in avanti solo borse di studio o borse), a favore di studenti iscritti per l'anno accademico 2011/2012 all'Università degli Studi di Salerno (in seguito anche solo Ateneo o Università) e a favore degli studenti iscritti presso il Conservatorio di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino ed il Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno (in seguito anche solo Conservatorio), qualunque sia la loro nazionalità di appartenenza, che risultino idonei al conseguimento dei suddetti benefici in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito, così come meglio definiti nel presente bando.

3. L'Università degli Studi di Salerno è impegnata a perseguire le finalità proprie della Legge Regionale n. 21/2002 attraverso l'attuazione del servizio "Borse di Studio", in piena collaborazione con l'A.DI.S.U. - Salerno, in esecuzione degli indirizzi e della programmazione emanati ed emanandi dalla Regione Campania ed in conformità alla normativa statale e regionale di riferimento, in una prospettiva di piena collaborazione e sinergia che consenta di evitare duplicazioni di attività, di semplificare ed accelerare procedimenti e procedure amministrative.

Pertanto, l'Università degli Studi di Salerno provvederà: a svolgere l'istruttoria relativa a tutti i procedimenti connessi alla presente procedura concorsuale, approvando e pubblicando le relative graduatorie provvisorie, ad acquisire le istanze di riesame ed a decidere in merito; ad approvare il conseguente esito dell'istruttoria relativa alle graduatorie definitive, assestate e di scorrimento ed a trasmetterlo all'A.DI.S.U. - Salerno che provvederà all'approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive, assestate e di scorrimento ed ai correlati pagamenti; ad effettuare i controlli di legge comunicandone l'esito all'A.DI.S.U. - Salerno che provvederà ad avviare i connessi procedimenti, ad emanare i provvedimenti conseguenziali e, sussistendone i presupposti, ad avviare il procedimento di revoca del beneficio ed il conseguente recupero delle somme erogate e non dovute, applicando le sanzioni previste; ad effettuare l'istruttoria relativa alla concessione del contributo integrativo per la mobilità internazionale e per l'integrazione della borsa di studio a chi consegue il titolo entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, nonché a trasmettere i relativi provvedimenti all'A.DI.S.U. - Salerno perché provveda al pagamento di quanto spettante ai beneficiari.

ART. 1.1 - CATEGORIE DI STUDENTI AMMESSE A PARTECIPARE AL CONCORSO

Sono ammessi al concorso per l'assegnazione di borse di studio, di servizi abitativi e di contributi per mobilità internazionale, limitatamente al conseguimento del primo titolo accademico per ciascuno dei livelli di corsi di studio di seguito specificati (v. art. 6.1 del Bando) gli studenti iscritti per la prima volta o in attesa di iscrizione:

- a. ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di**

laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e di merito di cui ai successivi artt. 3 e 6. **All'assegnazione dei servizi abitativi concorreranno i soli studenti che si trovano nella condizione di "fuori sede"**, così come definita dal successivo art. 2.3 del Bando;

- b.** al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e di merito di cui ai successivi artt. 3 e 6. **All'assegnazione dei servizi abitativi concorreranno i soli studenti che si trovano nella condizione di "fuori sede"**, così come definita dal successivo art. 2.3 del Bando;
- c.** ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, ai corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 210/1998) in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e di merito di cui ai successivi artt. 3 e 6. **All'assegnazione dei servizi abitativi concorreranno i soli studenti iscritti ad anni successivi che si trovino nella condizione di "fuori sede"**, così come definita dal successivo art. 2.3 del Bando;
- d.** ai corsi di Diploma Accademico di primo e di secondo livello attivi presso il Conservatorio di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino ed il Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e di merito di cui ai successivi artt. 3 e 6. Tali studenti non concorreranno all'assegnazione dei servizi abitativi presso le Residenze Universitarie. Essi, pertanto, qualora, all'atto della compilazione della domanda di partecipazione al Concorso, si siano dichiarati "fuori sede", dovranno documentare tale condizione, a pena di esclusione, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 15.1.1.
Non sono ammessi a partecipare al Concorso gli studenti che risultino iscritti, presso i suddetti Conservatori, ad un percorso ordinamentale.

ART. 1.1.2 - TRASFERIMENTO DA ALTRA UNIVERSITÀ

Possono partecipare al concorso gli studenti che si iscrivono ad un corso di studi dell'Università degli Studi di Salerno in seguito a **trasferimento da altro Ateneo**, purché abbiano adempiuto ai seguenti obblighi:

- a.** aver presentato, **a pena di esclusione dal concorso**, la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio *ex* DPCM del 9 aprile 2001, presso le Istituzioni per il Diritto allo Studio Universitario dell'Ateneo di provenienza, secondo i termini e le modalità dalle stesse stabilite;
- b.** aver fatto pervenire, per il tramite delle Istituzioni per il Diritto allo Studio Universitario di provenienza, la propria domanda all'Ufficio Diritto allo Studio entro 8 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda on-line ed aver prodotto, entro le stesse date, i documenti individuati dall'art. 15, a comprova delle situazioni particolari in cui eventualmente versa il candidato;
- c.** aver chiesto, **a pena di esclusione dal concorso**, il rilascio dell'attestazione ISEE entro i termini previsti dall'art. 5.1 del bando;
- d.** aver definito entro i termini previsti dall'art. 1.2 del bando, **a pena di esclusione dal concorso**, la propria posizione universitaria ed aver effettuato il versamento della tassa regionale di € 62,00 se provenienti da Ateneo di altra Regione.

ART. 1.2 - DATE DI SCADENZA

La data di scadenza per la partecipazione al concorso, **a pena di esclusione** (art. 18 sub f), è fissata improrogabilmente:

- a.** alle ore 12.00 del **1 agosto 2011** per gli studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) ad

anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, per gli studenti in attesa di iscrizione ad **anni successivi** dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione.

N.B. Entro tale scadenza dovranno presentare istanza di partecipazione al Concorso anche gli studenti che, ancorché iscritti ad anni successivi al primo di un corso di laurea, prevedano di conseguire il titolo di primo livello in data successiva al 31 luglio 2011 e di regolarizzare in seguito, comunque entro il termine di cui al successivo art. 1.4.1, l'immatricolazione ad un corso di laurea specialistica/magistrale.

- b. alle ore 12.00 del 29 agosto 2011 per gli studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) per la prima volta al primo anno** dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico.
- c. alle ore 12.00 del 28 ottobre 2011 ed a far data dal 7 settembre 2011 per gli studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) al primo anno** dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione obbligatorie per l'esercizio della professione. Non sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) alle scuole di specializzazione non obbligatorie per l'esercizio della professione.
- d. alle ore 12.00 del 28 ottobre 2011 ed a far data dal 7 settembre 2011 per gli studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) ai primi anni ed agli anni successivi** dei Conservatori di Musica di Avellino e di Salerno.

ART. 1.3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO.

Art. 1.3.A. PRESENTAZIONE DOMANDA.

1. La presentazione della domanda per partecipare al Concorso per l'attribuzione delle borse di studio, dei servizi abitativi e dei contributi per mobilità internazionale è consentita esclusivamente via WEB. La domanda è costituita da un modulo on-line, da compilare a cura del concorrente secondo le indicazioni ivi riportate, reperibile sul sito dell'Azienda: www.adisu.sa.it, mediante il link presente sulla homepage, o anche collegandosi al sito www.unisa.it - Menu Principale - Servizi On-Line studenti "Area Utente", selezionando login ed immettendo nome utente e password personale.

2. La compilazione e la conferma della domanda di partecipazione al Concorso sono possibili utilizzando qualsiasi personal computer connesso ad "internet" - in qualsiasi giorno ed ora - sino al termine di scadenza indicato dal presente Bando.

Gli studenti interessati potranno avvalersi delle postazioni informatiche dislocate presso l'*Infopoint* della Segreteria Studenti dell'Università degli Studi di Salerno.

3. La domanda deve essere **confermata on-line entro e non oltre le ore 12:00 delle date di scadenza stabilite dall'art. 1.2 del Bando**, da tutti gli studenti in possesso dei requisiti per la partecipazione al Concorso. Dopo tale ora non sarà, quindi, più possibile compilare o confermare la domanda di partecipazione. Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi ragione, dovessero pervenire oltre i termini perentori sopra precisati. Parimenti, non saranno accettate le domande compilate in modo incompleto od errato e/o che non rispettino le modalità di presentazione precedentemente indicate.

4. A norma dell'art. 18 del Bando, saranno esclusi dal concorso i candidati che dovessero commettere errori tali da impedire il reperimento, negli archivi dell'INPS e dell'Università, dei loro dati, indispensabili ai fini di un'utile partecipazione al Concorso stesso.

5. Eventuali richieste di chiarimenti circa la propria posizione di **merito universitario**

(avvenuta iscrizione, regolare pagamento delle tasse di iscrizione e della tassa regionale, avvenuta registrazione degli esami superati e dei crediti conseguiti, etc.) andranno avanzate esclusivamente alle Segreterie Studenti di riferimento, utilizzando i relativi indirizzi di posta elettronica consultabili sul sito www.unisa.it, nella sezione "Contatti". Per quanto riguarda, invece, eventuali richieste di chiarimenti circa la propria **posizione reddituale**, esse andranno inoltrate esclusivamente agli uffici competenti (uffici finanziari, commercialisti di fiducia, uffici preposti al rilascio dell'attestazione ISEE).

6. Si consiglia di inviare la domanda on-line senza attendere gli ultimi giorni del Concorso.

Le domande presentate con mezzi o modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo saranno escluse dal Concorso.

Art. 1.3.B - ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI PRIMI ANNI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO.

1. Gli studenti che dovranno frequentare il **primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico** nell'a.a. 2011/2012 potranno presentare la domanda on-line sia che abbiano già effettuato la regolare iscrizione, sia che risultino iscritti ai soli test di accesso e saranno collocati in graduatoria provvisoria anche sulla base della sola iscrizione ai test di accesso.

Si precisa, altresì, che gli studenti in attesa di immatricolazione ad un primo anno, che abbiano effettuato l'iscrizione a due o più test d'accesso saranno collocati nelle graduatorie provvisorie con i dati relativi alla richiesta che **risulterà registrata per prima** negli archivi informatici dell'Università degli Studi di Salerno.

2. All'atto della predisposizione delle graduatorie definitive si procederà a verificare la regolare immatricolazione: ai soli studenti beneficiari di concessione di borsa di studio che dovranno frequentare il **primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico e di laurea specialistica o magistrale (biennale)** che abbiano conseguito il titolo di primo livello entro il 31 luglio 2011 la cui iscrizione risulterà regolarmente registrata negli archivi informatici dell'Università alla data del 28 ottobre 2011 sarà liquidata, entro il 31 dicembre 2011, la prima rata in denaro (e servizi abitativi se fuori sede) e consentito l'accesso a mensa, fruendo della quota in servizi sulla base del tipo di pasto prescelto (tradizionale o alternativo), a far data dal 1 gennaio 2012; diversamente, gli studenti beneficiari di borsa o solo idonei, la cui iscrizione non risulterà regolarmente registrata negli archivi informatici dell'Università alla data del 28 ottobre 2011, saranno esclusi e la concessione e/o l'idoneità sarà loro revocata.

3. I soli studenti beneficiari di concessione di borsa di studio che dovranno frequentare il **primo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale (biennale)** avendo conseguito il titolo di primo livello dopo il 31 luglio 2011 la cui iscrizione risulterà regolarmente registrata negli archivi informatici dell'Università alla data del 28 ottobre 2011 sarà liquidata, entro il 31 dicembre 2011, la prima rata in denaro (e servizi abitativi se fuori sede) e consentito l'accesso a mensa, fruendo della quota in servizi sulla base del tipo di pasto prescelto (tradizionale o alternativo), a far data dal 1 gennaio 2012; diversamente gli studenti beneficiari di borsa o solo idonei, la cui iscrizione non risulterà regolarmente registrata negli archivi informatici dell'Università alla suddetta data del 28 ottobre 2011, saranno qualificati in graduatoria come "sospesi". A tali studenti non sarà, pertanto, liquidata la prima rata della borsa di studio entro il 31 dicembre 2011; essi potranno accedere a mensa in qualità di appartenenti alla categoria 1, non potendo fruire dal 1 gennaio 2012 della quota di borsa di studio erogata in servizio di ristorazione. Per questi ultimi studenti un'ulteriore verifica relativa alla regolare iscrizione ed alla carriera sarà effettuata d'ufficio nel mese di marzo 2012, preliminarmente all'approvazione delle graduatorie II assestate: la loro iscrizione sarà considerata valida se avvenuta entro il 2 marzo 2012; in caso contrario, essi saranno esclusi e la concessione e/o l'idoneità sarà loro revocata.

ART. 1.3.C. - ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO.

1. Gli studenti iscritti o in attesa di iscrizione agli **anni successivi dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico** saranno collocati nelle graduatorie provvisorie e definitive a prescindere dalla regolare iscrizione all'anno accademico 2011/2012, che dovrà comunque avvenire entro il **30 settembre 2011**.

Nel mese di ottobre 2011 sarà effettuata d'ufficio una verifica relativa alla regolare iscrizione ed alle carriere con la successiva elaborazione di una prima graduatoria assestata.

All'atto della predisposizione delle graduatorie I assestate si procederà a verificare la regolare iscrizione al 30 settembre 2011: ai soli studenti beneficiari di concessione di borsa di studio la cui iscrizione risulterà registrata negli archivi informatici dell'Università alla data del 30 settembre 2011 sarà liquidata la prima rata in denaro (e servizi abitativi se fuori sede) e consentito l'accesso a mensa, fruendo della quota in servizi sulla base del tipo di pasto prescelto (tradizionale o alternativo), a far data dal 1 gennaio 2012; diversamente, gli studenti beneficiari di borsa o solo idonei, la cui iscrizione non risulterà regolarmente registrata negli archivi informatici dell'Università alla data del 30 settembre 2011, saranno esclusi e la concessione e/o l'idoneità sarà loro revocata.

Nell'ambito di tale verifica, gli studenti in attesa di iscrizione al **settimo semestre** di un corso di laurea triennale (ovvero al nono semestre, se studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66%, v. art. 7.2) che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria iscrizione all'a.a. 2011/2012 entro il 30 settembre 2011, saranno qualificati come **“sospesi”**. A tali studenti non sarà, pertanto, liquidata la prima rata entro il 31 dicembre 2011; essi potranno accedere a mensa in qualità di appartenenti alla categoria 1, non potendo fruire dal 1 gennaio 2012 della quota di borsa di studio erogata in servizio di ristorazione.

Un'ulteriore verifica relativa alla regolare iscrizione ed alle carriere degli studenti in attesa di iscrizione al settimo semestre di un corso di laurea triennale (ovvero al nono semestre, se studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66%, v. art. 7.2) sarà effettuata d'ufficio nel mese di marzo 2012, preliminarmente all'approvazione delle graduatorie II assestate: la loro iscrizione sarà considerata valida se avvenuta entro il **2 marzo 2012**; in caso contrario, essi saranno esclusi e la concessione e/o l'idoneità sarà loro revocata.

2. Gli studenti iscritti o in attesa di iscrizione ad anni successivi che, nell'ambito del programma **SOCRATES/ERASMUS**, abbiano conseguito o conseguiranno **crediti** formativi presso Atenei stranieri nel periodo 11/08/2010 - 10/08/2011, qualora gli stessi **non** siano stati **già riconosciuti** dalla Facoltà di appartenenza e, quindi, registrati nella propria carriera, sono tenuti ad indicare tale situazione all'atto della compilazione della domanda.

Tali studenti, pertanto, saranno collocati nelle graduatorie provvisorie, definitive e I assestate con lo status di **“sospeso”**. Nel mese di marzo 2012 sarà effettuato un controllo sulle carriere di detti studenti e, se aventi diritto, essi saranno inclusi nei successivi mandati di pagamento.

ART. 1.3.D. - ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI PRIMI ANNI E AGLI ANNI SUCCESSIVI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO.

1. Gli studenti in attesa di iscrizione **ad un primo anno di un corso di dottorato di ricerca o delle scuole di specializzazione per l'esercizio della professione** saranno collocati nelle graduatorie provvisorie sulla base della sola domanda di partecipazione al concorso di ammissione.

La verifica relativa alla regolare iscrizione ed alla carriera degli studenti sarà effettuata

d'ufficio nel mese di marzo 2012, preliminarmente all'approvazione delle graduatorie II assestate: la loro iscrizione sarà considerata valida se avvenuta entro il **2 marzo 2012**; in caso contrario, essi saranno esclusi e la concessione e/o l'idoneità sarà loro revocata.

2. Gli studenti iscritti o in attesa di iscrizione **agli anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione per l'esercizio della professione** saranno collocati nelle graduatorie provvisorie e definitive a prescindere dalla regolare iscrizione all'anno accademico 2011/2012, che dovrà comunque avvenire entro il 31 dicembre 2011.

La verifica relativa alla regolare iscrizione ed alle carriere degli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione per l'esercizio della professione sarà effettuata d'ufficio nel mese di marzo 2012, preliminarmente all'approvazione delle graduatorie II assestate: la loro iscrizione sarà considerata valida se avvenuta entro il **31 dicembre 2011**; in caso contrario, essi saranno esclusi e la concessione e/o l'idoneità sarà loro revocata.

ART. 1.3.1 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI CONSERVATORI DI AVELLINO E DI SALERNO

Gli studenti iscritti o in attesa di iscrizione ad un primo anno e ad anni successivi dei Conservatori, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 6 del Bando, per partecipare al presente concorso, devono far pervenire entro il **giorno 28 ottobre 2011** all'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno (sito presso l'Edificio del Rettorato, II piano, stanza n. 12) **istanza cartacea**, da redigere utilizzando il modulo riportante la dicitura **Appendice n. 4**.

Il suddetto modulo, reperibile sul sito dell'Azienda, sul sito dell'Università degli Studi di Salerno, nella sezione dedicata all'Ufficio Diritto allo Studio, e/o presso la Segreteria del Conservatorio, compilato a cura del concorrente e debitamente sottoscritto, va corredato da fotocopia del documento di riconoscimento, nonché, se del caso, dalla documentazione indicata all'art. 15. La consegna può avvenire alternativamente:

- a. a mezzo posta raccomandata AA. RR.** indirizzata a Ufficio Diritto allo Studio – Università degli Studi di Salerno - via Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano (SA). Non saranno, comunque, prese in considerazione le istanze che, pur spedite entro i termini, dovessero pervenire all'Ufficio oltre il giorno 28 ottobre (sia per gli studenti iscritti ad un primo anno che ad anni successivi);

- b. di persona o per mezzo di propri incaricati.**

Le domande presentate con altri mezzi o modalità saranno escluse dal concorso.

ART. 1.3.2 - MODIFICA DEI DATI INSERITI NELLA DOMANDA ON-LINE

I dati inseriti nella domanda, prima della conferma, sono sempre modificabili.

La presentazione dell'istanza finalizzata ad effettuare la modifica dei propri dati, se già confermati, sarà possibile entro e non oltre le **ore 12.00** del:

- **29 luglio 2011** per gli studenti che presentano domanda di partecipazione al concorso con la scadenza del **1 agosto 2011**;
- **26 agosto 2011** per gli studenti che presentano domanda di partecipazione al concorso con la scadenza del **29 agosto 2011**;
- **27 ottobre 2011** per gli studenti che presentano domanda di partecipazione al concorso con la scadenza del **28 ottobre 2011**.

Essa va presentata, presso l'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno (sito presso l'Edificio del Rettorato, II piano, stanza n.12), mediante:

- a. modulo riportante la dicitura **Appendice n. 6**, compilato e sottoscritto;
- b. copia del documento di riconoscimento del richiedente;
- c. stampa della domanda di borsa di studio precedentemente compilata.

Effettuate le opportune modifiche, lo studente, al fine di partecipare al Concorso, dovrà **NUOVAMENTE CONFERMARE** la domanda on-line entro le date di scadenza fissate dall'art. 1.2 del Bando. In caso contrario, la domanda non sarà considerata validamente presentata.

ART. 1.4 - TERMINI DI ISCRIZIONE PER GLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO E DEI CONSERVATORI DI AVELLINO E DI SALERNO

Ai fini della partecipazione al Concorso, l'iscrizione all'anno accademico 2011/2012 dovrà risultare registrata negli archivi dell'Università, improrogabilmente ed a **pena di esclusione**, entro i seguenti termini:

- **30 settembre 2011** per gli studenti che si iscrivono agli **anni successivi** al primo dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
- **28 ottobre 2011** per gli studenti che si iscrivono al **primo anno** dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale (biennale) che abbiano conseguito il titolo di primo livello entro il 31 luglio 2011;
- **31 dicembre 2011** per gli studenti che si iscrivono:
 - a. ad **anni successivi di un corso di dottorato di ricerca** (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 210/1998);
 - b. ad **anni successivi di un corso di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione**;
- **2 marzo 2012** per gli studenti che sono in attesa di ammissione o si iscrivono:
 - a. al **primo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale** avendo conseguito la laurea successivamente al 31 luglio 2011;
 - b. al **settimo semestre di un corso di laurea** già frequentato nell'a.a. 2010/2011 (ovvero al nono semestre, se studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66%), non avendo conseguito il titolo entro la sessione straordinaria di tale anno accademico;
 - c. ai **primi anni di un corso di dottorato di ricerca** (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 210/1998);
 - d. ai **primi anni di un corso di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione**;
 - e. ai **primi anni ed anni successivi dei Conservatori di Avellino e di Salerno**.

ART. 1.4.1 - CANDIDATI ISCRITTI O IN ATTESA DI ISCRIZIONE AL "SETTIMO SEMESTRE" DI UN CORSO DI LAUREA

I candidati che per l'a.a. 2011/2012 intendano iscriversi al settimo semestre di un corso di laurea (ovvero al nono semestre, se studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66%) dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso nelle scadenze e con le modalità indicate dagli artt. 1.2 e 1.3.

Detti candidati potranno regolarizzare la loro iscrizione all'ulteriore semestre entro il 30 settembre 2011 oppure entro il 2 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 2.3 per gli studenti fuori sede.

La concessione del beneficio verrà, in questo ultimo caso, sospesa fino alla verifica dell'avvenuta iscrizione e della rituale registrazione della stessa negli archivi informatici dell'Università degli Studi di Salerno.

Tali studenti, entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2010/2011:

- a. potrebbero essersi laureati senza iscriversi ad un corso di laurea specialistica/magistrale per l'a.a. 2011/2012; essi saranno esclusi dal Concorso a tutti gli effetti di legge in quanto non hanno diritto a partecipare all'assegnazione delle Borse di Studio per l'a.a. 2011/2012;
- b. potrebbero essersi laureati ed aver deciso di proseguire negli studi per cui dovranno, a pena di esclusione dal Concorso, regolarizzare l'iscrizione al corso di laurea specialistica/magistrale per l'a.a. 2011/2012 entro il 2 marzo 2012. L'Ufficio Diritto allo Studio provvederà ad accertare l'avvenuta iscrizione ad un corso di laurea specialistica o magistrale. In tal caso, il beneficio eventualmente concesso con la graduatoria degli iscritti agli anni successivi al primo sarà revocato ed il candidato sarà collocato, d'ufficio, nella graduatoria unica degli iscritti al primo anno, se ed in quanto in possesso dei requisiti previsti dal Bando;
- c. potrebbero non essersi laureati ed aver deciso di proseguire il corso di laurea triennale per cui essi dovranno, a pena di esclusione dal concorso, regolarizzare l'iscrizione ad un ulteriore semestre per l'a.a. 2011/2012 entro il 2 marzo 2012. L'Ufficio Diritto allo Studio provvederà ad accertare l'avvenuta iscrizione in sede di assestamento delle graduatorie.

N.B. Gli studenti che, ancorché iscritti ad anni successivi al primo di un corso di laurea, prevedano di conseguire il titolo in data successiva al 31 luglio 2011 e di regolarizzare successivamente, comunque entro il termine del 2 marzo 2012, l'immatricolazione ad un corso di laurea specialistica/magistrale dovranno, in ogni caso, presentare istanza di partecipazione al Concorso entro la scadenza del 1 agosto 2011 (v. art. 1.2).

ART. 1.4.2 - CANDIDATI ISCRITTI AL "QUINTO SEMESTRE" DI UN CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE O ALL'ULTERIORE SEMESTRE DI UN CORSO DI LAUREA SPECIALISTICO O MAGISTRALE A CICLO UNICO

I candidati che per l'a.a. 2011/2012 intendano iscriversi al quinto semestre di un corso di laurea specialistica o magistrale oppure all'ulteriore semestre di un corso di laurea specialistico o magistrale a ciclo unico dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso nelle scadenze e con le modalità indicate agli artt. 1.2 e 1.3.

Detti candidati dovranno regolarizzare la loro iscrizione all'ulteriore semestre, A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO, entro il 30 settembre 2011.

ART. 1.4.3 - CANDIDATI IN ATTESA DI ISCRIZIONE A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

I candidati che per l'a.a. 2011/2012 intendano iscriversi ad un corso di dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso nelle scadenze e con le modalità indicate agli artt. 1.2 e 1.3.

Detti candidati dovranno regolarizzare la loro iscrizione:

- entro il **31 dicembre 2011** per gli iscritti ad **anni successivi**;

- entro il **2 marzo 2012** per gli iscritti ad un **primo anno**.

L'Ufficio Diritto allo Studio provvederà ad accertare l'avvenuta iscrizione ed a collocare i candidati nelle graduatorie di appartenenza se ed in quanto in possesso dei requisiti previsti dal Bando di Concorso.

ART. 1.5 - TRASFERIMENTO DELLO STUDENTE PRESSO ALTRA UNIVERSITÀ

Lo studente che abbia “*confermato*” il proprio modulo/domanda entro le **ore 12.00 del 1 agosto 2011 o del 29 agosto 2011** e che, successivamente a tale data, si trasferisca ad Ateneo diverso dall'Università degli Studi di Salerno, può chiedere che la propria domanda di borsa di studio sia trasmessa all'Istituzione per il Diritto allo Studio Universitario di destinazione. L'Ufficio Diritto allo Studio provvederà, quindi, a tale inoltrare.

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, la domanda presentata all'Ufficio Diritto allo Studio potrà, su istanza dello studente, essere trasmessa all'Istituzione per il Diritto allo Studio dell'Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento. Lo studente, pertanto, decadrà dal beneficio eventualmente riconosciuto dall'A.D.I.S.U., la borsa di studio gli sarà revocata integralmente e dovrà restituire eventuali rate già riscosse.

ART. 2 - STUDENTI “IN SEDE”, “PENDOLARI” E “FUORI SEDE”

Ai fini della definizione dell'importo della borsa di studio, la condizione dello studente è definita sulla base della provenienza, secondo le seguenti tipologie previste dal DPCM 9 aprile 2001, art. 4, comma 8, lettere a), b), c).

A seconda della distanza del luogo di residenza del nucleo familiare convenzionale del candidato dalla sede di svolgimento del corso lo stesso sarà considerato “*in sede*”, “*pendolare*” o “*fuori sede*”.

A tal fine si precisa che l'Azienda accerterà, attraverso gli uffici preposti, la distanza chilometrica tra i Comuni di residenza degli studenti ed i Comuni di Fisciano, di Baronissi, di Avellino e di Salerno, sedi dei corsi.

Qualora tale distanza sia inferiore a 30 Km gli studenti saranno considerati in sede o pendolari; qualora, invece, risulti essere uguale o superiore al limite di 30 Km gli studenti saranno considerati fuori sede, salvo diversa opzione manifestata all'atto della compilazione della domanda.

ART. 2.1 - STUDENTE “IN SEDE”

Sono considerati in sede gli studenti il cui nucleo familiare convenzionale risiede nel comune sede del corso di studi frequentato o nei comuni confinanti con esso, come di seguito specificato.

Sono considerati in sede per i corsi ubicati nella sede di Fisciano gli studenti residenti in: Fisciano, Mercato San Severino, Calvanico, Baronissi, Montoro Inferiore, Montoro Superiore.

Sono considerati in sede per i corsi ubicati nella sede di Baronissi gli studenti residenti in: Baronissi, Fisciano, Pellezzano, Castiglione del Genovesi, Mercato San Severino.

Sono considerati in sede per i corsi ubicati presso i Conservatori di Avellino e di Salerno gli studenti residenti in tali comuni ed in quelli con essi immediatamente confinanti.

ART. 2.2 - STUDENTE “PENDOLARE”

Sono considerati “*pendolari*” gli studenti il cui nucleo familiare convenzionale risiede in un comune non rientrante fra quelli elencati nell'art. 2.1 e che, nel contempo, non sono in possesso dei requisiti richiesti all'art. 2.3 per essere considerati “*fuori sede*”.

ART. 2.3 - STUDENTE “FUORI SEDE”

1. Sono considerati “fuori sede” gli studenti per i quali siano verificate congiuntamente le seguenti condizioni:

- a. che frequentino un corso di studi tenuto ad almeno 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza;
- b. che intendano prendere alloggio “a titolo oneroso” nel Comune sede del corso utilizzando le residenze universitarie, nel caso risultino utilmente collocati in graduatoria, o, solo in mancanza di ciò, presso privati;
- c. che intendano eleggere tale domicilio per almeno mesi 10 (dieci) nell’anno accademico per il quale è bandito il Concorso.

La condizione sub a. verrà accertata d’ufficio sulla base dell’autodichiarazione del candidato relativa alla residenza.

Le condizioni sub b. e c. devono essere documentate improrogabilmente nei modi e termini di cui al successivo art. 15.1.1.

In mancanza di tale documentazione, l’opzione manifestata dal candidato nel modulo on-line **sarà considerata nulla** a tutti gli effetti e il candidato decadrà dal diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di “fuori sede”, **con conseguente esclusione dal concorso e revoca del beneficio dell’intera borsa di studio se già concesso.**

Ciò comporterà la restituzione di quanto già erogato e dell’importo corrispondente al valore dei servizi goduti (alloggio e vitto).

Gli studenti, qualora all’atto della compilazione della domanda si dichiarino “fuori sede”, concorrono automaticamente per l’assegnazione del posto alloggio presso le residenze universitarie, ad eccezione delle categorie di studenti ammessi a partecipare con la scadenza del 28 ottobre 2011 che dovranno, pertanto, documentare la condizione di studente fuori sede con le modalità e nei termini previsti dall’art. 15.1.1.

2. **La rinuncia al posto alloggio** presso le residenze o la **mancata presentazione nella fase di consegna** dello stesso determinerà la conseguente **esclusione dal concorso** e la **revoca del beneficio dell’intera borsa di studio**, se già concesso, **la restituzione di quanto già erogato e dell’importo corrispondente al valore dei servizi goduti (alloggio e vitto).**

Qualora non si intenda concorrere all’assegnazione dell’alloggio, si consiglia, per evitare l’esclusione dal Concorso, di dichiararsi pendolari.

3. Ai fuori sede concessi e assegnatari di posto alloggio, primi anni e anni successivi, la borsa di studio sarà erogata al netto delle detrazioni per il servizio mensa e per la fruizione del servizio abitativo, secondo quanto disposto dai successivi artt. 4.1. e 13.3 del Bando.

4. **Gli studenti fuori sede dei primi anni** dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico entreranno nelle residenze in virtù della sola collocazione in graduatoria provvisoria; pertanto, saranno ammessi ad usufruire dell’alloggio a pagamento a partire dal primo mese; essi dovranno altresì risultare, ai controlli di ufficio che si svolgeranno entro il 15 ottobre 2011 da parte dell’A.D.I.S.U. – Salerno, regolarmente iscritti alla data del 30 settembre 2011: in mancanza dovranno pagare la retta dal primo mese fino all’approvazione delle graduatorie definitive.

Gli studenti fuori sede iscritti ai Primi Anni che, nelle graduatorie definitive, dovessero risultare “sospesi” dovranno pagare la retta dal primo mese e per tutti i dieci mesi: a seguito della verifica ultima effettuata con le graduatorie II Assestate, qualora dovessero risultare beneficiari di borsa di studio, le rate riferite al servizio abitativo saranno conguagliate al momento dell’erogazione del beneficio; qualora invece dovessero risultare non beneficiari di borsa di studio potranno continuare ad occupare l’alloggio a pagamento, fatto salvo il diritto di recesso da esercitarsi entro il giorno successivo alla pubblicazione delle suddette graduatorie II Assestate.

Gli studenti che, invece, vedranno confermato il beneficio nelle graduatorie definitive potranno continuare ad occupare l’alloggio con le modalità specificate al successivo art. 13.3.

5. **Gli studenti fuori sede iscritti agli anni successivi** dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, entreranno nelle

residenze in virtù della collocazione nelle graduatorie definitive; pertanto, l'alloggio sarà concesso gratuitamente per il primo mese in attesa dell'approvazione delle graduatorie I Assestate. Essi dovranno altresì risultare ai controlli d'ufficio, che si svolgeranno entro il 15 ottobre 2011 da parte dell'A.D.I.S.U. – Salerno, regolarmente iscritti alla data del 30 settembre 2011: in mancanza, dovranno pagare la retta del primo mese e di quelli successivi sino all'approvazione delle graduatorie I Assestate; se poi nelle graduatorie I Assestate dovessero risultare non beneficiari di borsa di studio potranno continuare ad occupare l'alloggio a pagamento, fatto salvo il diritto di recesso da esercitarsi entro il giorno seguente alla pubblicazione delle suddette graduatorie.

Gli studenti che, invece, vedranno confermato il beneficio nelle graduatorie I Assestate potranno continuare ad occupare l'alloggio con le modalità specificate al successivo art. 13.3.

6. Gli studenti fuori sede iscritti ad un settimo semestre (ovvero al nono semestre, se studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66%), risultati vincitori di borsa di studio e assegnatari di posto alloggio presso le residenze universitarie con le graduatorie definitive, **saranno tenuti a regolarizzare la loro iscrizione entro il 30 settembre 2011 ed a corrispondere per i primi 5 mesi la retta mensile per la fruizione del servizio abitativo, salvo successivo rimborso se spettante.**

Detti studenti, se fuori sede assegnatari di posto alloggio, qualora dovessero poi risultare, nelle graduatorie I assestate, esclusi o sospesi per mancata iscrizione nel termine del 30 settembre 2011, dovranno produrre all'A.D.I.S.U. - Salerno richiesta di posto alloggio a pagamento o istanza di recesso da prodursi il giorno successivo alla pubblicazione delle suddette graduatorie, corrispondendo in questo ultimo caso quanto dovuto per l'utilizzazione dell'alloggio.

7. Gli studenti fuori sede iscritti agli anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi delle scuole di specializzazione per l'esercizio della professione dovranno pagare la retta dal primo mese e per tutti i dieci mesi. A seguito della verifica ultima effettuata con le graduatorie II Assestate, qualora dovessero essere beneficiari di borsa di studio essendo venuto meno lo status di "sospeso", le rate riferite al servizio abitativo saranno conguagliate al momento dell'erogazione del beneficio; qualora, invece, dovessero risultare non beneficiari di borsa di studio potranno continuare ad occupare l'alloggio a pagamento, fatto salvo il diritto di recesso da esercitarsi entro il giorno successivo alla pubblicazione delle suddette graduatorie II Assestate.

8. Gli studenti che, pur classificati in graduatoria in qualità di concessi fuori sede, non dovessero risultare assegnatari di posto alloggio per esaurimento dei posti disponibili, dovranno documentare la loro condizione, a pena di esclusione, con le modalità ed entro i termini di cui al successivo art. 15.1.1 del Bando.

ART. 2.3.1 - STUDENTI STRANIERI

Lo studente straniero è considerato "*fuori sede*" indipendentemente dal luogo della propria residenza in Italia, a meno che il nucleo familiare di appartenenza non abbia eletto stabilmente residenza sul territorio italiano. In tale ipotesi, la posizione del candidato segue tutte le norme che reggono la posizione degli studenti di cittadinanza italiana.

ART. 3 - REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'attestazione ISEE, di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e sulla base dei criteri di selezione individuati dal DPCM 9.4.2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, non potrà superare il limite di € **14.750,00** (quattordicimilasettecentocinquanta/00). Ai sensi del d.lgs. n. 109/98, art. 3, comma 1, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di € **25.900,00** (venticinquemilanovecento/00).

ART. 4 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO - INCREMENTI E RIDUZIONI

ART. 4.1 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE AL REDDITO

1. Ai sensi dell'art. 9 del DPCM del 9/4/2001 e delle disposizioni contenute nella Programmazione Regionale degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, l'ammontare delle borse di studio, diversificate in ragione della condizione economica e della provenienza degli studenti, è stabilito nel modo seguente (giusto D.M. del 18/06/2004):

- € 1.830,00 (milleottocentotrenta/00) + un pasto giornaliero gratuito per lo studente “in sede”;
- € 2.640,00 (duemilaseicentoquaranta/00) per lo studente “pendolare”;
- € 4.790,00 (quattromilasettecentonovanta/00) per lo studente “fuori sede”.

2. L'importo sopra riportato sarà integralmente corrisposto agli studenti la cui condizione economica sia inferiore o uguale ai due terzi del reddito soglia, fissato in € 14.750,00 (quattordicimilasettecentocinquanta/00). Per valori superiori ai 2/3 l'importo della borsa verrà ridotto nel modo seguente:

ISEE(*)		IMPORTO DELLA BORSA IN EURO		
		STUDENTE FUORI SEDE	STUDENTE PENDOLARE	STUDENTE IN SEDE
Minore o uguale a:		Importo	Importo	Importo
2/3 della soglia	€ 9.900,00	€ 4.790,00	€ 2.640,00	€ 1.830,00
7/9 della soglia	€ 11.500,00	€ 4.540,00	€ 2.460,00	€ 1.650,00
8/9 della soglia	€ 13.200,00	€ 4.290,00	€ 2.280,00	€ 1.470,00
Reddito soglia	€ 14.750,00	€ 4.040,00	€ 2.100,00	€ 1.290,00

(*) arrotondamento alle centinaia

3. Dall'importo della borsa l'A.D.I.S.U. Salerno opererà una **detrazione** minima di € 540,00 qualora lo studente, nella domanda di partecipazione al concorso, scelga di fruire di un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari) e di € 700,00 qualora scelga il pasto tradizionale.

La detrazione per il pasto (tradizionale o alternativo) è obbligatoria per gli studenti “pendolari” e “fuori sede”.

Allo studente beneficiario della borsa in sede verrà attribuito, d'ufficio e senza che sia effettuata alcuna detrazione, un pasto giornaliero gratuito.

4. Dall'importo della borsa l'A.D.I.S.U. - Salerno opererà una **detrazione di € 2.500,00** qualora lo studente “fuori sede” concesso risulti, all'esito della pubblicazione delle graduatorie definitive e/o assestate, “assegnatario” di alloggio presso le residenze universitarie.

5. L'A.D.I.S.U. - Salerno, sulla base dei servizi offerti, determina come segue le detrazioni sull'importo della borsa:

TIPOLOGIA	Detrazione Alloggio	Detrazione Mensa
STUDENTI FUORI SEDE	€ 2.500,00	€ 700,00 per n. 1 pasto completo tradizionale
		€ 540,00 per n. 1 pasto alternativo (fast-food, cestino o similari)
STUDENTI FUORI SEDE “ulteriore semestre	€ 1.250,00	€ 350,00 per n. 1 pasto completo tradizionale
		€ 270,00 per n. 1 pasto alternativo (fast-food, cestino o similari)

STUDENTI PENDOLARI	€ 700,00 per n. 1 pasto completo tradizionale
	€ 540,00 per n. 1 pasto alternativo (fast-food, cestino o similari)
STUDENTI PENDOLARE “ulteriore semestre”:	€ 350,00 per n. 1 pasto completo tradizionale
	€ 270,00 per n. 1 pasto alternativo (fast-food, cestino o similari)

Le detrazioni per i pasti non saranno operate per gli studenti dei Conservatori di Avellino e di Salerno, per i quali l’A.DI.S.U. non può fornire il servizio ristorazione.

6. Relativamente agli studenti fuori sede e pendolari, l’A.DI.S.U. - Salerno opererà una detrazione per il pasto sulla base della tipologia prescelta tra quelle innanzi indicate. Tale detrazione sarà quantificata in modo da garantire, comunque, che l’erogazione della quota parte in denaro non sia **inferiore a € 1.100,00** oppure **€ 550,00** per gli iscritti ad un ulteriore semestre. Pertanto, lo studente borsista fuori sede, assegnatario di posto alloggio presso le residenze universitarie, e quello pendolare fruiranno del servizio mensa fino a concorrenza della quota erogata in pasti spettante, esaurita la quale fruiranno di detto servizio alla tariffa prevista per la prima categoria.

7. Alle borse di studio si applica l’esonero dalla imposizione sui redditi, come da circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 06/04/1995 relativa al “Trattamento tributario delle borse di studio corrisposte a studenti universitari, Legge 02/12/1991, n. 390 e Legge 13/08/84, n. 476”.

Alle borse di studio si applica l’esonero dall’Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell’Art. 16 della legge 23/12/2000, n. 388.

8. L’Azienda opererà, al momento del pagamento del saldo della quota di borsa di studio, il conguaglio tra quanto gli interessati hanno corrisposto per i servizi eventualmente fruiti e quanto in realtà devono corrispondere, in virtù della posizione conseguita nel concorso.

ART. 4.2 - INCREMENTI E RIDUZIONI

Ai sensi della normativa vigente l’importo della borsa **può**, compatibilmente con eventuali risorse aggiuntive stanziata dalla Regione Campania, essere **incrementato**:

- a. del 100%, nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio sia diversamente abile **con invalidità non inferiore al 66%** e rientri in una delle categorie di cui alle leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 53 dell’8 marzo 2000 e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- b. del 50%, nel caso in cui l’assegnatario consegua il diploma di laurea, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e/o di laurea specialistica/magistrale nonché il diploma accademico di primo o di secondo livello presso i Conservatori **entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici**. Per beneficiare del suddetto incremento l’interessato dovrà produrre apposita istanza, secondo le modalità indicate al successivo art. 15.12, entro e non oltre il 30 settembre 2013.

Ai sensi della normativa vigente l’importo della Borsa sarà **ridotto**:

- a. del 50% nel caso in cui l’assegnatario sia iscritto ad un *Ulteriore semestre* rispetto alla durata legale del proprio corso di studi;
- b. in relazione al livello di reddito di cui al precedente art. 4.1;
- c. d’ufficio, delle somme eventualmente dovute all’Azienda a qualsiasi titolo.

ART. 4.3 - SERVIZI ABITATIVI - DISPONIBILITA'

L'A.DI.S.U. - Salerno per l'anno accademico 2011/2012 mette a disposizione le residenze universitarie che saranno destinate all'utilizzazione da parte degli studenti per un periodo di mesi dieci, dal 15 settembre 2011 al 15 luglio 2012.

Per motivi di forza maggiore l'A.DI.S.U. - Salerno si riserva di modificare la data di apertura o di chiusura.

Il Regolamento delle Residenze Universitarie, allegato al presente Bando si considera noto ed accettato con la conferma della domanda di borsa di studio.

ART. 5 - ATTESTAZIONE ISEE PER I REDDITI DELL'ANNO 2010

ART. 5.1 - RILASCIO E CRITERI

1. Gli studenti che intendono richiedere, per l'a.a. 2011/2012, i servizi erogati dall'A.DI.S.U. - Salerno dovranno munirsi in tempo utile, con le modalità di seguito indicate, dell'Attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Al fine di ottenere tale attestazione, lo studente o un suo familiare deve produrre la Dichiarazione Sostitutiva Unica, così come prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 e successive integrazioni e modificazioni, presso:

- i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) presenti sul territorio nazionale;
- il proprio **Comune di residenza**;
- una sede **INPS**.

2. Il possesso dei requisiti relativi alle condizioni reddituali, così come individuati dal precedente art. 3, deve essere documentato attraverso l'**attestazione ISEE**, rilasciata dai competenti Uffici dietro esibizione della **DSU** (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge, con le conseguenze connesse nel caso fosse mendace o non veritiera.

La suddetta DSU, indispensabile per il rilascio dell'attestazione ISEE, deve riportare necessariamente l'indicazione (barrando la casella corrispondente) che la prestazione che si intende richiedere è: "**Prestazioni del diritto allo studio universitario**".

Maggiori e più dettagliate informazioni sono reperibili sul sito:

http://www.inps.it/Servizi/ISEE/Informazioni/html/Isee_file/frame.htm

3. **A pena di esclusione dal Concorso** l'attestazione ISEE deve essere presente negli archivi INPS entro:

- le **ore 24.00 del 1 agosto 2011** per gli studenti iscritti agli anni successivi che presentano istanza di partecipazione entro il 1 agosto 2011;
- le **ore 24.00 del 29 agosto 2011** per gli studenti iscritti ai primi anni che presentano istanza di partecipazione entro il 29 agosto 2011;
- le **ore 24.00 del 28 ottobre 2011** per gli studenti che presentano istanza di partecipazione entro il 28 ottobre 2011.

Si ricorda che i CAF e gli altri Uffici deputati a ricevere la richiesta d'attestazione ISEE hanno, per legge, 10 gg. di tempo per inviare i dati agli archivi INPS. Per tali motivi si suggerisce di richiederne il rilascio nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del Bando e, comunque, in tempo per consentirne l'acquisizione mediante flussi di dati informatici dal sistema degli archivi INPS.

4. L'A.D.I.S.U. - Salerno e l'Università degli Studi di Salerno declinano ogni responsabilità per il mancato reperimento dei dati negli archivi INPS alle date sopra indicate, per cause imputabili agli Uffici preposti al rilascio dell'attestazione o ai candidati stessi.

Il rilascio dell'attestazione ISEE deve essere richiesto da tutti i candidati, anche se il loro reddito non è mutato rispetto all'anno 2009 e se ne hanno già fatto richiesta per lo scorso anno per una qualsiasi altra esigenza.

L'attestazione deve essere riferita ai redditi prodotti **nell'anno di imposta 2010** da tutti i componenti il nucleo familiare del candidato. **Il riferimento al reddito di anni diversi dal 2010 o l'assenza dell'anno di riferimento, sia pure per uno solo dei componenti che sia titolare di reddito, è motivo di esclusione dal concorso.** Laddove esistano redditi prodotti dai germani (fratelli e sorelle) del candidato nell'anno di imposta 2010, il calcolo dell'ISEE deve essere effettuato tenendone conto nella misura totale (100 per cento). La riduzione nella misura del 50%, come previsto dall'art. 5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001, viene effettuata in automatico dall'Azienda.

Il reddito e il patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare percepiti all'estero nel corso del 2010 devono essere valutati sulla base del cambio medio del 2010; il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2010, deve essere valutato solo nel caso di fabbricati e deve essere considerato sulla base del valore di € 500,00 al metro quadrato.

La DSU e l'attestazione ISEE devono essere compilate senza errore alcuno, in particolare per quanto attiene ai dati anagrafici dei soggetti presenti in tali documenti, ai loro Codici Fiscali e ai redditi prodotti; ciò al fine di consentire all'Azienda sollecite e compiute operazioni di verifica ed elaborazione dei dati. L'attestazione ISEE deve essere richiesta in tempo utile perché i dati siano acquisibili mediante flussi di dati informatici dagli archivi INPS entro le date precedentemente indicate. La DSU costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge e quindi perseguibile, se non veritiera.

La scala di equivalenza riportata nell'attestazione ISEE deve essere calcolata in base al numero di componenti il "nucleo familiare d'origine". Il valore di detta scala potrà essere incrementato secondo quanto previsto dall' art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i.. Le maggiorazioni vanno documentate a richiesta dell'Azienda, **a pena eliminazione** dal calcolo della scala di equivalenza del valore delle maggiorazioni stesse.

5. Ai fini del concorso e della valutazione del reddito, il "nucleo familiare di origine" sarà quello risultante alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva (DSU/ISEE), così come definito ai sensi del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, e s.m.i., art. 1 bis e pertanto composto:

- dal richiedente;
- dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e dai figli a loro carico;
- dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o separazione;
- da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, anche se non legati da vincolo di parentela;
- da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

Il candidato, nel caso previsto dal successivo art. 5.3, è obbligato a chiedere il rilascio dell'attestazione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 bis delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000, che così recita: "In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di

mantenimento del richiedente". Gli Uffici preposti al rilascio (CAF, Comune o altri) sono obbligati per legge a soddisfare la richiesta del candidato finalizzata agli scopi di cui sopra.

6. Le autodichiarazioni relative al reddito saranno successivamente sottoposte a controllo tramite il sistema "Siatel v2.0 - PuntoFisco" dell'Agenzia delle Entrate; pertanto, eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci potranno essere perseguite come per legge.

ART. 5.2 - NUCLEO FAMILIARE DEL CANDIDATO ISCRITTO A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Il nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca è formato, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPCM 9 aprile 2001 e dell'art. 3, comma 2-bis del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai genitori del candidato e dai soggetti a loro carico. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano i requisiti di cui al successivo art. 5.4.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai successivi artt. 5.3 e 5.3.1.

ART. 5.3 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2010 NON HA PRODOTTO REDDITI

1. Per poter inserire in graduatorie coloro che dichiarano di non aver prodotto alcun reddito nel 2010, **ovvero abbiano un Indicatore Situazione Reddituale (ISR) nullo**, è necessario conoscere, a garanzia di tutti i candidati, su quali proventi costoro abbiano potuto contare anche per affrontare gli studi.

Ciò premesso, il candidato deve, **a pena di esclusione dal concorso**, farsi rilasciare un'attestazione ISEE congiunta nella quale vanno riportati:

- a.** tutti i componenti del nucleo familiare dello studente, anche se non hanno percepito alcun reddito;
- b.** tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto che ha provveduto al sostentamento del candidato e del suo nucleo familiare.

In tal caso, il calcolo del parametro della scala di equivalenza sarà rapportato al numero complessivo dei componenti i due nuclei familiari.

2. Come già chiarito nel precedente **art. 5.1**, in questo caso, gli interessati hanno il diritto di pretendere dagli Uffici competenti per materia che venga loro rilasciata l'attestazione **ISEE** con riferimento a tutti i componenti e a tutti i redditi dei due nuclei familiari. Gli Uffici di cui sopra hanno l'obbligo di adempiervi, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per effetto dell'art. 3 delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000.

Esempio: *Lo studente che nella DSU, e quindi nell'attestazione ISEE, non ha alcun reddito da dichiarare per l'anno 2010 attribuibile ai componenti del proprio nucleo familiare d'origine (perché ad esempio disoccupati) deve, comunque, dichiarare il reddito prodotto nell'anno 2010 dal soggetto (parente o altro) che ha provveduto a sostenere economicamente il nucleo familiare dello studente stesso. Il CAF, il comune o altro ufficio competente in materia, è obbligato a rilasciare l'attestazione ISEE congiunta.*

Lo studente, inoltre, all'atto della compilazione della domanda di partecipazione al concorso, **dovrà indicare**, nel riquadro relativo ai componenti del proprio nucleo familiare, **i dati anagrafici di tutti coloro che risultano nell'attestazione ISEE congiunta.**

ART. 5.3.1 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2010 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)

Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare del candidato abbia usufruito, nell'anno d'imposta 2010, esclusivamente di redditi o rendite esenti IRPEF (*rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte; talune borse di studio; pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; talune pensioni; indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli anziani; pensioni sociali; compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a quanto stabilito dalle leggi in materia; assegni sociali, assegno di mantenimento per i figli etc.*), lo studente, pena l'**esclusione dal concorso**, dovrà:

- a. richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2010, **sebbene a valore zero**;
- b. documentare le condizioni sopraindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 15.2, improrogabilmente **entro il 1 agosto 2011 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 29 agosto 2011 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 28 ottobre 2011 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).**

ART. 5.4 - CANDIDATI "AUTONOMI" DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 3 del DPCM 9 Aprile 2001, i candidati che vivono da soli o in un nucleo familiare diverso da quello di origine, così come individuato dal precedente art. 5.1, possono essere considerati "**autonomi**" soltanto se in possesso di **tutti** i seguenti requisiti:

- a. aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- b. occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine;
- c. aver prodotto, da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso, redditi da lavoro dipendente o assimilato non inferiori a € **6.500,00** (euro seimilacinquecento/00), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;
- d. aver fiscalmente dichiarato il proprio reddito.

In assenza anche di una sola delle sopraccitate condizioni, il candidato non potrà essere considerato autonomo.

In tal caso, l'attestazione ISEE deve essere riferita ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2010 dai componenti il nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui eventualmente gode il candidato. Lo studente, inoltre, nel modulo di partecipazione al concorso, deve indicare, nel riquadro relativo ai componenti il nucleo familiare, i dati anagrafici di tutti coloro che risultano nell'attestazione ISEE 2010.

2. Nel caso in cui i redditi del nucleo familiare di origine siano pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.3 e 5.3.1.

La presente norma non è applicabile agli studenti con cittadinanza straniera, i quali devono attenersi a quanto previsto dagli artt. 5.12 e 15.8.

Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.3, improrogabilmente **entro il giorno 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).

In mancanza di documentazione, il candidato sarà valutato alla stregua dei criteri del bando ed eventualmente escluso.

ART. 5.5 - CANDIDATI INSERITI IN UN NUCLEO FAMILIARE DIVERSO DA QUELLO DI ORIGINE

I candidati che convivono, seppure da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di origine (vedi art. 5.1), anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad esempio nonni, zii, etc.) e che non rientrano nella fattispecie di cui al precedente art. 5.4 (candidato “autonomo”) devono, **a pena di esclusione dal concorso**, produrre una DSU (per il rilascio dell’attestazione ISEE) che sia riferita congiuntamente ai redditi prodotti nell’anno d’imposta 2010:

- a. dai propri genitori e da tutti coloro che risultano, dallo stato di famiglia, quali componenti del nucleo familiare di origine, anche se non legati da vincolo di parentela;
- b. dal candidato stesso;
- c. da altri soggetti che con lui convivono, anche se non sono a lui legati da vincolo di parentela.

ART. 5.6 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI

1. In caso di **separazione o divorzio**, il candidato che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore che percepisce per lui gli assegni di mantenimento deve integrare, nel richiedere il rilascio dell’attestazione ISEE, **a pena di esclusione dal concorso** e ai sensi dell’art. 5 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001, i redditi prodotti nell’anno d’imposta 2010 da tutti i componenti il nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento con quelli prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare con il quale convive.

Nel caso in cui i redditi del nucleo familiare risultino, da attestazione ISEE, pari a zero perché costituiti esclusivamente dagli assegni destinati al mantenimento della prole stabiliti in sentenza, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dal precedente art. 5.3.1.

2. In assenza di separazione legale o divorzio o di qualsiasi altro provvedimento del giudice, come **nel caso della separazione di fatto**, se i genitori fanno parte di due diversi nuclei familiari, **il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori**, a meno che sussista la condizione di abbandono del coniuge che sia accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, comunque, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

3. Nel caso di **affidamento a terzi**, a seguito di provvedimento del Tribunale che dispone la decadenza di uno o di entrambi i genitori dalla potestà sui figli, il candidato dovrà, **a pena di esclusione dal concorso**, farsi rilasciare un’attestazione ISEE nella quale, oltre all’interessato, vanno riportati tutti i componenti il nucleo familiare del soggetto a cui lo stesso è stato affidato.

4. Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.4, improrogabilmente **entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell’art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).

In mancanza di documentazione, il candidato sarà valutato alla stregua dei criteri del bando ed eventualmente escluso.

Il candidato che per gli a.a. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall’Azienda, qualora non siano sopravvenute modifiche della propria condizione, è esonerato dall’obbligo di cui sopra.

Il candidato è, comunque, tenuto a dichiarare tale condizione nella domanda on-line, nonché ad indicare di aver già presentato la relativa documentazione in uno degli anni accademici precedenti.

ART. 5.7 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI

I candidati orfani di uno o di entrambi i genitori sono tenuti a dichiarare tale condizione nella domanda on-line.

In mancanza della suddetta indicazione, lo studente sarà valutato alla stregua dei criteri del presente Bando ed eventualmente escluso.

Se il candidato è **orfano di entrambi i genitori** la valutazione delle sue condizioni economico-patrimoniali per l'inserimento in graduatorie dipende esclusivamente dai redditi di cui egli abbia goduto nell'anno di imposta 2010, a qualsiasi titolo, indipendentemente dalla presenza delle condizioni richieste dall'art. 5.4 per la sussistenza della condizione di "autonomo".

Qualora tali redditi siano pari a zero, il candidato deve attenersi, pena l'esclusione dal concorso, a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.3 e 5.3.1.

ART. 5.8 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE

I candidati figli di genitori single dovranno dichiarare obbligatoriamente tale condizione nella domanda on-line.

In mancanza della suddetta indicazione, lo studente sarà valutato alla stregua dei criteri del presente Bando ed eventualmente escluso.

I candidati inseriti nel nucleo familiare del genitore single dovranno richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti da tutti i componenti il suddetto nucleo familiare.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.3 e 5.3.1.

ART. 5.9 - CANDIDATI CONIUGATI O VEDOVI

I candidati coniugati o vedovi dovranno obbligatoriamente dichiarare tale condizione nella domanda on-line.

In mancanza della suddetta indicazione, lo studente sarà valutato alla stregua dei criteri del presente Bando ed eventualmente escluso.

I candidati che abbiano regolarmente contratto matrimonio devono farsi rilasciare l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2010 da tutti i componenti il nucleo familiare convenzionale formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale contratto, cui appartiene necessariamente anche il coniuge che risultasse a carico IRPEF di un'altra persona.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.3 e 5.3.1.

ART. 5.9.1 - CANDIDATI SEPARATI O DIVORZIATI

1. In caso di **separazione legale o divorzio** il candidato dovrà dichiarare in DSU, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. i del DPR 917/1986, i redditi derivanti dall'assegno di mantenimento, se ne ha diritto.

Il candidato è, inoltre, tenuto a dichiarare gli eventuali altri redditi di cui abbia goduto nell'anno di imposta 2010 o, in assenza, dovrà attenersi a quanto stabilito dagli artt. 5.3 e 5.3.1.

2. In caso di **separazione di fatto**, i redditi del candidato e del coniuge vanno comunque sommati.

3. Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.5, improrogabilmente **entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).

Il candidato che, per gli a.a. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Azienda, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di documentazione di cui sopra.

Il candidato è comunque tenuto a dichiarare tale condizione nella domanda on-line, nonché ad indicare di aver già presentato la relativa documentazione negli anni accademici precedenti.

In mancanza di documentazione, il candidato sarà valutato alla stregua dei criteri del bando ed eventualmente escluso.

ART. 5.10 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ

1. I candidati che rivestono lo status di “**religioso in comunità**” e che non siano “autonomi” ai sensi del precedente art. 5.4, devono richiedere il rilascio di un'attestazione ISEE riferita alla somma dei redditi prodotti dai componenti la Comunità in cui vivono ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.

2. La condizione sopraindicata deve essere documentata, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.6, **improrogabilmente entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).

3. Il candidato che appartiene ad una comunità religiosa nella quale tutti i componenti hanno fatto **voto di povertà** dovrà, **pena l'esclusione dal concorso**:

- a. richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2010, sebbene a valore zero;
- b. documentare la condizione sopraindicata nei modi e termini di cui al successivo art. 15.6, **improrogabilmente entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).

4. Il candidato che, per gli a.a. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/11, abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Azienda, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di documentazione di cui sopra.

In mancanza di documentazione, il candidato sarà valutato alla stregua dei criteri del bando ed eventualmente escluso.

ART. 5.11 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE

Per candidati ai quali è stato riconosciuto lo status di “**rifugiato politico**” o “**apolide**” la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali viene effettuata alla stregua di quanto disposto dall'art. 3, limitatamente ai redditi ed al patrimonio esistenti in Italia.

Lo status di “rifugiato politico” o “apolide” deve essere documentato, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.7, **improrogabilmente entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).

In mancanza di documentazione, il candidato sarà valutato alla stregua dei criteri del bando ed eventualmente escluso.

ART. 5.12 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL'ITALIA) E NON UE

In fase di compilazione del modulo/domanda questi candidati devono compilare gli appositi campi. Devono, inoltre, presentare la documentazione indicata nell'art. 15.8 del presente bando **improrogabilmente entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).

In mancanza di documentazione, il candidato sarà valutato alla stregua dei criteri del bando ed eventualmente escluso.

ART. 5.13 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU (BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO)

La norma di cui al precedente art. 5.12 è applicabile anche agli studenti che provengono dai Paesi cd. BISU.

Costoro sono tenuti, altresì, a depositare, a comprova dell'autocertificazione, **improrogabilmente entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data) la documentazione indicata dall'art. 15.9.

In mancanza di documentazione, il candidato sarà valutato alla stregua dei criteri del bando ed eventualmente escluso.

ART. 6 - REQUISITI DI MERITO - CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, il candidato deve essere in possesso anche del requisito del merito, come definito dagli articoli 3, 4 e 6 del DPCM 9.4.2001, ed esplicitato nei seguenti articoli.

ART. 6.1 - TIPOLOGIA DEI CORSI DI STUDIO - ANNO DI "PRIMA IMMATRICOLAZIONE"

Ai fini del presente articolo sono da considerarsi come appartenenti allo stesso tipo i seguenti "**corsi di studio**":

1. Corsi di "tipo A":

- a.** corsi di laurea;
- b.** corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- c.** diplomi accademici di primo livello (per gli iscritti ai Conservatori).

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2011/2012 a questo tipo di corsi per "*anno di prima immatricolazione*" si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta ad uno di tali corsi presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

2. Corsi di "tipo B":

- a.** corsi di laurea magistrale;
- b.** diplomi accademici di secondo livello (per gli iscritti ai Conservatori).

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2011/2012 a questo tipo di corsi per "*anno di prima immatricolazione*" si intende l'anno accademico in cui ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

3. Corsi di “**tipo C**”:

- a. scuole di specializzazione obbligatorie per l’esercizio della professione (escluse quelle di area medica ex d.lgs. n. 368/1999);
- b. corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 210/1998).

In questo caso, per “*anno di prima immatricolazione*” si intende l’anno accademico in cui ci si è iscritti per la prima volta rispettivamente ad una scuola di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione o ad un corso di dottorato di ricerca.

Per l’accesso al concorso il candidato iscritto ad uno dei suddetti tipi di corso deve possedere i requisiti di merito di seguito indicati.

ART. 6.2 - CANDIDATI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO, DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PROFESSIONE, DI DOTTORATO DI RICERCA E DI CONSERVATORIO.

1. Possono partecipare al concorso, nei termini già specificati dai precedenti artt. 1.1 e 1.2, gli studenti iscritti **per la prima volta**:

- a. al primo anno di un corso di “**tipo A**”;
- b. al primo anno di un corso di “**tipo B**”;
- c. al primo anno di corsi di **tipo “C”**.

2. Sono esclusi dalla partecipazione gli iscritti ai corsi di specializzazione dell’area medica di cui al d.lgs. n. 368/1999.

3. Per i candidati indicati al punto 1 l’inserimento in graduatoria e la posizione all’interno della stessa sono determinati esclusivamente dai requisiti di reddito posseduti.

4. Agli studenti iscritti al **primo anno** la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento, entro il 10 agosto 2012, di un livello minimo di merito di 20 crediti.

La borsa è **revocata** agli studenti iscritti al primo anno di tali corsi i quali, entro il 30 novembre 2012, non abbiano conseguito almeno 20 crediti, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.1.

In casi eccezionali, debitamente documentati, il termine del 30 novembre 2012 può essere differito di non oltre tre mesi, per il conseguimento del livello minimo di merito richiesto, al fine di evitare la revoca.

5. Il numero dei crediti sarà verificato in automatico, senza alcuna richiesta del candidato, mediante il sistema informatico in uso. Le modalità di corresponsione della borsa di studio per idonei assegnatari iscritti al “primo anno” sono regolamentate dal successivo art. 14 relativo all’anticipo ed al saldo delle borse stesse.

6. In caso di revoca, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti devono essere restituiti secondo le modalità previste dal presente bando, entro sei mesi dalla data della notifica della revoca, con possibilità di definire accordi intesi a procedere al recupero anche su base rateale.

ART. 6.3 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

ART. 6.3.1 - REQUISITI MERITO

1. Possono partecipare al concorso, nei termini già specificati dai precedenti artt. 1.1 e 1.2, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di un corso di laurea, di un corso di laurea specialistica o magistrale, di un corso di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico.

2. A decorrere dall’anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) ed entro il 10 agosto 2011, i candidati devono, inoltre, aver conseguito un numero di crediti formativi, che dovranno essere regolarmente registrati negli archivi informatici dell’Università entro il suddetto termine, salvo quanto disposto dall’art. 1.3 per gli studenti partecipanti al programma SOCRATES/ERASMUS, nella misura di seguito precisata:

A. se iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Salerno o di Diploma Accademico di I livello dei Conservatori di Musica di Avellino o di Salerno:

- a. n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b. n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c. n. 135 crediti se iscritti al VII semestre;

B. se iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico:

- a. n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b. n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c. n. 135 crediti se iscritti al quarto anno;
- d. n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
- e. n. 245 crediti se iscritti al sesto anno, ove previsto;
- f. n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, se iscritti ad un "*ulteriore semestre*";

C. se iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale dell'Università degli Studi di Salerno o di Diploma Accademico di II livello dei Conservatori di Musica di Avellino o di Salerno:

- a. n. 30 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b. n. 80 crediti se iscritti ad un "*ulteriore semestre*".

D. Per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale (biennale) ai suddetti crediti vanno aggiunti gli eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto ai 180 necessari per il completamento del corso di laurea.

Detti maggiori crediti, conseguiti in eccesso nel precedente corso di studio, saranno considerati solo ai fini della collocazione in graduatoria, fermo restando che la votazione media viene calcolata con riferimento ai suddetti n. 30 o ai n. 80 crediti.

3. I crediti conseguiti all'interno del progetto Erasmus, o di altri progetti di **mobilità internazionale**, sono validi ai fini del calcolo del merito se superati e regolarmente convalidati dalla Facoltà di appartenenza entro il 10 agosto 2011.

Gli studenti iscritti o in attesa di iscrizione che, nell'ambito del programma SOCRATES/ERASMUS, hanno conseguito o conseguiranno crediti formativi presso Atenei stranieri nel periodo 11/08/2010 - 10/08/2011, qualora gli stessi non siano stati già riconosciuti dalla Facoltà di appartenenza e, quindi, riportati nella propria carriera, sono tenuti ad indicare tale situazione all'atto della compilazione della domanda. Tali studenti, pertanto, saranno collocati in graduatorie provvisorie, definitive e assestate I con lo status di "sospeso". Nel mese di marzo 2012 sarà effettuato un controllo sulla carriera di detti studenti e, se aventi diritto, saranno inclusi nei successivi mandati di pagamento.

ART. 6.3.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Quanto alla **durata della concessione del beneficio**, i candidati iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico non devono aver superato, a partire dall'**anno di prima immatricolazione** e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2011/2012:

- a. se iscritti a corsi di laurea triennale, un periodo massimo di iscrizione di sette semestri;
- b. se iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;

c. se iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale (biennale), un periodo di cinque semestri.

2. Gli studenti che siano stati iscritti, presso altre Istituzioni di livello universitario, ad un corso di studio di livello pari a quello a cui intendono iscriversi per l'a.a. 2011/2012, sono tenuti ad indicare tale circostanza all'atto della compilazione della domanda. Tali studenti, pertanto, saranno collocati nelle graduatorie provvisorie, definitive e I assestate con lo status di "sospeso". Nel mese di marzo 2012 sarà effettuato un controllo sulla carriera di detti studenti e, se aventi diritto, saranno inclusi nei successivi mandati di pagamento.

3. Sono esclusi dal concorso i candidati già in possesso di un titolo universitario, sia del cd. "Nuovo Ordinamento" sia del cd. "Vecchio Ordinamento", che sia di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di laurea che frequenteranno nell'a.a. 2011/2012.

4. Qualora l'anno di iscrizione dovesse risultare superiore a quello di permanenza (es. *iscrizione al II anno con un solo anno di permanenza*) questi ultimi saranno considerati uguali agli anni di iscrizione (es. *lo studente iscritto al II anno sarà valutato come se avesse almeno due anni di permanenza*).

ART. 6.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, DI DOTTORATO DI RICERCA

1. Gli iscritti ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 210/1998, devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti didattici.

2. Quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione o iscrizione (vedi art. 6.1), un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

3. Gli studenti che siano **già in possesso di un titolo** conseguito al termine di un corso di specializzazione obbligatoria per l'esercizio alla professione o ad un corso di dottorato di ricerca presso altre istituzioni universitarie **sono tenuti ad indicare tale circostanza** all'atto della compilazione della domanda. In tal caso, si applicheranno, nei loro confronti, le disposizioni di cui all'art. 18, lett. c) del Bando di Concorso.

ART. 6.5 - CANDIDATI CHE HANNO EFFETTUATO VARIAZIONI DI CARRIERA (PASSAGGIO, RINUNCIA, DECADENZA, ABBREVIAZIONE DI CORSO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEIO)

1. Per i candidati che in anni accademici precedenti hanno effettuato un **passaggio** da un corso di studi di "**tipo A**" (art. 6.1) ad un altro corso dello stesso "**tipo A**", il numero di crediti previsti nel piano di studi statutario (indicato con **NCT** nella formula per il calcolo dell'indice di merito **IM** nell'art. 8) ed il numero dei crediti dovuti (indicato con **NCD** nella medesima formula) sono quelli previsti per il totale di anni di permanenza all'Università a decorrere dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1).

In tal caso, il numero di crediti maturati al **10 agosto 2011** (**NC** nella formula per il calcolo dell'indice di merito **IM** nell'art. 8) è comprensivo dei crediti relativi ad esami convalidati, anche se conseguiti nella pregressa carriera universitaria, purché regolarmente registrati negli archivi informatici dell'Università, così come previsto anche dalla Programmazione Annuale approvata dalla Giunta Regionale della Campania.

2. Il calcolo dell'indice di merito viene effettuato con le modalità sopra illustrate anche nell'ipotesi di studenti che:

- a. hanno effettuato un passaggio da un corso di studi di "**tipo B**" (art. 6.1) ad un altro dello stesso "**tipo B**";
- b. nel corso della loro carriera hanno effettuato un trasferimento da altro Ateneo;
- c. nel corso della loro carriera risultino rinunciatari o decaduti dagli studi, qualora gli siano

stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria;

- d. avendo conseguito la laurea, si iscrivono ad un corso di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, beneficiando di abbreviazione di corso.

3. Nel caso di candidati **rinunciatori** o **decaduti** ai quali non siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria, il numero di crediti previsti nel piano di studi statutario (**NCT**) e il numero dei crediti dovuti (**NCD**), sono quelli previsti per il totale di anni di permanenza all'Università, a decorrere dall'anno di iscrizione al nuovo corso di studi dalla rinuncia o decadenza.

4. Non sono ammessi al concorso i candidati che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, **una borsa di studio per lo stesso anno di corso di pari livello** per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente Bando.

5. Gli studenti che per l'anno accademico 2011/2012 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo di quello dal quale provengono non sono ammessi al concorso. Essi potranno partecipare dall'anno accademico successivo.

ART. 6.6 - CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE

Ai sensi dell'art. 8, commi 4, 5, 6 e ss, del DPCM 9 aprile 2001, il periodo di interruzione degli studi, in caso di ricongiungimento della carriera, non viene preso in considerazione e non incide, quindi, negativamente sul conseguimento del requisito del merito se tra l'inizio e la fine di detto periodo non siano stati compiuti atti di carriera universitaria (cambio di corso, presentazione piano di studi, sostenimento esami, ecc.). Il periodo di interruzione non viene, inoltre, preso in considerazione in ciascuno dei seguenti casi:

- a. se lo studente non ha versato le tasse di iscrizione per almeno due anni accademici;
- b. per lo svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile (un anno);
- c. per la nascita di ogni figlio, nel caso di studentesse (un anno);
- d. per infermità gravi e prolungate del candidato, debitamente certificate.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli studenti rinunciatori o decaduti che si reimmatricolano.

ART. 7 – STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ

Il presente articolo regola la partecipazione al concorso degli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla legge n. 118/1971, alla legge n. 104/1992, alla legge n. 53/2000 e al d.lgs. n. 151/2001 o che siano invalidi in misura non inferiore al 66%.

ART. 7.1 - REQUISITI DI MERITO

1. I candidati diversamente abili, con invalidità non inferiore al 66%, sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari, ma sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Per l'accesso al concorso devono possedere i requisiti di merito indicati al comma 2.

2. I candidati diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% devono maturare, entro il **10 agosto 2011**, un numero di crediti ridotto del 40% rispetto al numero indicato per gli anni successivi dall'art. 6.3.1 e, per i primi anni, dall'art. 6.2.

3. Per i candidati diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% che risulteranno vincitori "concessi" del concorso (coloro cioè la cui posizione in graduatorie rientrerà all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione) potrà essere prevista, compatibilmente con eventuali risorse aggiuntive stanziata dalla Regione Campania, un incremento della borsa di studio pari al 100% di quella spettante.

4. Non si applicano agli studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% le condizioni regolamentate dai successivi artt. 14 e 14.2.

ART. 7.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Quanto alla **durata della concessione del beneficio, ai fini dell'assegnazione di borse di studio, di contributi per mobilità internazionale e di servizi abitativi**, i candidati non devono aver superato, a partire **dall'anno di prima immatricolazione** (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2011/2012:

- a. un periodo massimo di iscrizione di **nove semestri** se iscritti a **corsi di laurea**;
- b. un periodo pari alla **durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri** se iscritti a **corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico**;
- c. un periodo di **sette semestri** se iscritti a **corsi di laurea specialistica o magistrale**.

ART. 7.3 - SERVIZI ABITATIVI

Gli studenti diversamente abili che necessitano di interventi particolari, quali, ad esempio, la presenza di un accompagnatore in alloggio, devono segnalare per iscritto tali esigenze al momento della consegna dell'alloggio.

Allo studente con disabilità risultato assegnatario di alloggio può essere richiesta una integrazione tariffaria per l'ospitalità dell'eventuale accompagnatore che potrà richiedere un monolocale adiacente a quello del disabile al momento dell'accettazione del posto alloggio. La fruizione del servizio mensa da parte dell'accompagnatore è disciplinato dal Regolamento per il Rilascio del Tesserino Magnetico e per l'Accesso al Servizio di Ristorazione per l'a.a. 2011/2012.

ART. 8 - INDICE DI MERITO

L'indice di merito (**IM**) viene calcolato sulla base della seguente formula:

$$IM = \{[(NC-NCD):(NCT-NCD)] + [(VM-(K \times 12)-18):12]\} + 2$$

dove:

NC = numero dei crediti conseguiti **entro il 10 agosto 2011**;

NCD = numero dei crediti dovuti ai sensi art. 6.3.1 del presente Bando;

NCT = numero dei crediti previsti nel piano di studi statutario;

VM = votazione media riportata negli esami superati, così come comunicata dagli Uffici di Segreteria;

K = coefficiente che assume valore **1** per gli studenti che usufruiscono di "bonus" e valore **0** per quelli che non ne usufruiscono.

ART. 9 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO

1. In applicazione dell'art. 6, comma 6 del DPCM 9 aprile 2001 e dell'art. 16.12 della Programmazione Regionale, per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui al precedente art. 6.3, allo studente iscritto ad un corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale (biennale), **verrà assegnato in automatico** (per i partecipanti a concorsi precedenti, sulla base della posizione memorizzata elettronicamente) un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, pari a:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il terzo anno accademico;

- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il quarto anno accademico e per anni successivi.

2. La quota parte non fruita del bonus può essere utilizzata negli anni accademici successivi, ma in nessun caso per un numero di bonus superiore a quello per l'anno accademico nel quale ne hanno beneficiato per la prima volta.

Il "bonus" maturato e non fruito nel corso di laurea, per un massimo di 15 (quindici) crediti, può essere utilizzato per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui al precedente art. 6.3.1, dal candidato iscritto agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica o magistrale (biennale).

3. Per gli studenti che fruiscono del "bonus", il termine "NC" nel calcolo dell'indice di merito (**IM** nella formula dell'art. 8) non terrà conto dei crediti assegnati a titolo di "bonus" dall'Azienda. I candidati, dunque, che risulteranno "idonei" per effetto dei "bonus" saranno collocati nelle graduatorie di riferimento in posizione successiva a quella dei candidati, con pari punteggio, che non hanno fruito di crediti a titolo di "bonus".

6. A parità di punteggio relativamente al merito, quindi, gli studenti che non hanno usufruito del bonus prederanno in graduatorie coloro che se ne sono avvalsi.

ART. 10 - GRADUATORIE - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE

ART. 10.1 - TIPOLOGIA DELLE GRADUATORIE

1. L'esito del concorso verrà definito attraverso la compilazione dei seguenti tipi di graduatorie:

- Graduatorie **Provvisorie**
- Graduatorie **Definitive**
- Graduatorie **I Assestate**
- Graduatorie **II Assestate**

ognuna delle quali redatta secondo i criteri fissati ai successivi artt. 10.2 e 10.3 e distinta in:

- a. graduatoria unica riservata ai candidati **iscritti per la prima volta al primo anno;**
- b. graduatorie riservate ai candidati **iscritti ad anni successivi al primo.**

2. Le **graduatorie provvisorie** saranno elaborate sulla base dei dati prelevati dagli archivi dell'INPS e dell'Università, nonché, per gli studenti iscritti al Conservatorio, della documentazione, comprensiva anche dei dati relativi al merito, rilasciata dallo stesso.

3. Ultimate le verifiche conseguenti all'inoltro di eventuali **istanze di rettifica** avverso gli esiti delle graduatorie provvisorie (vedi art. 11), saranno pubblicate le **graduatorie definitive** nelle quali saranno, tra l'altro, inseriti i candidati provenienti da altri atenei la cui istanza sia pervenuta dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Si precisa che si procederà d'ufficio all'allineamento dei dati di merito (**avvenuta iscrizione, regolare pagamento delle tasse di iscrizione e della tassa regionale, crediti conseguiti, media riportata, etc.**).

4. Avverso le graduatorie definitive e assestate gli interessati potranno ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse (vedi art. 10.4.3).

5. Gli studenti che effettuano **passaggi di facoltà, di corso di laurea o di ordinamento** potranno vedere modificata, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, la propria posizione a seguito delle opportune verifiche di merito da parte dei competenti uffici dell'Università degli Studi di Salerno e/o dei Conservatori.

6. I criteri che soppntendono alla redazione delle graduatorie sono quelli indicati nei successivi articoli.

ART. 10.2 - GRADUATORIE UNICHE RISERVATE A STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO

1. Ogni tipo di graduatoria, così come individuata al precedente art. 10.1, relativa agli studenti **iscritti al primo anno** viene redatta senza distinzione tra tutti i corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, laurea specialistica o magistrale (biennale), di specializzazione, di dottorato di ricerca e del Conservatorio ed è ordinata in modo crescente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 3. I candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5.3.1 vengono collocati in graduatoria sulla base di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a zero.

2. In caso di parità dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la precedenza sarà data al candidato più giovane di età.

3. Nella suddetta graduatoria unica sarà assicurata almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a tutti i corsi di studio di **“tipo A”** (almeno una per gli iscritti ai corsi di laurea, una a quelli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico), almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a corsi di studio di **“tipo B”** ed almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a ciascuno dei corsi di studio di **“tipo C”** (almeno una per gli iscritti alle scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione ed una per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca). Per l'individuazione dei tipi di corso si veda l'art. 6.1.

ART. 10.3 - GRADUATORIE RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SUDDIVISE PER CORSI DI LAUREA ED ANNO DI IMMATRICOLAZIONE

1. Le graduatorie dei candidati iscritti ad anni successivi al primo saranno compilate raggruppando i candidati per anno di prima immatricolazione e per corso di studi. In ognuno di questi raggruppamenti i candidati saranno collocati in ordine di indice di merito decrescente (art. 8) e di numero crescente di “bonus” assegnato (vedi art. 9).

2. In caso di parità di indice di merito nelle graduatorie si darà la precedenza, nell'ordine:
- a. alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare, in ordine crescente (per i candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5.3.1. la condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare è pari a zero);
 - b. agli idonei beneficiari al concorso per l'anno 2010/2011;
 - c. agli idonei non beneficiari al concorso per l'anno 2010/2011;
 - d. al più giovane di età;
 - e. alla maggiore distanza, valutata in chilometri, tra il luogo di residenza del concorrente e la sede dei corsi.

3. Per gli studenti che fruiscono del “bonus” (art. 9), il termine “NC” nel calcolo dell'indice di merito non tiene conto dei crediti assegnati a titolo di “bonus” dall'Ente. I candidati che, dunque, risulteranno “idonei” per effetto dei “bonus” saranno collocati nella graduatorie di competenza in posizioni successive a quella dei candidati, con pari punteggio, che non hanno fruito di crediti a titolo di “bonus”.

ART. 10.4 - PUBBLICAZIONE

ART. 10.4.1 – GRADUATORIE PROVVISORIE

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all'Albo dell'Università degli Studi di Salerno. Tale pubblicazione costituirà, ad ogni effetto, notifica agli interessati. Le graduatorie saranno altresì pubblicate all'Albo dell'A.D.I.S.U. - Salerno e sul sito dell'Università degli Studi di Salerno all'indirizzo: http://www3.unisa.it/AREAI/uff_dirittoallostudio/borse_di_studio/index nonché sul sito dell'A.D.I.S.U.: <http://www.adisu.sa.it> secondo scadenze diversificate, così come indicato nel successivo art. 10.4.3.

Ogni avviso concernente il presente Bando sarà pubblicato con le stesse modalità; anche tale pubblicazione equivale a notifica, ad ogni effetto, a tutti gli interessati.

ART. 10.4.2 – GRADUATORIE DEFINITIVE E ASSESTATE

Le graduatorie Definitive e Assestate saranno pubblicate all'Albo dell'A.D.I.S.U. – Salerno. Tale pubblicazione costituirà, ad ogni effetto, notifica agli interessati. Le graduatorie saranno altresì pubblicate sul sito dell'A.D.I.S.U.: <http://www.adisu.sa.it>, nonché sul sito dell'Università degli Studi di Salerno all'indirizzo: [http://www3.unisa.it/AREAIMI/uff_dirittoallostudio/borse di studio/index](http://www3.unisa.it/AREAIMI/uff_dirittoallostudio/borse_di_studio/index) secondo scadenze diversificate, così come indicato nel successivo art. 10.4.3.

Ogni avviso concernente il presente Bando sarà pubblicato con le stesse modalità; anche tale pubblicazione equivale a notifica, ad ogni effetto, a tutti gli interessati.

ART. 10.4.3 – TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico (che presentano domanda entro il 29 agosto 2011):

- a. graduatorie provvisorie entro il mese di settembre 2011;
- b. graduatorie definitive entro il mese di novembre 2011 con verifica della regolare iscrizione (regolare pagamento tasse) e delle carriere finalizzata alla conferma delle borse di studio e/o dell'idoneità e al pagamento della prima rata della borsa di studio entro il mese di dicembre 2011 o alla revoca della borsa o dell'idoneità ovvero ricorrendone i presupposti al mantenimento dello status di studente sospeso;
- c. graduatorie I assestate non previste, in quanto la verifica della regolare iscrizione (finalizzata al pagamento della I rata della borsa di studio entro il mese di dicembre 2011) avviene con quelle definitive ovvero le II Assestate per i soli studenti in attesa di iscrizione al primo anno di un corso di laurea magistrale (biennale) che non abbiano regolarizzato l'iscrizione entro il 28 ottobre 2011 avendo conseguito il titolo dopo il 31 luglio 2011;
- d. graduatorie II assestate successive alla verifica conclusiva della regolare iscrizione per i soli studenti collocati in graduatoria definitiva con lo status di "sospeso", nonché alla verifica delle carriere sia per gli studenti per i quali gli Uffici di Segreteria dell'Università degli Studi di Salerno abbiano comunicato variazioni di carriera (art. 6.5), sia per gli studenti che, in fase di domanda, hanno effettuato dichiarazioni riguardo la permanenza e l'Erasmus: prevista entro aprile 2012.

2. Per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (che presentano domanda entro il 1 agosto 2011):

- a. graduatorie provvisorie entro il mese di agosto 2011;
- b. graduatorie definitive entro il mese di settembre 2011;
- c. graduatorie I assestate entro il mese di ottobre 2011, con verifica della regolare iscrizione (regolare pagamento tasse) e delle carriere finalizzata alla conferma delle borse di studio e/o dell'idoneità e al pagamento della prima rata della borsa di studio entro il mese di dicembre 2011 o alla revoca della borsa o dell'idoneità ricorrendone i presupposti al mantenimento dello status di studente sospeso;
- d. graduatorie II assestate successive alla verifica conclusiva della regolare iscrizione e delle carriere degli studenti "sospesi", per tutti quelli di cui all'art. 1.4.1 e per gli studenti per i quali gli Uffici di Segreteria dell'Università degli Studi di Salerno abbiano comunicato variazioni di carriera (art. 6.5): previste entro aprile 2012.

3. Per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (che presentano domanda entro il 28 ottobre 2011):

- a. graduatorie provvisorie entro il mese di novembre 2011;

- b. graduatorie definitive entro il mese di dicembre 2011;
- c. graduatorie I assestate non previste in quanto la verifica della regolare iscrizione avviene con le graduatorie II assestate;
- d. graduatorie II assestate successive alla verifica conclusiva della regolare iscrizione (regolare pagamento tasse) e delle carriere per gli studenti risultati “sospesi”: previste entro aprile 2012.

4. Per gli studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione (che presentano domanda entro il 1 agosto 2011):

- a. graduatorie provvisorie entro il mese di agosto 2011;
- b. graduatorie definitive entro il mese di settembre 2011;
- c. graduatorie I assestate non previste, in quanto la verifica della regolare iscrizione avviene con le graduatorie II assestate;
- d. graduatorie II assestate, successive alla verifica conclusiva della regolare iscrizione (regolare pagamento tasse) e delle carriere per gli studenti risultati “sospesi”: previste entro aprile 2012.

5. Per gli studenti iscritti ai primi anni e ad anni successivi dei corsi di Diploma Accademico di primo e di secondo livello presso il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino ed il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno (che presentano domanda entro il 28 ottobre 2011):

- a. graduatorie provvisorie entro il mese di novembre 2011;
- b. graduatorie definitive entro il mese di dicembre 2011;
- c. graduatorie I assestate non previste in quanto la verifica della regolare iscrizione avviene con le graduatorie II assestate;
- d. graduatorie II assestate successive alla verifica conclusiva della regolare iscrizione (regolare pagamento tasse) e delle carriere per gli studenti risultati “sospesi”: previste entro aprile 2012.

6. Successivamente all’approvazione delle graduatorie II assestate, il fondo eventualmente residuo verrà utilizzato per lo scorrimento delle graduatorie e, quindi, per la concessione di ulteriori borse di studio.

ART. 10.5 - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Gli assegnatari di borse di studio saranno resi noti in sede di pubblicazione delle graduatorie definitive, tenuto conto dei fondi concretamente disponibili, in rapporto agli iscritti all’Università per ogni anno di immatricolazione e per ciascun corso di laurea alla data del 31/03/2011.

Gli importi spettanti saranno visibili a ciascuno studente solo nella propria area riservata A.DI.S.U.

L’operazione di riparto delle borse di studio, comprensive dei servizi abitativi, garantirà l’assegnazione agli iscritti ad anni successivi di almeno una borsa di studio per ogni anno e per ogni corso di laurea, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale, di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione (con l’esclusione di quelli di area medica ex d.lgs. n. 368/1999), di dottorato di ricerca e dei Conservatori di Avellino e di Salerno.

ART. 11 - RETTIFICHE E RICORSI

ART. 11.1 - RETTIFICHE

1. Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie avverso il provvedimento di esclusione dal concorso o avverso l'esito riportato nelle stesse, gli interessati potranno proporre istanza di rettifica, **improrogabilmente entro le ore 12.00 dell'undicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle relative graduatorie provvisorie**. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, esso sarà prorogato automaticamente fino alle ore 12.00 del primo giorno lavorativo utile.

2. La presentazione delle istanze di rettifica è consentita esclusivamente via WEB. L'istanza è costituita da un modulo on-line, da compilare a cura del concorrente secondo le indicazioni ivi riportate, reperibile sul sito dell'Azienda: www.adisu.sa.it, mediante il link presente sulla homepage, o anche collegandosi al sito www.unisa.it - menù principale - Servizi On-Line studenti "Area Utente" selezionando *login* e immettendo nome utente e *password* personale.

La compilazione e conferma dell'istanza di rettifica è possibile utilizzando qualsiasi personal computer connesso ad "internet" - in qualsiasi giorno ed ora - sino al termine di scadenza di undici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

3. Gli studenti del Conservatorio di Avellino e Salerno, invece, dovranno far pervenire, secondo le modalità indicate all'art. 1.3.1 del Bando, e, comunque, **entro le ore 12.00 dell'undicesimo giorno successivo** alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, istanza di rettifica cartacea, utilizzando il modulo predisposto riportante la dicitura **Appendice n. 5** - reperibile sul sito dell'Azienda e/o presso la Segreteria del Conservatorio. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, esso sarà prorogato automaticamente fino alle ore 12.00 del primo giorno lavorativo utile.

Istanze inviate con diverse modalità non saranno prese in considerazione.

4. Con la presentazione dell'istanza di rettifica i concorrenti potranno chiedere:

- a. il riesame della documentazione già depositata;
- b. il riallineamento reddito da archivi INPS;
- c. il reinserimento nucleo familiare;
- d. il reinserimento codice fiscale;
- e. la variazione dell'opzione pasto;
- f. il cambio status (da fuori sede a pendolare e viceversa);
- g. il cambio residenza nucleo familiare studente straniero.

5. Si segnala che in caso di rettifiche dei dati di reddito il candidato deve rivolgersi all'Ufficio presso il quale ha richiesto l'attestazione ISEE (vedi art. 5.1) e seguire le stesse procedure adottate in fase di primo rilascio di detta attestazione. I dati rettificati devono essere disponibili negli archivi INPS alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di rettifica relative alle graduatorie provvisorie. Una volta inoltrata la richiesta agli Uffici competenti per il rilascio dell'attestazione ISEE (Caf, INPS, Comuni e altro), al fine di consentire una corretta individuazione delle operazioni da effettuare, sui candidati incombe l'obbligo di darne immediata comunicazione nell'istanza di rettifica stessa. In mancanza, l'Azienda terrà conto dei dati sulla base dei quali il candidato ha conseguito l'esito riportato nella graduatoria provvisoria.

6. Non saranno prese in esame le istanze pervenute successivamente alla scadenza del termine.

7. Non è consentita l'istanza di rettifica intesa a produrre e/o completare la documentazione non prodotta entro i termini indicati all'art. 15 del presente Bando.

ART. 11.2 - RICORSI

Avverso le graduatorie definitive ed assestate i candidati potranno ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione delle stesse, la quale avverrà con le modalità indicate nell'art. 10.4.3.

ART. 12 - STUDENTI VINCITORI “CONCESSI” O “IDONEI” - BENEFICI

ART. 12.1 - VINCITORI “CONCESSI”

Per i **vincitori del concorso, indicati nelle rispettive graduatorie con il termine “CONCESSO”** (coloro, cioè, la cui posizione in graduatorie rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione) si prevede:

- a. l'assegnazione di una somma in denaro nei limiti indicati al precedente art. 4;
- b. l'accesso al servizio ristorazione (vedi art. 13.5);
- c. l'assegnazione di contributi integrativi per la mobilità internazionale, **se richiesti** (vedi art. 13.6);
- d. il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati ai sensi dell'art. 5, comma 20, della Legge 24/12/93 n. 537. Il rimborso delle tasse universitarie verrà effettuato dall'Università, cui l'A.D.I.S.U. invierà gli elenchi degli aventi diritto;
- e. il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00) fissata dalla legge 28/12/1995, n. 549 (tale operazione contabile viene effettuata d'ufficio secondo i criteri stabiliti al successivo art. 17). L'A.D.I.S.U. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale;
- f. l'assegnazione di servizi abitativi, che saranno erogati ai soli studenti fuori sede utilmente collocati in graduatorie.

ART. 12.2 - VINCITORI “IDONEI”

1. Gli studenti **vincitori** del concorso, ma **non assegnatari della borsa** per esaurimento dei fondi, **indicati nelle rispettive graduatorie con il termine “IDONEO”**, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio ristorazione, ad eccezione degli iscritti al primo anno cui si applica l'importo più basso delle tariffe determinate dall'Azienda (€ 1,50 per il pasto alternativo; € 2,00 per il pasto tradizionale v. art. 13.5 del Bando).

2. Ai candidati **“Idonei”** saranno garantiti:

- a. il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati ai sensi dell'art. 5, comma 20, della Legge 24/12/93 n. 537. Il rimborso delle tasse universitarie viene effettuato dall'Università, cui l'A.D.I.S.U. invierà gli elenchi degli aventi diritto;
- b. il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00) dovuta ai sensi della legge n. 549/1995 cit. (tale operazione viene effettuata d'ufficio, senza necessità di farne domanda, secondo quanto precisato al successivo art. 17);
- c. l'assegnazione di contributi integrativi per la mobilità internazionale, se richiesti (vedi art. 13.6).

3. L'A.D.I.S.U. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale.

ART. 13 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI SERVIZI

ART. 13.1 - BORSE DI STUDIO

1. Le borse di studio saranno corrisposte nei termini previsti dal DPCM del 9/04/2001 e subordinatamente agli effettivi accreditati dei fondi da parte della Regione Campania.

2. Le modalità di erogazione saranno regolate come segue:

a. Per gli studenti iscritti ai **primi anni** dall'importo complessivo della borsa saranno detratte le quote relative al pasto prescelto ed eventualmente al servizio abitativo. Il restante importo sarà erogato con le modalità di seguito specificate:

I. il 50% entro il 31 dicembre 2011;

II. il restante 50% dopo l'acquisizione dei fondi e dopo la verifica del conseguimento di venti crediti entro il 10 agosto 2012 e lo svolgimento degli ulteriori controlli, anche relativi alle condizioni economiche.

Per gli studenti iscritti ai **primi Anni** che, a seguito della pubblicazione delle Graduatorie Definitive, risulteranno regolarmente iscritti per l'a.a. 2011/2012, la **I rata** della Borsa di Studio sarà pagata entro dicembre 2011. Per gli studenti che, invece, si troveranno nella condizione di "concessi sospesi", il pagamento della I rata sarà effettuato, sussistendone i presupposti, successivamente alla pubblicazione della Graduatorie Assestate II.

b. Per gli studenti iscritti ad **anni successivi** al primo dall'importo complessivo della borsa saranno detratte le quote relative al pasto prescelto ed eventualmente al servizio abitativo. Il restante importo sarà erogato con le modalità di seguito specificate:

I. il 50% entro il 31 dicembre 2011.

II. il restante 50% dopo l'acquisizione dei fondi e lo svolgimento degli ulteriori controlli, fermo restante quanto previsto dall'art. 4, comma 15, del DPCM 9 aprile 2001.

Per gli studenti iscritti ad **anni Successivi** che, a seguito della pubblicazione delle Graduatorie I Assestate, risulteranno regolarmente iscritti per l'a.a. 2011/2012, la **I rata** della Borsa di Studio sarà pagata entro dicembre 2011. Per gli studenti che, invece, si troveranno nella condizione di "**concessi sospesi**", il pagamento della I rata sarà effettuato, sussistendone i presupposti, successivamente alla pubblicazione della Graduatorie II Assestate.

c. Per gli studenti in attesa di iscrizione ai **corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione, nonché per gli studenti iscritti ai primi anni ed agli anni successivi dei Conservatori di Avellino e Salerno:**

I. il pagamento resterà sospeso fino alla verifica dei requisiti di merito posseduti che avverrà entro il mese di aprile 2012 con le Graduatorie II Assestate.

3. Per gli studenti del Conservatorio risultati vincitori "concessi" dall'importo della I rata non sarà effettuata la detrazione per il pasto.

ART. 13.2 - SERVIZI ABITATIVI - CONSEGNA

1. Gli studenti iscritti o in attesa di iscrizione **ad anni successivi** che risultino assegnatari di borsa di studio in qualità di studenti "fuori sede" e, quindi, di posto alloggio **nelle graduatorie definitive** dovranno presentarsi presso la struttura di ristorazione collettiva (mensa di Fisciano) dell'A.DI.S.U. - Salerno, alle ore e nelle date appresso specificate, per la sottoscrizione dell'atto di accettazione del posto alloggio, secondo le modalità previste nel Regolamento delle Residenze Universitarie e per la consegna della documentazione indicata all'art. 2 del Regolamento delle Residenze Universitarie allegato al presente Bando:

a. Studenti iscritti alle Facoltà di Farmacia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Economia: **ore 9.00 del 12 settembre 2011;**

- b. Studenti iscritti alle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Scienze della Formazione, Scienze Politiche: **ore 9.00 del 13 settembre 2011**;
2. Gli studenti iscritti o in attesa di iscrizione **ai primi anni** di tutte le Facoltà che risultino assegnatari di borsa di studio in qualità di studenti “fuori sede” e quindi di posto alloggio **nelle graduatorie provvisorie** dovranno presentarsi presso la struttura di ristorazione collettiva (mensa di Fisciano) dell’A.DI.S.U. - Salerno, alle ore e nelle date appresso specificate, per la sottoscrizione dell’atto di accettazione del posto alloggio, secondo le modalità previste nel Regolamento delle Residenze Universitarie e per la consegna della documentazione indicata all’art. 2 del Regolamento delle Residenze Universitarie allegato al presente Bando: **ore 9.00 del 14 settembre 2011**.
3. Gli studenti iscritti al settimo semestre (ovvero al nono semestre, se diversamente abili con invalidità superiore al 66%), che usufruiscono del beneficio dimezzato, hanno diritto all’alloggio per soli 5 mesi. Al momento della consegna dell’alloggio dovranno dichiarare se intendono fruire a pagamento del servizio anche per i 5 mesi successivi.
4. I vincitori assegnatari di servizio abitativo presso le residenze universitarie che presentino rinuncia espressa all’alloggio perderanno l’intero beneficio (servizi e prestazione in denaro).
5. Perderanno altresì l’intero beneficio coloro che non si presenteranno nelle ore e nelle date sopra indicate per la sottoscrizione dell’atto di accettazione del posto alloggio e per la consegna della documentazione prevista, fatto salvo quanto stabilito dal vigente Regolamento delle Residenze Universitarie.
6. Completata l’assegnazione degli alloggi ai borsisti assegnatari, si procederà, nel caso di residua disponibilità di posti alloggio, ad assegnare gli stessi con le modalità che saranno rese note con apposito avviso pubblicato sul sito dell’A.Di.S.U. - Salerno.

ART. 13.3 - SERVIZI ABITATIVI - TARIFFE

1. La tariffa per la fruizione degli alloggi è determinata, per posti alloggio corrispondenti allo standard ottimale offerto, in **€ 2.500,00** (duemilacinquecento/00) per la durata di dieci mesi. Essa, comunque calcolata, non comprende i servizi accessori comuni, eventualmente presenti nelle residenze (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: servizio lavanderia, etc.)
2. La detrazione di **€ 2.500,00** verrà effettuata direttamente dall’importo della borsa di studio spettante ai vincitori “concessi” iscritti ad anni successivi.
3. Per gli studenti “concessi” dei primi anni la detrazione di **€ 2.500,00** sarà effettuata solo per metà sulla prima rata della borsa di studio, per un importo pari a 5 mesi di locazione, mentre la restante quota sarà a carico dello studente e successivamente conguagliata sulla seconda rata.
4. Gli studenti iscritti al settimo semestre, che usufruiscono del beneficio dimezzato, saranno tenuti a corrispondere per 5 mesi la retta mensile per la fruizione del servizio abitativo, salvo successivo rimborso sulla seconda rata.

ART. 13.4 - SERVIZI ABITATIVI - DOCUMENTAZIONE

1. Gli studenti assegnatari del posto alloggio innanzi indicati dovranno produrre la documentazione prevista nel Regolamento delle Residenze Universitarie.
2. Il Regolamento delle Residenze Universitarie, che contiene le norme di comportamento e i diritti degli studenti, è consultabile anche sul sito internet: www.adisu.sa.it.
3. Con l’assegnazione del posto letto viene garantito l’arredo convenzionale della stanza, esclusa la biancheria da bagno (asciugamani, etc.) cui deve provvedere l’assegnatario (Regolamento delle Residenze).
4. **Gli studenti che non presenteranno i documenti** di cui all’art. 2 del Regolamento delle Residenze Universitarie allegato al presente Bando **saranno immediatamente sottoposti a revoca** del beneficio (servizi e prestazione in denaro).

ART. 13.5 - SERVIZIO RISTORAZIONE E RELATIVI COSTI

1. Gli studenti concessi e idonei possono godere, nei limiti delle norme del presente bando, del servizio ristorazione, erogato della Mensa Universitaria di Fisciano, dal 01/01/2012 e sino al 31/12/2012.

Per gli **studenti del primo anno “Idonei”** il servizio ristorazione è fruibile alla tariffa minima prevista dall’Azienda pari ad € 2,00 per un pasto tradizionale completo e ad € 1,50 per un pasto alternativo.

Per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo “Idonei”** il servizio è del tutto gratuito fino al 31/12/2011.

Per tutti gli **studenti “Concessi”**, sia che siano iscritti al **primo anno** sia che siano iscritti ad **anni successivi al primo**, il servizio è gratuito, fino al 31/12/2012.

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno titolo a consumare i pasti presso la mensa nei periodi di apertura della stessa e fino al 31/12/2012.

I candidati **“esclusi” e quelli destinatari di provvedimento di revoca dell’idoneità** sono tenuti a corrispondere la tariffa di € 3,00 per un pasto tradizionale completo ed € 2,50 per un pasto alternativo, salvo conguaglio nel caso abbiano già pagato il corrispettivo riferito alla categoria inferiore.

2. Gli studenti che hanno presentato domanda di Borsa di Studio non dovranno produrre altra domanda per il rilascio del Tesserino Mensa e accederanno presso la Mensa di Fisciano dal mese di settembre 2011 secondo la propria fascia di appartenenza come da Regolamento per il Rilascio del Tesserino Magnetico e per l’Accesso al Servizio di Ristorazione per l’a.a. 2011/2012.

3. Una volta effettuata **la scelta del pasto**, nella domanda di Borse di Studio, **non sarà più possibile**, salvo istanza di rettifica presentata nei termini e con le modalità di cui all’art. 11.1, **modificare tale scelta**.

4. **Nessun rimborso è dovuto per la mancata utilizzazione del servizio mensa, né per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di chiusura del servizio a seguito delle sospensioni delle attività didattiche.**

5. Il presente articolo non si applica agli studenti dei Conservatori di Avellino e Salerno, ai quali l’A.DI.S.U. non assicura il servizio ristorazione.

ART. 13.6 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE - SOCRATES/ERASMUS

1. L’A.DI.S.U. - Salerno concede agli studenti vincitori di borsa di studio per il programma SOCRATES/ERASMUS per l’anno accademico 2011/2012 presso l’Università degli Studi di Salerno e presso il Conservatorio **un contributo integrativo**.

Gli studenti, beneficiari di borsa di studio degli Organismi di Gestione DSU, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368), del Conservatorio ad una integrazione della Borsa di Studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia promossi dall’Unione Europea, che non comunitari.

2. Gli studenti interessati, se nelle condizioni di cui al Bando di Concorso per il conferimento della Borsa di Studio a.a. 2011/2012, potranno presentare la richiesta di contributo integrativo per la mobilità internazionale, barrando l’apposito riquadro del modulo di domanda di partecipazione al concorso.

3. Il contributo viene erogato a condizione che costoro siano risultati “idonei” oppure “concessi” nelle graduatorie II assestate per il conferimento di Borsa di Studio per l’a.a. 2011/2012.

Tali benefici sono attribuiti agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, sulla base di apposite graduatorie riservate.

A tal fine, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, l’Azienda provvederà a destinare ai borsisti Socrates/Erasmus una integrazione della borsa di importo pari a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall’università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall’importo del contributo integrativo concesso dall’A.DI.S.U. (€ 500,00) è dedotto l’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio è concesso sino all’importo di 100 euro per i paesi europei e sino all’importo di 500 euro per i paesi extraeuropei.

Ove non sia possibile concedere i predetti contributi a tutti i richiedenti, l’A.DI.S.U. - Salerno procederà all’attribuzione degli stessi sulla base di apposite graduatorie.

4. L’A.DI.S.U. provvederà ad erogare il contributo, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento, effettuata a cura dell’Ufficio Diritto allo Studio, dei risultati previsti dal programma. Detti risultati, se diversi rispetto a quelli previsti dal programma, dovranno essere pari almeno al conseguimento di sei crediti a trimestre. In caso di permanenza finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca tesi, il raggiungimento dei risultati consisterà nell’aver conseguito il titolo entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 2011/12 e previa presentazione di un certificato attestante lo svolgimento dell’attività di ricerca rilasciato dall’Università estera.

In presenza di formulazione di graduatorie di cui innanzi, le stesse saranno stilate in ordine decrescente in base al numero di crediti conseguiti e per coloro la cui permanenza è finalizzata alla ricerca tesi saranno stilate in ordine decrescente in base al voto di laurea.

5. La somma ottenuta quale contributo per mobilità internazionale è cumulabile con la somma spettante quale borsa di studio in contanti e/o servizi. I contributi per la realizzazione di progetti di mobilità internazionale sono incompatibili con ogni altra contribuzione concessa allo stesso titolo da Enti pubblici o privati.

6. Il candidato richiedente il contributo deve produrre, nei modi e termini fissati dal successivo art. 15.11, apposita istanza di conferma richiesta contributo integrativo Erasmus, a pena di decadenza dal diritto di fruire del beneficio.

ART. 14 - SALDO DELLE BORSE DI STUDIO (II RATA) - RESTITUZIONE IMPORTI

1. Agli **studenti iscritti al primo anno** dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale la seconda rata della borsa di studio è corrisposta al conseguimento, **entro il 10 agosto 2012**, di un livello minimo di merito di **20 crediti (art. 13.1)**.

Le operazioni di verifica relative al conseguimento del requisito minimo di merito da parte degli studenti dei primi anni avranno inizio dopo il 30 novembre 2012.

2. Agli **studenti iscritti ad anni successivi al primo** dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale, la seconda rata della Borsa di Studio sarà corrisposta successivamente alla pubblicazione delle Graduatorie Assestate II (artt. 10.1 e 13.1), fermo restante quanto specificatamente previsto al citato articolo.

ART. 14.1 - INCASSO DELLE SOMME

L'importo delle borse di studio può essere prelevato presso tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale dell'Istituto Cassiere dell'Azienda.

Ogni comunicazione relativa alle modalità di pagamento sarà pubblicata sul sito dell'Azienda ed inviata all'interessato via e-mail. Sull'importo dovuto saranno trattenute le spese di commissione bancaria a carico dello studente se dovute.

ART. 14.2 - RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DELLA BORSA E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale che non avranno conseguito almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2012 sono tenuti alla restituzione della prima rata della borsa di studio eventualmente ricevuta in acconto.

Tale disposizione non si applica nel caso di studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66%.

2. Sono altresì tenuti alla restituzione delle somme percepite, denaro e servizi, gli studenti iscritti al **primo anno** o ad **anni successivi** che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 19 del presente Bando.

3. Nella fattispecie di cui sopra, le somme già riscosse dagli studenti e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti devono essere restituiti entro un anno a far data dalla notifica del provvedimento di esclusione e/o restituzione. La restituzione dovrà avvenire secondo le modalità comunicate dall'Azienda.

ART. 14.3 – MANCATA RISCOSSIONE DELLE SOMME ASSEGNATE

Gli importi erogati a qualsiasi titolo (borsa di studio, contributo per mobilità internazionale, premio laurea, rimborso tassa regionale e/o rimborso servizio ristorazione e/o abitativo) che non vengono riscossi entro la seconda eventuale emissione di durata annuale saranno incamerati dall'Azienda.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE

Per partecipare al concorso i candidati che rientrano nelle tipologie previste dall'art. 5 del Bando devono far pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno (sito presso l'Edificio del Rettorato, II piano, stanza n. 12) la documentazione di seguito indicata, a pena di decadenza dal diritto di fruire dei vantaggi connessi al particolare status autocertificato o, a seconda dei casi, di esclusione dal concorso.

La documentazione in oggetto, unitamente all'apposito modulo (*Appendice n. 3* reperibile sul sito dell'Azienda), compilato, in ogni sua parte, a cura dell'interessato, firmato e corredato da copia del documento di riconoscimento, deve pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio alternativamente:

- a. **a mezzo posta raccomandata AA.RR.**, indirizzata a Ufficio Diritto allo Studio – Università degli Studi di Salerno – via Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano (SA). Non sarà comunque presa in considerazione la documentazione che, pur spedita entro i termini, dovesse pervenire all'Ufficio oltre i termini di scadenza previsti;
- b. **di persona o per mezzo di propri incaricati** (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00);
- c. **a mezzo fax** al numero: 089/966305

Non è consentita l'istanza di rettifica intesa a produrre e/o completare la documentazione non prodotta entro i termini indicati dal presente articolo, che sono perentori.

ART. 15.1 - CANDIDATI “FUORI SEDE”

ART. 15.1.1 - STUDENTI NON ASSEGNATARI DI POSTO ALLOGGIO

1. Il candidato dichiaratosi “fuori sede” nella domanda on-line concorre **automaticamente** all’assegnazione del posto alloggio presso le residenze universitarie.

2. **Gli studenti che non risultino assegnatari di posto alloggio** per esaurimento dei posti disponibili, ad eccezione degli studenti stranieri che conservano sempre lo status di fuori sede, **dovranno documentare**, a pena di esclusione, **la loro condizione di “fuori sede”** consegnando, previa esibizione dell’originale, **la seguente documentazione:**

- a. contratto di locazione ad uso abitativo della durata di almeno mesi dieci nell’anno accademico 2011/2012, ritualmente registrato. Se il candidato ha stipulato un precedente contratto che scade nei mesi successivi alla data di scadenza del concorso potrà presentare un nuovo contratto che, cumulato con il precedente, completi il periodo di mesi 10 (dieci) nell’anno accademico 2011/2012;
- b. copia autentica dell’avvenuta denuncia alle Autorità di PS ai sensi della legge n. 191 del 18 maggio 1978, recante in chiaro il nominativo del candidato e, se la denuncia è stata fatta dal soggetto locatore, copia del documento di identificazione di quest’ultimo.

I contratti di “comodato d’uso di alloggio” o i contratti “verbali” non sostituiscono i contratti di locazione registrati.

La presentazione dei suddetti documenti dovrà avvenire improrogabilmente dal giorno successivo alla conclusione della fase di consegna degli alloggi a tutti i borsisti beneficiari in prima istanza o a seguito di scorrimento della graduatorie ed entro:

- **il 18 ottobre 2011** per gli iscritti ad anni successivi al primo, per gli studenti in attesa di iscrizione ad anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, fermo restando l’obbligo per gli stessi di presentare la domanda di partecipazione al concorso entro la scadenza del **1 agosto 2011**;
- **il 18 ottobre 2011** per gli studenti iscritti ai primi anni, fermo restando l’obbligo per gli stessi di presentare la domanda di partecipazione al concorso entro la scadenza del **29 agosto 2011**.

3. L’elenco dei soggetti che risultano aver concesso in locazione alloggi ai concorrenti sarà integralmente trasmesso alle Autorità tributarie.

4. **SI PRECISA** che gli studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) ai primi anni dei corsi di **dottorato di ricerca** e delle **scuole di specializzazione obbligatorie per l’esercizio della professione**, nonché gli studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) ai primi anni e ad agli anni successivi dei **Conservatori di Musica di Avellino e di Salerno non sono ammessi a concorrere per l’assegnazione delle residenze A.Di.S.U.** situate all’interno del Campus Universitario di Fisciano. **Essi**, qualora nella domanda on-line si siano dichiarati studenti “fuori sede”, **dovranno documentare tale condizione**, a pena di esclusione, consegnando la documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) **entro e non oltre il 28 ottobre 2011**.

In mancanza della suddetta documentazione, lo studente, pur essendosi dichiarato “fuori sede” nella domanda, **decadrà dal beneficio dell’intera borsa di studio** che sarà, pertanto, revocato integralmente.

ART. 15.1.2 - STUDENTI AMMESSI A PARTECIPARE AL CONCORSO ENTRO LA SCADENZA DEL 28 OTTOBRE 2011

Il candidato “fuori sede” che partecipa al concorso per l’assegnazione di borse di studio e contributi per mobilità internazionale entro la scadenza del **28 ottobre 2011** non può concorrere per l’attribuzione dei posti alloggio e, qualora intenda far valere il proprio status di “fuori sede”, è tenuto a documentarlo, **entro e non oltre il 28 ottobre 2011**, con le modalità indicate dal precedente art. 15.1.1.

In mancanza della suddetta documentazione, lo studente, pur essendosi dichiarato “fuori sede” nella domanda, **decadrà dal beneficio dell’intera borsa di studio** che sarà, pertanto, revocato integralmente.

ART. 15.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2010 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (pensioni, indennità, etc.)

I candidati il cui nucleo familiare abbia usufruito nell’anno d’imposta 2010 esclusivamente di redditi e/o rendite esenti IRPEF, come meglio specificati nel precedente art. 5.3.1, dovranno produrre, **improrogabilmente entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell’art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), **con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15**, documentazione atta a comprovare l’esistenza e l’ammontare complessivo di tali redditi e/o rendite per l’anno d’imposta 2010 (ad es.: i certificati di riscossione della pensione rilasciati dalle Poste da gennaio a dicembre 2010, il prospetto analitico rilasciato dall’INPS o dall’INAIL, etc.), **pena l’esclusione dal concorso**.

ART. 15.3 - CANDIDATI “AUTONOMI”

Lo studente che si è dichiarato “autonomo” dal nucleo familiare di origine, ai sensi dell’art. 5.4, deve produrre **improrogabilmente entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell’art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), **con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15**, la seguente documentazione:

- a. documenti fiscali comprovanti il possesso, da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di propri redditi da lavoro dipendente od assimilato, non inferiori ad € **6.500,00** annuali con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;
- b. documentazione atta a comprovare che occupa, da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda, un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine (ultima dichiarazione ICI e/o visure catastali relativi a tale alloggio).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno valutate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all’esclusione dal concorso dell’interessato.

ART. 15.4 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI.

1. I candidati figli di genitori separati o divorziati devono presentare **improrogabilmente entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell’art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), **con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15**, copia o estratto della sentenza di separazione/divorzio dai quali si evinca il genitore affidatario e l’eventuale assegno di mantenimento. Se esso è l’unico sostentamento del nucleo familiare si applica l’art. 5.3.1.

I candidati devono, altresì, fornire il relativo provvedimento del giudice qualora:

- a. sia intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (art. 711 c.p.c.);
- b. sia stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (art. 126 c.c.);
- c. sia consentita la diversa residenza dei due genitori a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (art. 708 c.p.c.);
- d. uno o entrambi i genitori sia/siano stato/i escluso/i dalla potestà sui figli o siano stati adottati nei suoi/loro confronti i provvedimenti di cui all'art. 333 e ss c. c.;
- e. si sia verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e sia stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
- f. sussista abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

2. In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'esclusione dal concorso dell'interessato.

3. I candidati figli di genitori separati o divorziati o in situazione di abbandono/affidamento che abbiano già documentato tale condizione all'atto della domanda di partecipazione al concorso bandito dall'Azienda negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 o 2010/2011 **qualora non siano intervenute modifiche della propria condizione, non sono tenuti a documentare** nuovamente le condizioni di cui sopra. Nella domanda on-line dovranno, esclusivamente, indicare la propria condizione familiare e segnalare l'anno accademico nel quale hanno presentato la relativa documentazione.

ART. 15.5 - CANDIDATI SEPARATI O DIVORZIATI

1. I candidati separati legalmente o divorziati dovranno produrre **improrogabilmente entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), **con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15**, copia o estratto della sentenza di separazione/divorzio dai quali si evinca l'eventuale assegno di mantenimento.

2. In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno valutate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'esclusione dal concorso dell'interessato.

3. I candidati separati legalmente o divorziati che abbiano già documentato tale condizione nella domanda di borsa di studio 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 o 2010/2011, **qualora non siano intervenute modifiche della propria condizione, non sono tenuti a documentare nuovamente le condizioni di cui sopra**. Nella domanda on-line dovranno, esclusivamente, indicare la propria condizione familiare e segnalare l'anno accademico nel quale hanno presentato la relativa documentazione.

ART. 15.6 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ

1. I candidati con status di "religioso in comunità" (vedi art. 5.10) dovranno produrre, **improrogabilmente entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), **con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15**, documentazione atta a comprovare la propria convivenza anagrafica all'interno di una comunità religiosa (certificato di convivenza anagrafica rilasciato dal Comune competente per territorio).

Inoltre se tutti i componenti di tale comunità hanno fatto voto di povertà, il candidato dovrà produrre negli stessi termini sopra indicati anche documentazione comprovante tale condizione (vedi art. 5.10).

2. In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno valutate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'esclusione dal concorso dell'interessato.

3. I candidati che abbiano già documentato tale condizione nella domanda di borsa di studio 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 o 2010/2011, qualora **non siano intervenute modifiche della propria condizione, non sono tenuti a documentare nuovamente le condizioni di cui sopra**. Nella domanda on-line dovranno, esclusivamente, indicare la propria condizione familiare e segnalare l'anno accademico nel quale hanno presentato la relativa documentazione.

ART. 15.7 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE

1. I candidati con status di "rifugiato politico" o "apolide" (art. 5.11) dovranno produrre, **improrogabilmente entro il 1 agosto 2011 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 29 agosto 2011 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 28 ottobre 2011 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15**, la seguente documentazione:

a. permesso di soggiorno per "asilo politico", rilasciato dalla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato;

ovvero:

b. certificazione di apolidia, rilasciata dal Ministero dell'Interno su richiesta dell'interessato mediante apposita procedura amministrativa, la cui domanda va fatta tramite la Questura competente.

2. In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno valutate secondo i criteri fissati dall'art. 5.11 del Bando, fino all'esclusione dal concorso dell'interessato.

ART. 15.8 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL'ITALIA) E NON-UE

1. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri, così come individuati all'art. 5.12, certificata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dagli Uffici Consolari o Diplomatici aperti nel Paese del candidato, viene valutata, sulla base dell'istruttoria effettuata a cura dell'Ufficio Diritto allo Studio, dall'A.DI.S.U. - Salerno ai sensi del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, secondo le modalità previste dalla normativa che regola il concorso.

Le Autorità delle Nazioni aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5.10.1961 devono apporre "l'Apostille" (apposita timbratura scritta in lingua francese, attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante) sui documenti dalle stesse rilasciati.

Nel caso in cui i candidati appartengano a Paesi in cui non è possibile ottenere la documentazione certificata nei modi di cui al precedente comma, la stessa può essere presentata secondo i criteri fissati dall'art. 33, comma 4 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i..

2. La documentazione deve essere consegnata all'Università degli Studi di Salerno **improrogabilmente entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), **con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15**, e deve attestare, a pena di esclusione dal concorso:

a. la composizione del nucleo familiare del concorrente, con l'indicazione di coloro che convivono con il capo famiglia alla data di presentazione della domanda;

- b. l'attività lavorativa svolta da ciascuno dei componenti il nucleo familiare nell'anno 2010 ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio paese e convertito in Euro;
- c. il patrimonio relativo ai fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare, compresa l'indicazione della superficie in metri quadri. Qualora non si possieda alcun patrimonio, ciò andrà espressamente specificato nella documentazione;
- d. il patrimonio mobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare.
- e. I candidati devono anche dichiarare i redditi ed i patrimoni eventualmente percepiti e posseduti in Italia dal nucleo familiare.

I candidati che ottengono il rilascio dell'attestazione ISEE devono produrre comunque i documenti sopra elencati, a pena di esclusione dal concorso.

ART. 15.9 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU

1. Per i candidati di nazionalità estera provenienti dai paesi risultanti particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano (BISU), la valutazione della condizione economica, a seguito di istruttoria a cura dell'Ufficio Diritto allo Studio, è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, da consegnare all'Università degli Studi di Salerno **improrogabilmente entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), **con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15.**

2. I Paesi BISU sono: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Rep., Chad, Comoros, Congo Dem. Rep., Cote D'Ivoire, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Kyrgyz Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

3. La certificazione deve attestare che il candidato non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un'università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Ateneo, tale certificazione può essere rilasciata da questa Università. In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dall'art. 5.13 del Bando, fino all'esclusione dal concorso dell'interessato.

4. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, laurea specialistica o magistrale (biennale), la certificazione di cui al precedente comma potrà essere rilasciata da uno degli Enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione nelle università italiane di studenti stranieri. In tal caso, il suddetto Ente si impegna per conto del candidato iscritto al primo anno a restituire l'acconto di borsa di studio eventualmente ricevuto se questi, entro la data del 30 novembre 2011, non avrà adempiuto, qualora vi sia tenuto, agli obblighi previsti dall'art 14.2.

ART. 15.10 - CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI

1. Per il candidato diversamente abile con invalidità non inferiore al 66%, la situazione di disabilità deve risultare negli archivi informatici dell'Università degli Studi di Salerno, **improrogabilmente entro il 1 agosto 2011** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), **il 29 agosto 2011** (per gli studenti iscritti ai primi anni) **ed entro il 28 ottobre 2011** (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale

ultima data). In mancanza, i dati di merito del candidato inadempiente saranno valutati secondo i criteri indicati dall'art. 6 e non verranno concesse le agevolazioni previste dal presente bando.

2. Gli studenti del Conservatorio di Avellino e di Salerno diversamente abili dovranno produrre in originale, entro il giorno **28 ottobre 2011** secondo le modalità indicate all'art. 1.3.1, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità comprovante tale status. In mancanza, i dati di merito del candidato inadempiente saranno valutati secondo quanto esposto all'art. 6.

ART. 15.11 - CANDIDATI FRUITORI DI PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE

1. **A conclusione del corso di studi all'estero** nell'ambito di un progetto di mobilità internazionale, gli interessati dovranno produrre apposita istanza di conferma della richiesta contributo integrativo Erasmus, sul modulo riportante la dicitura **Appendice n. 8**, all'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno (sito presso l'Edificio del Rettorato, II piano, stanza n. 12) entro il **28 febbraio 2013, a pena di decadenza**.

2. La documentazione necessaria, ovvero: copia del contratto sottoscritto con l'Ateneo di provenienza; documentazione dell'Università straniera presso la quale si è fruito della borsa dalla quale si evincano la data d'inizio e quella della conclusione del soggiorno; documentazione dell'Ateneo di appartenenza (in particolare copia del Learning Agreement) e, per i soli studenti che abbiano svolto attività di ricerca tesi certificato attestante lo svolgimento dell'attività di ricerca rilasciato dall'Università estera, dalla quale si evinca il conseguimento dei risultati previsti dal programma, sarà trasmessa all'Ufficio Diritto allo Studio a cura dell'Ufficio Relazioni Internazionali-Erasmus.

3. L'Ufficio Diritto allo Studio provvederà a verificare, inoltre, il conseguimento dei risultati previsti dal programma, secondo quanto disposto dall'art. 13.6.

4. Per motivi connessi al rispetto delle procedure, l'A.DI.S.U. - Salerno provvederà a versare il contributo in un'unica soluzione a seguito di comunicazione dell'esito dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Diritto allo Studio.

ART. 15.12 - CANDIDATI RICHIEDENTI L'INTEGRAZIONE DELLA BORSA PER CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA NEI TERMINI

1. I candidati che hanno conseguito il diploma di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale nell'a.a. 2011/2012 presso l'università degli Studi di Salerno ovvero il Diploma Accademico di I e di II livello presso i Conservatori di Musica "D. Cimarosa" di Avellino e "G. Martucci" di Salerno, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, possono usufruire, ai sensi dell'art. 4.2 lett. b) del presente Bando, dell'integrazione della Borsa di Studio nella misura del 50% di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso (art. 3, comma 5, DPCM 9 Aprile 2001).

2. I candidati interessati dovranno produrre **a pena di decadenza** entro e non oltre il **30 settembre 2013** all'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno (sito presso l'Edificio del Rettorato, II piano, stanza n. 12), idonea istanza con autodichiarazione relativa al conseguimento del titolo (riportante la dicitura **Appendice n. 7** reperibile sul sito dell'Azienda).

ART. 16 - CONTROLLI E SANZIONI

1. L'A.DI.S.U. – Salerno, in convenzione con l'Università degli Studi di Salerno, controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, per gli aspetti relativi alla condizione economica, svolgendo le verifiche necessarie, anche con controlli a campione, che devono interessare annualmente almeno il venti per cento dei beneficiari di borsa di studio. Gli studenti sottoposti a controllo saranno individuati con apposito provvedimento.

Nell'espletamento di tali controlli, l'A.DI.S.U. – Salerno e/o l'Università degli Studi di Salerno potranno richiedere idonea documentazione, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei termini per l'erogazione delle borse di studio, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti potranno essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei benefici.

3. La tecnologia informatica di cui l'Azienda e l'Università degli Studi di Salerno sono provviste, le convenzioni attivate con il Ministero delle Finanze (SIATEL), e gli archivi INPS offrono la possibilità di verificare compiutamente e con incroci adeguati le condizioni economico-patrimoniali dei candidati e di ogni singolo appartenente al loro nucleo familiare, risultanti dalla dichiarazione unica rilasciata per ottenere l'attestazione ISEE.

La consultazione del Sistema "SIATEL v.2.0. - PuntoFisco" consente anche di verificare se un membro del nucleo familiare ha percepito somme per aver espletato lavori temporanei a favore di soggetti terzi che, a diverso titolo, ne abbiano fatto espressa denuncia, anche se all'insaputa degli stessi interessati.

Dell'attività di controllo non sarà data altra comunicazione, ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

4. L'Azienda e/o l'Università degli Studi di Salerno si avvarranno dei dati presenti negli archivi delle Istituzioni Universitarie, del Ministero delle Finanze e dell'INPS, riservandosi la facoltà di sospendere pagamenti a qualsiasi titolo nel caso dovessero ritenere necessari approfondimenti delle autocertificazioni.

5. Le conseguenze, in caso di autocertificazione falsa o mendace, sono quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e dall'art. 23 della L. n. 390/1991.

L'A.D.I.S.U. - Salerno è tenuta a segnalare all'Autorità Giudiziaria le autocertificazioni mendaci o non veritiere, affinché questa giudichi circa la sussistenza dei seguenti reati:

- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.);
- truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 e 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

L'A.D.I.S.U., per effetto dell'art. 23 L. n. 390/91, dovrà:

- richiedere il pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita, attivando procedure di recupero forzoso, se necessario;
- escludere l'interessato da ogni successiva possibile partecipazione a propri concorsi, per tutta la durata del corso di studi.

6. L'A.D.I.S.U. - Salerno, a seguito del pagamento delle borse di studio, invia gli elenchi dei beneficiari all'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 3 della Legge n. 390/91; l'A.D.I.S.U., inoltre, trasmetterà gli elenchi degli assegnatari e degli idonei all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio in base al luogo di residenza dei singoli interessati, così come imposto dall'art. 23 della legge 390/1991 e provvederà a trasmettere all'Amministrazione Finanziaria l'elenco degli studenti "fuori sede" che hanno consegnato il contratto di locazione, unitamente ai dati relativi agli alloggi utilizzati dagli studenti medesimi.

ART. 17 - TASSE REGIONALI E TASSE UNIVERSITARIE - MODALITÀ DI RIMBORSO

Gli aventi diritto, ovvero sia i "Concessi" che gli "Idonei", riceveranno il rimborso della tassa regionale, senza che sia necessario alcun atto di iniziativa personale.

L'Azienda comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale.

Le Tasse Universitarie saranno rimborsate d'ufficio dall'Università all'esito dei controlli sul merito e sulle condizioni economiche successivi all'approvazione delle graduatorie II assestate e degli eventuali scorrimenti.

ART. 18 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso gli studenti:

- a.** che non risultino iscritti all'Università degli Studi di Salerno o ai Conservatori di Musica di Avellino e di Salerno, per l'a.a. 2011/2012, nei termini previsti dall'art. 1.4 del presente Bando;
- b.** che, provenendo da altri Atenei, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.1.2 del presente Bando;
- c.** che abbiano già conseguito un titolo universitario di livello pari (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) a quello che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studi che frequenteranno nell'a.a. 2011/2012 (v. art. 6.1);
- d.** che abbiano richiesto il trasferimento da altro Ateneo o una qualsiasi variazione di carriera tra quelle previste dall'art. 6.5 del Bando e per i quali non risulti definita e registrata negli archivi dell'Università nei termini previsti dal presente Bando la propria posizione con riferimento agli atti di carriera ed a quelli amministrativi (art. 6.5);
- e.** che non abbiano fornito, entro i termini fissati da eventuali richieste da parte dell'Azienda e/o dell'Università degli Studi di Salerno, i chiarimenti sulla documentazione presentata;
- f.** che abbiano prodotto domanda di partecipazione al concorso fuori termine e/o con modalità diverse da quelle indicate nell'art. 1.3;
- g.** che non posseggano i requisiti di merito e/o di reddito di cui agli artt. 3, 6 e 7 del bando;
- h.** che non abbiano compilato il modulo/domanda in maniera corretta e completa, impedendo l'immediato reperimento dei dati negli archivi INPS e/o dell'Università e, quindi, l'elaborazione elettronica delle graduatorie;
- i.** la cui attestazione ISEE non sia stata rilasciata secondo i criteri e nei termini previsti dal presente Bando oppure che, avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate nell'articolo 5 del Bando di Concorso, non abbiano prodotto attestazione ISEE secondo i criteri ivi previsti;
- j.** che, avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate dall'art. 5, non si siano attenuti a quanto disposto dal Bando e non abbiano prodotto la documentazione nei modi e nei termini indicati dall'art. 15;
- k.** che, in seguito a variazione di carriera, si iscrivono nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono;
- l.** che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando;
- m.** che siano incorsi nell'applicazione della sanzione di cui all'art. 23 legge n. 390/1991, a seguito di accertate irregolarità, per le quali è stata disposta la revoca dei benefici illegittimamente conseguiti in uno dei precedenti anni accademici;
- n.** che siano beneficiari di borsa di studio di altra Istituzione pubblica o privata, fatto salvo il diritto di opzione da esercitare nei modi e termini indicati dall'Azienda e/o dall'Università degli Studi di Salerno;
- o.** che si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal DPCM 9 aprile 2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata dalla Giunta Regionale della Campania.

ART. 19 - CASI DI DECADENZA E REVOCA

1. Perdono il diritto alla borsa di studio e/o all'idoneità, ai servizi e/o agli incrementi previsti dal presente Bando i candidati che:

- a. nel partecipare al concorso abbiano reso dichiarazioni mendaci o non veritiere;
- b. abbiano effettuato trasferimenti e/o passaggi nell'ambito dell'Ateneo di Salerno ovvero da altri Atenei e che, a seguito di tali variazioni di carriera, abbiano perso i requisiti inizialmente posseduti, così come disciplinati dal combinato disposto degli artt. 6.2, 6.3 e 6.5 del presente Bando;
- c. se assegnatari dell'alloggio, presentino rinuncia espressa allo stesso;
- d. non si presentino nelle date stabilite dall'art. 13.2 per la sottoscrizione dell'atto di accettazione del posto alloggio o non producano la documentazione richiesta, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento delle Residenze Universitarie;
- e. si trasferiscano ad altra sede universitaria per l'a.a. 2011/2012;
- f. rinuncino agli studi nell'a.a. 2011/2012 ovvero rinuncino alla borsa di studio e/o all'idoneità nell'a.a. 2011/2012;
- g. partecipando al concorso quali iscritti al primo anno di corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale non raggiungano, entro il termine del 30 novembre 2012, un livello minimo di merito pari a 20 crediti (artt. 6.2 e 14.2), con l'eccezione degli studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% (art. 7);
- h. conseguano il titolo di studio nella sessione straordinaria dell'a.a. 2010/2011, ancorché regolarmente iscritti per l'a.a. 2011/2012;
- i. conseguano il titolo di studio nella sessione straordinaria dell'a.a. 2010/2011 e non proseguano negli studi universitari;
- j. si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale la revoca e/o la decadenza dal beneficio sono previste dal DPCM 9 aprile 2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata dalla Giunta Regionale della Campania;
- k. abbiano svolto attività di collaborazione part-time presso l'Università degli Studi di Salerno nello stesso anno accademico. In tal caso, la decadenza riguarderà solo la restituzione della somma eventualmente già corrisposta, restando ferma l'idoneità che sarà comunque mantenuta;
- l. commettano gravi e reiterate violazioni del Regolamento Generale delle residenze universitarie;
- m. non documentino la loro condizione di studenti "fuori sede" nei termini e con le modalità previste dall'art. 15.1.1.

2. Qualora l'Azienda accerti la sussistenza di una delle predette cause di decadenza, emette, nei confronti dello studente interessato, un provvedimento di revoca della condizione di "idoneità" o di "concessione".

3. La decadenza e la revoca comportano la restituzione all'Azienda delle somme eventualmente percepite. Gli interessati devono provvedere a restituire all'Azienda, a seguito di notifica del relativo provvedimento, le somme da loro dovute per i motivi di cui sopra secondo le modalità previste all'art. 14.2.

La decadenza e la revoca comportano, altresì, la restituzione del corrispettivo del servizio mensa di cui lo studente abbia effettivamente usufruito durante l'anno accademico e di quello relativo ad altri eventuali servizi goduti (posto alloggio etc.).

ALLA DECADENZA E/O REVOCA DEL BENEFICIO (IDONEITA' O CONCESSIONE) CONSEGUE, INOLTRE, IL PAGAMENTO ALL'UNIVERSITA' DELLE TASSE NON CORRISPOSTE.

ART. 20 - COMPATIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

ART. 20.1 - COMPATIBILITÀ

1. La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, concesse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale, ad esclusione del prestito fiduciario e di eventuali altri benefici dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di

studio.

2. La borsa di studio è cumulabile con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

ART. 20.2 - INCOMPATIBILITÀ

Le borse di studio di cui al presente bando sono incompatibili con ogni altra borsa di studio concessa, a qualsiasi titolo, da enti pubblici o privati. Il candidato è tenuto a dare comunicazione all'Azienda delle eventuali assegnazioni ottenute dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. E' fatto, comunque, salvo il diritto di opzione.

ART. 21 - COMUNICAZIONI EX L. N. 241/1990 - SERVIZIO DI E-MAIL E SMS - INFORMAZIONI

1. Non saranno inviate comunicazioni personali via posta.

2. Gli obblighi previsti dagli artt. 7-12 della legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. saranno assolti per mezzo del sito dell'A.D.I.S.U. www.adisu.sa.it. ed anche dell'Università www.unisa.it.

I candidati sono, quindi, tenuti a fornire, nell'apposito campo della domanda di borsa di studio, un indirizzo telematico personale e ad indicare il numero di telefono mobile al quale lo studente potrà essere contattato per eventuali comunicazioni.

3. Il trattamento dei dati sensibili e lo scambio di comunicazioni si intendono effettuati nel pieno rispetto delle norme che tutelano la privacy ed in conformità ai criteri dettati dal d.lgs. n. 196/2003.

4. I candidati potranno richiedere eventuali informazioni in merito alla partecipazione al presente Concorso all'indirizzo e-mail stud1112@unisa.it.

ART. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N. 196 DEL 30/06/03) - INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/ 2003 si forniscono le seguenti informazioni:

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati

Con la trasmissione on-line della domanda, lo studente presta il proprio consenso, espressamente e liberamente, alla diffusione in qualunque forma dei dati in essa contenuti e al loro trattamento.

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'A.D.I.S.U. - Salerno e dall'Università degli Studi di Salerno unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni istituzionali necessarie per lo svolgimento del concorso. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al concorso in conformità al d.lgs. n. 196/2003.

2. Comunicazione e diffusione dei dati

Le graduatorie saranno pubblicate oltre che all'Albo dell'A.D.I.S.U. e dell'Università, anche sul sito web www.adisu.sa.it e sul sito dell'Università www.unisa.it, secondo le modalità individuate dal precedente articolo 10.4.

3. Titolare del trattamento

I titolari del trattamento sono l'A.D.I.S.U. - Salerno, con sede in Fisciano alla via Ponte Don Melillo e l'Università degli Studi di Salerno, con sede in Fisciano alla via Ponte Don Melillo.

4. Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento dei dati è il Capo dell'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno.

ART. 23 - NORMA DI RINVIO

La normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, la legge n. 390/1991, il DPCM 09/04/2001, la Programmazione regionale approvata dalla Giunta della Regione Campania per l'a.a. 2011/2012 costituiscono fonte primaria ed esclusiva di riferimento per ogni eventuale esigenza interpretativa o di applicazione.

ART. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA.

1. Responsabile del procedimento è il Titolare della struttura organizzativa dell'ADISU – Salerno preposta alla gestione del servizio borse di studio.

2. Responsabile dell'istruttoria relativa a tutti i procedimenti connessi alla presente procedura concorsuale (graduatorie provvisorie, definitive, assestate e di scorrimento, controlli di legge, concessione contributo integrativo per mobilità internazionale ed integrazione borsa di studio etc.) è il Capo dell'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno.

3. Il Foro di Salerno è competente per ogni controversia in via esclusiva.

4. **Le norme del Bando sono inderogabili.**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Ciro Romaniello

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Piccolo

APPENDICE N. 1

PROMEMORIA:

Operazioni preliminari alla compilazione del modulo/domanda:

- Leggere con attenzione il Bando di Concorso, stampare le pagine maggiormente utili per averne ben presente il contenuto al momento della compilazione del modulo/domanda on-line.
- Accertarsi presso i competenti Uffici dell'Università degli Studi di Salerno che la registrazione dei crediti o delle annualità conseguite sia stata regolarmente effettuata.
- Chiedere il rilascio dell'attestazione ISEE ed accertarsi che sia stata inviata, in formato elettronico, agli archivi INPS dove dovrà essere reperibile per i controlli dell'A.Di.S.U. - Salerno e dell'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno.

Il personale dell'A.Di.S.U. - Salerno e dell'Ufficio Diritto allo Studio non può fornire chiarimenti in ordine alla posizione di merito ed alla situazione reddituale dello studente, che competono esclusivamente all'Ateneo di riferimento o agli Uffici tributari o a quelli preposti al rilascio dell'attestazione ISEE.

Compilazione del modulo/domanda:

- Munirsi di nome utente e password rilasciate dai competenti Uffici dell'Università degli Studi di Salerno.
- Collegarsi al sito www.adisu.sa.it, o anche al sito www.unisa.it - Menù Principale - Studenti - Segreterie e Servizi On-Line - Area Utente.
- Accedere alla compilazione del modulo e, dopo aver inserito le credenziali di accesso (nome utente e *password*), sullo schermo appariranno in successione le singole sezioni per la compilazione del modulo/domanda che consente la partecipazione al concorso.

Per informazioni inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo stud1112@unisa.it.

Elemento di garanzia di partecipazione:

Cliccando su “conferma” al termine della compilazione della “scheda/domanda Borsa di Studio” la procedura di inserimento dei dati si conclude e il sistema registra il modulo/domanda in entrata, apponendo il numero di protocollo, la data e rispedendo quest'ultima, in tempo reale, completa in ogni parte, all'indirizzo di posta elettronica del candidato. L'interessato ha così la prova che la sua domanda di partecipazione al concorso è pervenuta all'Azienda ed è stata regolarmente registrata e protocollata. La domanda si considera confermata con riserva, previa verifica dell'avvenuta regolare iscrizione all'Università (compreso il regolare pagamento delle tasse universitarie) nei termini del Bando di Concorso.

Stampa della scheda/domanda BS:

Per avere copia cartacea della scheda/domanda BS da esibire in eventuali controversie o a fini di personale archiviazione, avviare la procedura stampa successivamente alla conferma della domanda compilata.

APPENDICE N. 2

DATE DA RICORDARE

- 1 agosto 2011** Data improrogabile di scadenza per la partecipazione al concorso per:
- studenti iscritti o in attesa di iscrizione agli **anni successivi** al primo dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
 - studenti iscritti o in attesa di iscrizione agli **anni successivi** dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione.
- Le domande che non saranno confermate entro le ore 12.00 saranno escluse dal concorso.**
- 1 agosto 2011** Data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di reddito per la Borsa di Studio, della documentazione dovuta dai candidati iscritti agli **anni successivi** al primo (compresi gli studenti iscritti ad **anni successivi** dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione obbligatorie per l'esercizio della professione) che rientrino nei seguenti casi:
- Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito esclusivamente di redditi e rendite esenti IRPEF (artt. 5.3.1 e 15.2);
 - Autonomi dal nucleo familiare di origine (artt. 5.4 e 15.3);
 - Figli di genitori separati o divorziati (artt. 5.6 e 15.4);
 - Separati o divorziati (artt. 5.9 e 15.5);
 - Con status di "religioso in comunità" (artt. 5.10 e 15.6);
 - Con status di "rifugiato politico" o "apolide" (artt. 5.11 e 15.7);
 - Con cittadinanza di Paesi UE e non UE (artt. 5.12 e 15.8);
 - Con cittadinanza di Paesi BISU (artt. 5.13 e 15.9).
- 1 agosto 2011** Data improrogabile entro cui rendere disponibile l'attestazione ISEE negli archivi INPS, a pena di esclusione dal concorso (art. 5.1), per i candidati iscritti agli **anni successivi** al primo che presentano istanza di partecipazione al Concorso entro il **1 agosto 2011**.
- 10 agosto 2011** Termine ultimo per il conseguimento dei crediti (escluso il Bonus) utili ai fini della partecipazione al Concorso (art. 6.3).
- 29 agosto 2011** Data improrogabile di scadenza per la partecipazione al concorso per:
- studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) per la prima volta al **primo anno** dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico.
- Le domande che non saranno confermate entro le ore 12.00 saranno escluse dal concorso.**
- 29 agosto 2011** Data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di reddito per la Borsa di Studio, della documentazione dovuta dai candidati iscritti ad un **primo anno** (ad eccezione degli studenti iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione obbligatorie per

l'esercizio della professione e dei Conservatori di Avellino e di Salerno) che rientrano nei seguenti casi:

- Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito esclusivamente di redditi e rendite esenti IRPEF (artt. 5.3.1 e 15.2);
- Autonomi dal nucleo familiare di origine (artt. 5.4 e 15.3);
- Figli di genitori separati o divorziati (artt. 5.6 e 15.4);
- Separati o divorziati (artt. 5.9 e 15.5);
- Con status di “*religioso in comunità*” (artt. 5.10 e 15.6);
- Con status di “*rifugiato politico*” o “*apolide*” (artt. 5.11 e 15.7);
- Con cittadinanza di Paesi UE e non UE (artt. 5.12 e 15.8);
- Con cittadinanza di Paesi BISU (artt. 5.13 e 15.9).

29 agosto 2011 Data improrogabile entro cui rendere disponibile l'attestazione ISEE negli archivi INPS, a pena di esclusione dal concorso (art. 5.1), per i candidati iscritti ad un **primo anno** che presentano istanza di partecipazione al Concorso entro il **29 agosto 2011**.

31 agosto 2011 Termine entro il quale saranno pubblicate le graduatorie provvisorie (art. 10.4.3) relative agli studenti iscritti agli **anni successivi** al primo che presentano istanza di partecipazione al Concorso entro il **1 agosto 2011**. Negli 11 giorni successivi alla pubblicazione i candidati potranno presentare istanza di rettifica ai sensi dell'art. 11 del Bando.

12 settembre 2011 Data in cui gli studenti iscritti o in attesa di iscrizione **ad anni successivi** delle Facoltà di Farmacia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN ed Economia che risultino assegnatari di borsa di studio in qualità di studenti “fuori sede” e, quindi, di posto alloggio **nelle graduatorie definitive** dovranno presentarsi presso la struttura di ristorazione collettiva (mensa di Fisciano) dell'A.DI.S.U. - Salerno per la sottoscrizione dell'atto di accettazione del posto alloggio.

La mancata presentazione comporterà la perdita dell'intero beneficio.

13 settembre 2011 Data in cui gli studenti iscritti o in attesa di iscrizione **ad anni successivi** delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Scienze della Formazione e Scienze Politiche che risultino assegnatari di borsa di studio in qualità di studenti “fuori sede” e, quindi, di posto alloggio **nelle graduatorie definitive** dovranno presentarsi presso la struttura di ristorazione collettiva (mensa di Fisciano) dell'A.DI.S.U. - Salerno per la sottoscrizione dell'atto di accettazione del posto alloggio.

La mancata presentazione comporterà la perdita dell'intero beneficio.

14 settembre 2011 Data in cui gli studenti iscritti o in attesa di iscrizione **ai primi anni** che risultino assegnatari di borsa di studio in qualità di studenti “fuori sede” e, quindi, di posto alloggio **nelle graduatorie provvisorie** dovranno presentarsi presso la struttura di ristorazione collettiva (mensa di Fisciano) dell'A.DI.S.U. - Salerno per la sottoscrizione dell'atto di accettazione del posto alloggio.

La mancata presentazione comporterà la perdita dell'intero beneficio.

30 settembre 2011 Data ultima entro la quale, **a pena di esclusione dal concorso**, i candidati iscritti agli **anni successivi** al primo, ad eccezione di quelli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione obbligatorie per

l'esercizio della professione ed ai Conservatori di Avellino e di Salerno, devono regolarizzare la loro iscrizione all'Università per l'a.a. 2011/2012.

- 30 settembre 2011** Termine entro il quale saranno pubblicate le graduatorie definitive (art. 10.4.3) relative agli studenti iscritti agli **anni successivi** al primo che presentano istanza di partecipazione al Concorso entro il **1 agosto 2011**.
- 13 settembre 2011** Termine massimo entro il quale saranno pubblicate le graduatorie provvisorie (art. 10.4.3) relative agli studenti iscritti ad un **primo anno** che presentano istanza di partecipazione al Concorso entro il **29 agosto 2011**. Negli 11 giorni successivi alla pubblicazione i candidati potranno presentare istanza di rettifica ai sensi dell'art. 11 del Bando.
- settembre 2011** Data dalla quale gli studenti potranno usufruire del servizio mensa secondo la fascia di appartenenza.
- 18 ottobre 2011** Termine ultimo per la presentazione, **a pena di esclusione dal Concorso**, della documentazione comprovante lo status di “fuori sede” per gli studenti iscritti ad **anni successivi** al primo che hanno presentato istanza di partecipazione al Concorso entro il **1 agosto 2011** e non sono risultati assegnatari di alloggio presso le residenze universitarie (art.15.1.1).
- 18 ottobre 2011** Termine ultimo per la presentazione, **a pena di esclusione dal Concorso**, della documentazione comprovante lo status di “fuori sede” per gli studenti iscritti ad un **primo anno** che hanno presentato istanza di partecipazione al Concorso entro il **29 agosto 2011** e non sono risultati assegnatari di alloggio presso le residenze universitarie (art.15.1.1).
- 28 ottobre 2011** Data improrogabile di scadenza per la partecipazione al concorso per:
- studenti iscritti o in attesa di iscrizione al **primo anno** dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione obbligatorie per l'esercizio della professione;
- studenti iscritti o in attesa di iscrizione al **primo anno** e ad **anni successivi** dei Conservatori Musicali di Avellino e di Salerno.
Le domande che non saranno confermate entro le ore 12.00 saranno escluse dal concorso. Per gli studenti dei Conservatori di Avellino e di Salerno l'istanza cartacea di partecipazione al Concorso dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro e non oltre il giorno 28 ottobre 2011 (art. 1.3.1).
- 28 ottobre 2011** Data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di reddito per la Borsa di Studio, della documentazione dovuta dai candidati iscritti al **primo anno** dei corsi di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione obbligatorie per l'esercizio della professione ed al **primo anno** ed **anni successivi** dei Conservatori di Avellino e di Salerno, che rientrino nei seguenti casi:
- Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito esclusivamente di redditi e rendite esenti IRPEF (artt. 5.3.1 e 15.2);
 - Autonomi dal nucleo familiare di origine (artt. 5.4 e 15.3);
 - Figli di genitori separati o divorziati (artt. 5.6 e 15.4);
 - Separati o divorziati (artt. 5.9 e 15.5);
 - Con status di “*religioso in comunità*” (artt. 5.10 e 15.6);

- Con status di “*rifugiato politico*” o “*apolide*” (artt. 5.11 e 15.7);
- Con cittadinanza di Paesi UE e non UE (artt. 5.12 e 15.8);
- Con cittadinanza di Paesi BISU (artt. 5.13 e 15.9).

- 28 ottobre 2011** Termine ultimo per la presentazione, **a pena di esclusione dal Concorso**, della documentazione comprovante lo status di “**fuori sede**” per gli studenti iscritti al **primo anno** dei corsi di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione obbligatorie per l’esercizio della professione ed al **primo anno** ed **anni successivi** dei Conservatori di Avellino e di Salerno che hanno presentato istanza di partecipazione al Concorso entro il **28 ottobre 2011**.
- 28 ottobre 2011** Data improrogabile entro cui rendere disponibile l’attestazione ISEE negli archivi INPS, a pena di esclusione dal concorso (art. 5.1), per i candidati iscritti al **primo anno** dei corsi di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione obbligatorie per l’esercizio della professione nonché per gli iscritti ai **primi anni** ed **anni successivi** dei Conservatori di Avellino e di Salerno, che presentano istanza di partecipazione al Concorso entro il **28 ottobre 2011**.
- 28 ottobre 2011** Data ultima entro la quale, **a pena di esclusione dal concorso**, i candidati iscritti ad un **primo anno (compresi quelli che si immatricolano a seguito di scorrimento di graduatoria)**, ad eccezione di quelli iscritti ai corsi di laurea magistrale (laureati dopo il 31 luglio 2011), di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione obbligatorie per l’esercizio della professione, dei Conservatori di Avellino e di Salerno devono regolarizzare la loro iscrizione all’Università per l’a.a. 2011/2012.
- 31 ottobre 2011** Termine entro il quale saranno pubblicate le graduatorie I assestate (art. 10.4.3) relative agli studenti iscritti ad **anni successivi** che presentano istanza di partecipazione al concorso entro il **1 agosto 2011**.
- 30 novembre 2011** Termine entro il quale saranno pubblicate le graduatorie definitive (art. 10.4.3) relative agli studenti iscritti ad un **primo anno** che presentano istanza di partecipazione al Concorso entro il **29 agosto 2011**.
- 30 novembre 2011** Termine entro il quale saranno pubblicate le graduatorie provvisorie (art. 10.4.3) relative agli studenti iscritti ad un **primo anno** (dottorato di ricerca, scuole di specializzazione) e ai **primi anni** ed **anni successivi** dei conservatori di Avellino e Salerno che presentano istanza di partecipazione al concorso entro il **28 ottobre 2011**. Negli 11 giorni successivi alla pubblicazione i candidati potranno presentare istanza di rettifica ai sensi dell’art. 11 del Bando.
- 31 dicembre 2011** Termine entro il quale saranno pubblicate le graduatorie definitive (art. 10.4.3) relative agli studenti che presentano istanza di partecipazione al Concorso entro il **28 ottobre 2011**.
- 31 dicembre 2011** Data entro la quale sarà erogata la I rata della Borsa di Studio per gli studenti risultati “concessi” (ad eccezione dei “sospesi”) nella graduatoria definitiva **primi anni** e nella graduatoria I assestate **anni successivi**.

- 1 gennaio 2012** Data dalla quale gli studenti vincitori, concessi e non concessi, potranno usufruire del servizio mensa secondo l'esito del concorso e sino al 31 dicembre 2012.
- 2 marzo 2012** Data ultima entro la quale, **a pena di esclusione dal concorso**, i candidati indicati all'art. 1.4, lett. a), b), c), d) ed e), devono regolarizzare la loro iscrizione all'Università o al Conservatorio per l'a.a. 2011/2012.
- 30 aprile 2012** Termine entro il quale saranno pubblicate le graduatorie II assestate (art. 10.4.3). Dalla data di pubblicazione decorrono **gg. 60** per adire il T.A.R. Campania avverso la Graduatorie II Assestate.
- 10 agosto 2012** Data ultima entro cui gli iscritti al **primo anno** dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, risultati beneficiari di Borsa di Studio, devono aver conseguito il numero minimo di 20 crediti, necessario ai fini della corresponsione della seconda rata della stessa (art. 14).
- 30 novembre 2012** Data ultima entro cui gli iscritti al **primo anno** dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, risultati beneficiari di Borsa di Studio, devono aver conseguito il numero minimo di 20 crediti, necessario per non essere obbligati a restituire la prima rata già conseguita (artt. 14.2 e 19 *sub g*).
- 28 febbraio 2013** Data ultima per la presentazione della domanda necessaria ai fini della corresponsione dell'integrazione della Borsa per progetti di mobilità internazionale, a pena di decadenza dal diritto di beneficiare del contributo integrativo (art. 15.11).
- 30 settembre 2013** Data ultima a pena di decadenza per la presentazione della domanda utile per la corresponsione dell'integrazione della Borsa ai candidati che abbiano conseguito la laurea entro il termine previsto dai rispettivi ordinamenti didattici (art. 15.12).

APPENDICE N. 3

Modulo per la presentazione della documentazione ex art. 15 Bando di Concorso A.A. 2011/2012



Protocollo

All'Università degli Studi di Salerno
Ufficio Diritto allo Studio
Via Ponte Don Melillo
84084 FISCIANO (SA)

Il/La _____ sottoscritto/a _____ nato/a il _____
(Cognome e Nome)
a _____ (____) residente a _____ (____) in
Via/Piazza _____ n. _____, iscritto al _____ (anno di corso) del Corso di Studi
in _____
Facoltà di _____ con matricola n. _____
_____ telefono n. _____ indirizzo email _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere, consapevole, altresì, che ai sensi del Bando di Concorso i dati qui riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati dall'A.DI.S.U. - Salerno e dall'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno, esclusivamente per tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, ad integrazione dell'istanza già presentata per la concessione di BORSA DI STUDIO per l'a.a. 2011/2012, allega la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data

____ / ____ / _____

IL/LA DICHIARANTE

Firma (per esteso e leggibile)

I dati relativi all'iscrizione all'a.a. 2011/2012 e ai crediti conseguiti al 10/08/2011, verranno comunicati direttamente dal Conservatorio entro i termini stabiliti dall'A.DI.S.U. - Salerno.

Sezione 2
DATI REDDITUALI

REQUISITI DI REDDITO RIFERITI ALL'ANNO 2010

NUCLEO FAMILIARE E DATI ISEE 2010

Il valore I.S.E.E. riportato nell'attestazione è :

- Reddito uguale a zero
 Reddito maggiore di zero

Numero componenti del nucleo familiare inseriti nell'attestazione ISEE 2010: _____

Indicare l'eventuale percentuale di diversabilità _____

DATI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE INSERITI NELL'ATTESTAZIONE ISEE (SITUAZIONI REDDITUALI 2010)

Prog	Nominativo	Relazione di parentela	Codice fiscale
1		Richiedente	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Indicare i dati identificativi di ciascun componente del nucleo familiare.

Legenda "Relazione di parentela":

Altro/a
Coniuge
Fratello
Sorella
Madre
Padre
Nonno/a
Richiedente
Figlio/a

Si sottolinea che la corretta ed esatta compilazione della domanda è indispensabile per evitare esclusioni dal concorso

Io sottoscritto ai fini della fruizione della borsa di studio erogata dall'A.D.I.S.U. - Salerno consapevole delle responsabilità e sanzioni anche penali cui va incontro chi rende dichiarazioni false, parziali e non rispondenti al vero,

DICHIARO

di essere a conoscenza del Bando di Concorso per le Borse di Studio anno accademico 2011/2012 e di confermare che i dati riportati nel presente modello e negli appositi prospetti allegati sono completi e veritieri.

Letto, confermato e sottoscritto.
Data

IL/LA DICHIARANTE

____/____/____

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'elaborazioni delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di cui alla legge 390/91 la resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso ed, alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo. Lo studente all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso.

– al trattamento con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei propri dati personali per fini istituzionali, sia da parte dello stesso A.D.I.S.U. che da parte di eventuali Società, Enti o Consorzi, che svolgono attività di elaborazione dati funzionali a quella dell'A.D.I.S.U. - Salerno;

– alla pubblicazione dei propri dati personali che si rendono necessari ai fini istituzionali dell'Ente;

– al trasferimento dei propri dati personali a soggetti aventi diritto di accesso ex lege, soggetti ai quali il trasferimento di detti dati risulti funzionali ai fini istituzionali dell'A.D.I.S.U. - Salerno.

Il titolare del trattamento dei dati, riguardanti i benefici erogati dall'A.D.I.S.U. - Salerno, è individuato nella persona del Direttore Generale dell'A.D.I.S.U. - Salerno, con sede per la funzione in Via Ponte Don Melillo, CITTADELLA UNIVERSITARIA, Fisciano SA.

acconsente al trattamento dei dati personali che lo/a riguardano;

acconsente alla comunicazione dei dati.

(Attenzione ai fini della partecipazione al concorso è necessario accettare quanto sopra indicato)

IL/LA DICHIARANTE

APPENDICE N. 5

Modulo per la presentazione di istanza di rettifica avverso la Graduatoria Provvisoria riservato agli studenti iscritti ai Conservatori di Avellino e di Salerno A.A. 2011/2012.



All'Università degli Studi di Salerno
Ufficio Diritto allo Studio
Via Ponte Don Melillo
84084 FISCIANO (SA)

Il/la sottoscritto/a _____
Cognome e Nome
Nato/a il _____ a _____ Provincia di _____,
residente in _____ Provincia di _____, via _____
n. _____, Codice Fiscale _____
iscritto per l'a.a. 2011/2012 al Conservatorio di Musica _____ di _____ al Corso _____

presa visione delle graduatorie provvisorie pubblicate da codesto Ente in riferimento al Bando di Concorso per il conferimento di Borse di Studio a.a. 2011/2012, con la presente formula istanza di rettifica avverso l'esclusione e/o l'esito riportato e per l'effetto

CHIEDE

il riesame della documentazione già prodotta (art. 15)

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 15 del Bando di Concorso non è consentito il ricorso inteso a produrre e/o completare la documentazione non prodotta nei termini ivi indicati

la rettifica dei dati relativi alle condizioni economiche (art. 11.1)

Il valore I.S.E.E. riportato nell'attestazione è :

Reddito uguale a zero

Reddito maggiore di zero

il reinserimento del nucleo familiare

Numero componenti del nucleo familiare inseriti nell'attestazione ISEE 2010: _____

DATI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE INSERITI NELL'ATTESTAZIONE ISEE (SITUAZIONI REDDITUALI 2010)

Prog	Nominativo	Relazione di parentela	Codice fiscale
1		Richiedente	
2			
3			
4			

5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Indicare i dati identificativi di ciascun componente del nucleo familiare.

Legenda "Relazione di parentela rispetto al dichiarante"	Altro/a Coniuge Fratello Sorella Madre Padre Nonno/a Richiedente Figlio/a
--	---

Cambio Status (da fuori sede a pendolare o viceversa)

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per il caso di dichiarazioni false o mendaci:

- sottoscrive la presente istanza e allega copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento;**
- sottoscrive la presente istanza dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento della propria identità a mezzo valido documento di riconoscimento.**

Data

Il dichiarante

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti attraverso il presente modulo è finalizzato a fornirLe i servizi richiesti ed avverrà presso l'A.D.I.S.U. - Salerno con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e con la sottoscrizione l'utente ne autorizza il trattamento. La mancata indicazione dei dati può comportare il diniego di fornitura del servizio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui alla richiamata normativa ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati, riguardanti i benefici erogati dall'A.D.I.S.U. - Salerno, è individuato nella persona del Direttore Generale dell'A.D.I.S.U. - Salerno, con sede per la funzione in Via Ponte Don Melillo, CITTADELLA UNIVERSITARIA, Fisciano SA

APPENDICE N. 6

Modulo per la richiesta di sblocco della domanda Bando di Concorso A.A. 2011/2012



Protocollo

All'Università degli Studi di Salerno
Ufficio Diritto allo Studio
Via Ponte Don Melillo
84084 FISCIANO (SA)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
(Cognome) (Nome)
a _____ (____) residente a _____ (____) in
Via/Piazza _____ n. _____, iscritto al _____ (anno di corso) del
Corso di Studi in _____
Facoltà di _____ **con matricola n.**
_____ telefono n. _____ indirizzo e-mail

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere, consapevole, altresì, che ai sensi del Bando di Concorso i dati qui riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'A.D.I.S.U. - Salerno, esclusivamente per tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, ad integrazione dell'istanza già presentata per la concessione di BORSA DI STUDIO per l'a.a. 2011/2012, in riferimento alla domanda di partecipazione al bando in oggetto, che si allega in copia

CHIEDE

che lo status della domanda venga modificato da "CONFERMATA" a "NON CONFERMATA" per permettergli di apportare le opportune modifiche.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che la domanda da modificare, dopo essere stata sbloccata, dovrà essere nuovamente confermata per partecipare al concorso in quanto, permanendo lo status di "Non Confermata", non sarà ritenuta validamente acquisita.

Allega:

- copia domanda borsa di studio a.a. 2011/2012;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data

____/____/____

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

APPENDICE N. 7
Modulo richiesta premio laurea A.A. 2011/2012



Protocollo

All'Università degli Studi di Salerno
Ufficio Diritto allo Studio
Via Ponte Don Melillo
84084 FISCIANO (SA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____,
(Cognome) (Nome)

codice fiscale _____ nato/a il _____
a _____ (____) residente a
_____ (____) in Via/Piazza
_____ n. _____, telefono: _____-, cellulare:
_____, e-mail _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere e sotto la sua personale responsabilità,

D I C H I A R A

- di essere risultato beneficiario/a nel concorso per l'assegnazione di Borse di Studio bandito per l'anno accademico 2011/12 dall'A.Di.S.U. - Salerno in qualità di iscritto/a al _____ anno del corso di laurea laurea specialistica/magistrale laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in _____

Facoltà di _____
(matricola _____);

- Di aver conseguito presso l'Università degli Studi di Salerno il titolo di studio di laurea laurea specialistica/magistrale laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in _____ in data _____/_____/_____, entro la durata prevista dall'ordinamento didattico di tale corso di studio;

CHIEDE

di beneficiare dell'integrazione della Borsa di Studio pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, ai sensi dell'art. 4.2, lettera b) del Bando di Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio, Servizi Abitativi presso le Residenze Universitarie e contributi per la mobilità internazionale a.a. 2011/12.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

_____, __/__/____

Il/La dichiarante

Il sottoscritto allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità n. _____ rilasciato il _____ da _____.

Il sottoscritto:

- Acconsente al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- Acconsente alla comunicazione dei dati.

Luogo e data

_____, __/__/____

Il/La dichiarante

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/03 "Codice in materia di dati personali" si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di richiesta dei servizi A.Di.S.U. – Salerno è finalizzato unicamente all'erogazione degli stessi agli studenti ed avverrà presso l'A.Di.S.U. – Salerno, Via Ponte Don Melillo – 84084 Fisciano (SA), con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati a terzi per riscontri, controlli, ecc.; dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili, incaricati del trattamento e/o terzi per adempimenti istituzionali; il conferimento dei dati è obbligatorio/necessario per l'erogazione dei servizi richiesti e la loro mancata indicazione comporta la non accoglienza delle richieste; agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Dirigente e/o al Responsabile del Procedimento.

APPENDICE N. 8

Modulo conferma richiesta contributo integrativo Socrates/Erasmus A.A. 2011/2012



Protocollo

All'Università degli Studi di Salerno
Ufficio Diritto allo Studio
Via Ponte Don Melillo
84084 FISCIANO (SA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____,
(Cognome) (Nome)
codice fiscale _____ nato/a il _____
a _____ (____) residente a
_____ (____) in Via/Piazza
_____ n. _____, telefono: _____, cellulare:
_____, e-mail _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere e sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

- Di essere beneficiario/a idoneo concesso di Borsa di Studio per l'anno accademico _____/_____ presso l'A.Di.S.U.- Salerno, in qualità di iscritto/a al _____ anno del corso di laurea laurea specialistica/magistrale laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in _____ Facoltà di _____
(matricola _____):
- Di essere vincitore di Borsa di Studio per il programma SOCRATES/ERASMUS anno accademico _____/_____ presso l'Università degli Studi di Salerno e di aver svolto, nell'ambito del suddetto progetto di mobilità internazionale, un periodo di studi della durata di mesi _____ dal _____ al _____ presso l'Università di _____;
- Di non aver mai beneficiato in precedenza, per la durata del corso di studi, di una integrazione della Borsa di Studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale;

- Di aver presentato apposita richiesta di contributo integrativo per la mobilità internazionale nella domanda di partecipazione al Concorso per l'assegnazione di Borse di studio a.a. _____/_____;

CHIEDE

Di beneficiare dell'integrazione della Borsa di Studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale SOCRATES/ERASMUS, ai sensi dell'art. 13.6 del suddetto Bando e, a tal fine,

ALLEGA

- copia del documento di identità in corso di validità n. _____
rilasciato il _____ da _____.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

_____, __/__/____

Il/La dichiarante

Il sottoscritto:

- Acconsente al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
 Acconsente alla comunicazione dei dati.

Luogo e data

_____, __/__/____

Il/La dichiarante

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/03 "Codice in materia di dati personali" si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di richiesta dei servizi A.Di.S.U. – Salerno è finalizzato unicamente all'erogazione degli stessi agli studenti ed avverrà presso l'A.Di.S.U. – Salerno, Via Ponte Don Melillo – 84084 Fisciano (SA),, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati a terzi per riscontri, controlli, ecc.; dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili, incaricati del trattamento e/o terzi per adempimenti istituzionali; il conferimento dei dati è obbligatorio/necessario per l'erogazione dei servizi richiesti e la loro mancata indicazione comporta la non accoglienza delle richieste; agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Dirigente e/o al Responsabile del Procedimento.

REGOLAMENTO

RESIDENZE UNIVERSITARIE

**APPROVATO CON DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 31 MAGGIO
2011**

ART. 1- PRINCIPI GENERALI

1. L'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Salerno, di seguito denominata A.D.I.S.U., garantisce i servizi abitativi nelle proprie strutture residenziali nel rispetto della normativa in vigore e secondo le disposizioni del bando di Concorso *per l'assegnazione delle borse di studio*, nonché nel rispetto del presente regolamento.

Le residenze universitarie si compongono di monolocali e mini appartamenti già arredati. I monolocali, nel rispetto delle percentuali minime di destinazione degli alloggi stabilite dalla normativa dettata in materia, sono riservati agli studenti "fuori sede" vincitori di Borsa di Studio e la locazione ha durata di almeno 10 (dieci) mesi.

I mini appartamenti ed i monolocali non riservati ai fuori sede vengono concessi a pagamento ad altri utenti secondo le modalità disciplinate dall' A.D.I.S.U. con propri atti determinativi.

La concessione del servizio abitativo prevede l'assegnazione dell'alloggio, comprensivo dei servizi associati (condizionamento estivo e invernale, punto internet, luce, acqua, pulizia camera, cambio biancheria, ecc), e l'uso delle sale e locali comuni (sala biblioteca, sale studio, locale lavanderia, bar, ecc).

2. L'assegnazione dei posti riservati all' Azienda per il Diritto allo Studio avviene in base all'ordine delle graduatorie stilate secondo i criteri stabiliti annualmente dal **Bando di concorso per l'attribuzione delle Borse di Studio**.

I posti alloggi sono riservati esclusivamente agli studenti "*fuori sede*", capaci, meritevoli e privi di mezzi, sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell' art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 recante "*Norme sul diritto agli studi universitari*".

Gli studenti vincitori di posto alloggio dovranno presentarsi presso l'A.D.I.S.U. – Salerno alle ore e nelle date indicate dall'art. 13.2 Servizi Abitativi - Consegna - del bando, pertanto, non verrà inviata alcuna comunicazione di convocazione.

In caso di impedimento, per documentati motivi, lo studente potrà delegare, per la sola materiale presa in consegna del posto letto, altra persona, la quale dovrà comunque presentarsi nei termini stabiliti. In tal caso, il legittimo assegnatario dovrà presentarsi entro i successivi 10 giorni per regolarizzare la propria posizione.

3. Il rapporto di ospitalità sorge nel momento dell'assegnazione del posto letto assegnato dall'A.D.I.S.U. e per il periodo di tempo indicato nel bando di concorso.

4. Lo studente che non risulti vincitore del posto letto per l'anno accademico successivo deve lasciare la residenza entro il termine indicato dall'Azienda e/o indicato nel bando di concorso.

5. Allo studente che si laurea in corso d'anno sarà comunque trattenuta dalla borsa di studio l'intera quota relativa al servizio abitativo.

6. L'A.D.I.S.U. mette a disposizione a pagamento sia i mini appartamenti che, ove disponibili, i monolocali ad altri utenti scelti tra:

studenti, personale tecnico-amministrativo, docenti o utenti universitari di nazionalità diversa da quella italiana, docenti o utenti universitari italiani, anche se chiedono l'assegnazione in comunione con altri o con la propria famiglia.

In costanza di domande di ospitalità in esubero rispetto al numero di alloggi disponibili saranno preferite quelle che contemplano una permanenza più lunga, provenienti da utenti residenti nella

località più distante dall'Università di Salerno, utenti che già hanno fruito del servizio a pagamento nell'anno accademico precedente.

7. Il tempo di utilizzo dell'alloggio è pattuito di norma per 10 mesi. In presenza di disponibilità di posti, il tempo di utilizzo può essere inferiore ai predetti limiti, di massima non inferiore a quindici giorni.

Nel periodo che va dal 16 luglio al 14 settembre il corrispettivo corrisponde a quello indicato dal concessionario in sede di offerta tecnica.

ART. 2 - DOCUMENTI PER L'ACCESSO ALLA STRUTTURA (inizio/termine/modalità)

1. Al momento dell'assegnazione della stanza, l'utente deve:
 - a) presentare all' A.DI.SU. un valido documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto) e copia del codice fiscale;
 - b) anche nel caso di riconferma del posto letto, lo studente deve presentare il certificato medico di sana costituzione fisica di data non anteriore a 3 mesi rispetto a quella di accettazione del posto alloggio, rilasciato da una qualsiasi A.S.L., ed in cui sia specificato che lo studente è esente da malattie infettive trasmissive obiettivabili, che ne controindicano la convivenza in comunità;
 - c) consegnare copia della ricevuta comprovante la regolare iscrizione per l'anno in corso se già effettuata, diversamente consegnarla all'ADISU – Salerno - Servizi Abitativi entro e non oltre il 15 ottobre 2011;
 - d) consegnare ricevuta di avvenuto **versamento/deposito cauzionale posto alloggio, per l'a.a. in corso pari ad € 250,00;**
 - e) sottoscrivere per accettazione il Regolamento della residenza;
 - f) sottoscrivere il verbale di consegna della stanza assegnata, relativo allo stato dell'immobile, all'identificazione e allo stato degli arredi, previa verifica con l'incaricato della gestione e con quello dell' A.DI.SU..Tutte le attrezzature, impianti, arredi, ecc., che costituiscono la dotazione della stanza assegnata sono affidati in custodia agli utenti per tutto il periodo di assegnazione del posto letto.

ART. 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. All'atto d'ingresso in camera lo studente ed ogni altro utente sono tenuti a versare € 250,00 per posto alloggio, quale deposito cauzionale infruttifero, una somma stabilita anno per anno dall' A.DI.S.U. a titolo di garanzia degli eventuali danni o guasti, arrecati ai beni, strutture ed arredi delle residenze dell' A.D.I.S.U., nonché degli oneri per pulizie straordinarie di cui lo studente o l'utente si rendano responsabili integralmente o parzialmente.

Gli studenti assegnatari di posti alloggio da parte dell' A.DI.S.U. di Salerno sono tenuti ad effettuare il pagamento direttamente all'Azienda tramite:

- **versamento diretto allo sportello dell'Istituto cassiere dell'Azienda, Unicredit Spa Filiale di Fisciano, ubicato nel campus universitario;**
- **bonifico bancario a favore dell' A.DI.S.U. Salerno - codice IBAN – IT 21 I 02008 76210 000400008241;**
- **vaglia postale intestato all' A.DI.S.U. Salerno - Via Ponte Don Melillo - Fisciano (SA);**

Gli utenti a pagamento, in caso di lunga permanenza, sono tenuti ad effettuare il pagamento a favore del concessionario gestore delle residenze del Campus di secondo la seguente modalità:

- **bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena con sede in Bari - IBAN IT 23 T 01030 03241 000000152786 –**

2. L'A.DI.S.U. accertate l'entità del danno e le relative responsabilità, salvo l'adozione di provvedimenti disciplinari e previa comunicazione scritta all'interessato, provvederà a detrarre

dalla cauzione depositata l'importo corrispondente, con salvezza del risarcimento delle maggiori somme dovute.

3. Lo studente e l'utente sono tenuti a ricostituire l'importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Nel caso in cui lo studente non versi l'importo della cauzione o non lo ricostituisca decadrà dal godimento del beneficio; pertanto, non potrà accedere alla residenza fino alla ricostituzione della cauzione, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone di locazione anche per il periodo di mancato utilizzo. L'A.D.I.S.U. si riserva di agire nelle opportune sedi nel caso in cui lo studente non risarcisca il danno, quando eccedente il valore del deposito cauzionale.

5. Al rilascio in via definitiva della residenza, l'A.D.I.S.U. provvederà a restituire allo studente assegnatario la somma depositata, di norma, entro 30 giorni ed analogamente opererà il gestore nei confronti degli utenti a pagamento.

6. Fermo restante quanto indicato all'art. 1 comma 5 del presente Regolamento nel caso in cui lo studente lasci anticipatamente ed in via definitiva la residenza presso la quale è ospite, è tenuto a comunicarlo almeno 7 giorni prima della partenza agli uffici amministrativi dell'Azienda.

ART. 4 - PAGAMENTO DELLA RETTA

Il costo per l'utente che usufruisce del monolocale è di € 250,00 (duecentocinquanta) mensili, mentre il costo per l'utente che usufruisce del mini appartamento composto da tre posti letto è di € 600,00 (seicento) mensili suddivisibili anche per più occupanti in comunione.

Si precisa che, per il solo mese di stipula del contratto, la retta mensile è ridotta del 50% nel caso in cui la data di stipula del contratto decorra dal sedicesimo giorno del mese.

Per gli studenti vincitori iscritti ad anni successivi al primo, l'importo del servizio verrà detratto di ufficio dalla quota di borsa di studio.

Per gli studenti "concessi" dei primi anni la detrazione di € 2.500,00 sarà effettuata solo per metà sulla prima rata della borsa di studio, per un importo pari a 5 mesi di locazione, mentre le restanti rate mensili saranno a carico dello studente e successivamente conguagliate sulla seconda rata.

Gli studenti iscritti al settimo semestre, che usufruiscono del beneficio dimezzato, saranno tenuti a corrispondere per 5 mesi la retta mensile per la fruizione del servizio abitativo, salvo successivo rimborso sulla seconda rata.

Per tutti gli studenti assegnatari da parte dell' ADISU che sono tenuti al pagamento la retta è fissata in € 250,00 al mese e dovrà essere versata in rate mensili anticipate dall'1 al 5 di ogni mese secondo le seguenti modalità:

- versamento diretto allo sportello dell'Istituto cassiere dell'Azienda, Unicredit Spa, Filiale di Fisciano, ubicato nel campus universitario;
- bonifico bancario a favore dell' A.D.I.S.U. - Salerno codice IBAN IT 21 I 02008 76210 000400008241;
- vaglia postale intestato all' A.D.I.S.U. - Salerno Via Ponte Don Melillo - Fisciano (SA); indicando in ogni caso come causale "versamento retta" e "cauzione", precisando il mese di riferimento e l'identità dello studente assegnatario.

Tutte le altre tipologie di utenti a pagamento, dovranno effettuare, a favore del concessionario gestore delle residenze universitarie del Campus di Fisciano, ovvero alla Società "La Cascina Global Service S.r.L ", Sede Legale e Amministrativa Via F. Antolisei, 25 - 00173 - R O M A il versamento mensile in rate anticipate dall'1 al 5 di ogni mese secondo la seguente modalità:

- bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena con sede in Bari - IBAN IT 23 T 01030 03241 000000152786 –

ART. 5 - CONSEGNA E RILASCIO CAMERA

1. L'assegnazione della borsa di studio allo studente fuori sede, in quanto costituita dalla concessione del servizio abitativo, dà diritto alla permanenza nella residenza dal giorno dell'assegnazione stabilito dall'Azienda e per i dieci mesi successivi.

2. All'inizio e alla fine del periodo del soggiorno, lo studente titolare del posto letto, un incaricato della gestione ed un incaricato dell' A.D.I.S.U. procederanno alla constatazione dello stato dei locali e degli arredi nelle camere in uso, sottoscrivendo un apposito verbale, che farà fede a tutti gli effetti delle risultanze del controllo e di tutto quanto in esso affermato.

3. All'atto dell'ingresso nelle residenze, gli utenti ricevono la chiave d'accesso della camera della quale è vietata fare copia.

Nel caso di furto o rapina delle chiavi, l'utente deve sporgere denuncia all'autorità competente, consegnandone copia alla gestione e alle strutture dell' A.D.I.S.U..

4. Eventuali variazioni degli arredi di pertinenza della camera devono essere registrati dal responsabile della gestione e dall' A.D.I.S.U. sul verbale precedentemente compilato.

5. Lo studente verrà ritenuto responsabile di tutte le modifiche non registrate sul verbale di entrata, degli eventuali ammanchi, rotture e danneggiamenti cagionati, non conseguenti ad un normale deperimento.

6. Alla fine del periodo di soggiorno lo studente deve obbligatoriamente lasciare la camera sgombra da ogni effetto personale e comunicare al Responsabile della Residenza, con almeno 7 giorni di anticipo, la data e l'ora in cui intende lasciare la residenza stessa, accordandosi con il personale addetto circa la data e l'ora in cui dovrà avere luogo il controllo, al termine del quale deve riconsegnare definitivamente la chiave della camera.

7. Qualsiasi variazione deve essere preventivamente comunicata al personale addetto alla residenza.

8. Nel corso dell'anno accademico, la gestione potrà procedere a spostamenti di posti letto all'interno della residenza qualora ciò sia motivato da ragioni di funzionalità del servizio previo tempestivo avviso all'assegnatario ed alle strutture preposte dell' A.D.I.S.U..

ART. 6 - RISERVA DI ASSEGNAZIONE PER A.A. SUCCESSIVO

Gli assegnatari dei posti letto (per i 10 mesi) che nel periodo compreso tra il 16 luglio ed il 14 settembre, per motivi strettamente connessi a scopi universitari, hanno necessità di soggiorno nel campus possono, previa prenotazione presso l'A.D.I.S.U. entro il termine del **30 aprile** a pena di decadenza, richiedere la riserva di un posto letto. L'onere economico sarà a carico dell' assegnatario.

ART. 7 – REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Gli studenti, durante il soggiorno nella residenza, devono mantenere un comportamento corretto improntato al reciproco rispetto e alla civile convivenza, collaborando con gli altri assegnatari e con il personale incaricato.

2. Tutti gli spazi e sale non possono essere utilizzati per giochi e passatempi che arrechino disturbo.

3. Tutti gli ospiti devono interrompere tra le ore 24.00 e le ore 8.00 le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo agli altri ospiti della residenza.

4. È fatto divieto altresì di:

a) mettere in atto ogni sorta di azione che possa arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio o alla struttura e ai beni presenti in essa;

b) realizzare feste in camera o in altri locali;

c) ricevere visite non autorizzate;

d) fare uso in camera di stufe a gas o simili, di tostapane, forni ai sensi dell' art. 7 della legge 18/7/1980 n. 406 e successive modifiche ed integrazioni, utensili (pentolame) che non siano compatibili con la piastra di cottura, fatto salvo l'uso delle attrezzature in dotazione all'angolo cottura, esistente in camera;

- e) introdurre attrezzature o arredi senza autorizzazione;
- f) attuare spostamenti, modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;
- g) fumare in ogni locale ad eccezione di quelli in cui è espressamente previsto;
- h) introdurre nella residenza e tenere in camera materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;
- i) applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
- l) collocare sui davanzali oggetti, la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti;
- m) tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;
- n) utilizzare gli spazi non autorizzati per parcheggio per motociclette e mezzi in genere;
- o) manomettere gli interruttori elettrici;
- p) abbandonare resti di cibi e bevande nel locale angolo cottura e negli spazi comuni. Gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria nel locale angolo cottura saranno addebitati allo studente assegnatario della camera; negli spazi comuni, in assenza di identificazione dello studente responsabile, gli oneri derivanti saranno addebitati pro quota a tutti gli ospiti della residenza;
- q) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori degli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate allo studente responsabile, ovvero, in assenza di identificazione dei responsabili, a tutti gli ospiti della struttura pro quota;
- r) lasciare attivi, all'uscita della camera, i comandi degli apparati elettrici, dell'acqua e della cucina;
- s) stendere i propri indumenti al di fuori degli spazi dedicati.

6. La mancata osservazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.

ART. 8 - VISITE

1. Gli studenti assegnatari del posto letto nella residenza potranno ricevere visite dalla ore 08.00 alle ore 24.00.
2. **Dalle 24.00 alle 8.00** non è consentito l'accesso agli estranei alla residenza né la permanenza in essa. La violazione della presente disposizione comporta nei confronti dell'ospite esterno l'allontanamento immediato e l'interdizione temporanea dalla struttura.
3. Sono ammesse le visite all'interno della camera dello studente residente, purchè autorizzate dagli addetti di portineria; è ammesso inoltre ricevere visite nella hall/sala bar, mentre, è fatto divieto assoluto di ricevere visite nella sala biblioteca, nei locali lavanderia, nella sala studio.
4. Al momento dell'ingresso nella residenza, ai visitatori potrà essere rilasciato un pass da portare in modo visibile durante tutta la permanenza all'interno della struttura dell'Azienda da restituire al personale addetto al momento dell'uscita.
5. L'accesso da parte dei minori è consentito quando siano accreditati come componenti del nucleo familiare dello studente o quando siano accompagnati da familiari adulti.
6. L'A.D.I.S.U. si riserva la facoltà di precludere l'ingresso agli studenti non più assegnatari del posto letto nella residenza e ad altri ospiti esterni, che siano stati segnalati per fatti di particolare gravità o per non aver osservato un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto nell'uso delle strutture abitative e nei rapporti con gli ospiti e col personale dell'A.D.I.S.U. e del gestore della residenza.
7. Per motivi di sicurezza l'A.D.I.S.U. si riserva il diritto di limitare l'accesso dei visitatori.
8. Lo studente è responsabile in solido con il visitatore dei danni eventualmente da questi arrecati e risponde personalmente delle violazioni del presente regolamento.

ART. 9 - SERVIZI

1. La gestione provvede alla pulizia delle parti comuni della residenza e delle aree esterne di propria pertinenza, oltre che delle singole camere come di seguito specificato.

2. La pulizia quotidiana ordinaria delle camere, degli angoli cottura, dei servizi igienici è a carico dell'assegnatario del posto letto.

Il gestore effettuerà, invece, in dette camere ogni 7 giorni - ed in ogni caso quando un residente dovesse abbandonare l'unità abitativa o prima dell'ingresso di un nuovo residente - un intervento di pulizia consistente in: spolveratura di superfici fisse e mobili; lavaggio dei pavimenti; pulitura e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari, ripasso degli infissi e lavaggio vetri, cambio biancheria.

Gli utenti hanno l'obbligo di rispettare la pulizia ed il decoro delle parti comuni e di mantenere la propria camera in condizioni igienico-sanitarie accettabili.

3. In caso di gravi inadempienze la gestione può intervenire provvedendo direttamente alla pulizia delle camere, dell'angolo cottura e dei bagni addebitando l'onere economico agli studenti responsabili.

4. La gestione provvederà periodicamente alle disinfezioni e alla pulizia straordinaria di tutti i locali della residenza universitaria. In tali occasioni le camere assegnate agli studenti dovranno essere opportunamente sgombrate.

5. La gestione fornisce agli studenti il corredo da camera (lenzuola, federe, coperte, coprietto, etc.), esclusa la biancheria da bagno (asciugamani, etc.) cui deve provvedere l'assegnatario. La biancheria non deve essere utilizzata in modo improprio. In caso di perdita o di danneggiamento, lo studente è tenuto al risarcimento del danno, che sarà quantificato dall'ente. La gestione provvede alla sostituzione della biancheria a seguito di normale usura ovvero in occasione di un nuovo ingresso. È consentito l'uso di propria biancheria.

Il lavaggio della biancheria nell'intervallo dei 7 giorni è a carico dello studente, che potrà avvalersi della sala lavanderia attrezzata presso le residenze.

6. Le camere sono dotate di angoli cottura, attrezzate con piano di cottura elettrici, lavelli, armadietti ecc.

Gli utenti non possono allontanarsi durante la cottura dei cibi, non possono lasciare accese le piastre elettriche e devono depositare negli appositi contenitori gli avanzi di cibo al fine di evitare l'insorgenza di insetti e parassiti. E'assolutamente vietato manomettere gli interruttori protetti che si trovano nelle cucine. E'altresì vietato manomettere o spostare gli elettrodomestici concessi.

7. Lo studente può accedere a sale attrezzate e usufruire dei relativi servizi negli orari di apertura che sono individuati nella fascia oraria 10.00 - 24.00;

8. I guasti agli impianti (luce, acqua, ascensori) ed alle attrezzature di uso sia comune sia individuale devono essere immediatamente segnalati al personale in servizio che richiederà l'intervento dei servizi tecnici competenti.

9. Gli studenti devono segnalare agli incaricati presenti nella residenza ogni problema derivante dall'andamento dei servizi o dalla convivenza notturna. Sarà cura dei predetti incaricati richiamare all'osservanza delle disposizioni e garantire il buon funzionamento dei servizi.

ART. 10 – CONSUMI

Le spese di luce ed acqua relative ad uso normale e corretto delle strutture della residenza sono a carico del gestore. Qualora siano riscontrati costi di gestione delle varie utenze superiori all'ammontare medio preventivato, si procederà a sistematici controlli per individuare la causa dell'aumento dei costi e si adotteranno i provvedimenti che il caso richiede, compreso l'addebito allo studente responsabile dell'eccesso di consumo.

ART. 11 - SOPRALLUOGHI

1. I sopralluoghi possono essere compiuti per richiesta dello studente o su disposizione dell'A.D.I.S.U.. In quest'ultimo caso lo studente sarà preavvisato e potrà assistere.

2. L'ingresso nelle camere senza preavviso può essere disposto qualora si rendano indispensabili interventi urgenti per motivi di sicurezza, di manutenzione ed igiene; esso deve essere autorizzato dal responsabile dell'Azienda, salvo i casi di pericolo imminente.

3. Ai fini di cui al comma che precede, è riservata al personale della residenza la disponibilità di una chiave per ciascuna camera; è proibita l'installazione di congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.

ART. 12 - CESSIONE DI POSTO LETTO

1. I titolari di posto letto non possono in alcun caso cederne l'uso a terzi, neanche temporaneo, pena la revoca della concessione del beneficio e fermo restante il pagamento del canone per l'intero periodo di assegnazione della camera.

2. I titolari del posto letto non possono occuparne uno diverso da quello loro assegnato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.

ART. 13 - RINUNCE ED ASSENZE

1. L'eventuale rinuncia al posto alloggio, per qualsivoglia motivo, determina, per gli studenti beneficiari di borsa di studio in qualità di fuori sede, l'immediata decadenza dall'intero beneficio della borsa di studio - in quanto costituito essenzialmente dalla concessione del servizio abitativo - la revoca dello stesso e la restituzione di quanto già erogato e dell'importo corrispondente al valore dei servizi goduti (alloggio e vitto). Per gli utenti alloggiati presso le residenze a pagamento, l'eventuale rinuncia all'alloggio determina l'obbligo di corrispondere le mensilità equivalenti al periodo di fruizione dell'alloggio stesso e, qualora lo stesso non possa essere occupato da altri studenti, l'obbligo di corrispondere tutte le mensilità previste nel contratto stipulato.

L'assegnazione per gli utenti a pagamento può cessare nel corso dell'anno a seguito di recesso dell'assegnatario per i seguenti motivi che dovranno essere documentati:

- a) conseguimento di laurea o diploma;
- b) trasferimento ad altro Ateneo o rinuncia agli studi;
- c) chiamata alle armi o al servizio civile sostitutivo;
- d) grave malattia da parte dell'assegnatario o di suo familiare.

2. Gli assegnatari del posto alloggio che prevedono di assentarsi dalle residenze devono darne pronto avviso al personale addetto al servizio portierato e compilare e sottoscrivere una scheda sulla quale dovrà essere indicato il giorno di partenza e quello di rientro nella residenza; tale scheda sarà sottoscritta dal personale incaricato.

3. Le assenze dello studente protrattesi oltre il sesto giorno consecutivo utile, secondo la qualificazione appresso precisata (art. 15, c. 6), qualora non vengano da lui debitamente giustificate, comportano la perdita immediata del beneficio della borsa di studio riservata ai fuori sede e conseguentemente del posto alloggio che della stessa è parte costitutiva essenziale e lo studente dovrà liberare le stanze da ogni oggetto personale lasciando libero l'alloggio.

4. Qualora l'assenza, sebbene consentita, superi il periodo di un mese, lo studente decadrà automaticamente dal beneficio dell'assegnazione dell'alloggio, che deve essere lasciato a disposizione dell'Azienda libero da ogni effetto personale; resta fermo l'obbligo dello studente del pagamento del canone per l'intero periodo di assegnazione della camera.

5. Le assenze causate da malattia che superino il sesto giorno devono essere giustificate mediante l'esibizione di un certificato medico, salvo quanto specificato di seguito:

a) qualora all'interno delle strutture abitative si manifesti una malattia infettiva o contagiosa o comunque pericolosa per la convivenza, lo studente che ne è affetto deve tempestivamente denunciare all'A.D.I.S.U. il proprio stato di salute e lasciare quanto prima la residenza. La riammissione alle strutture abitative è subordinata ai requisiti e modalità di cui alla lettera b) del presente articolo.

b) qualora durante il periodo di assenza lo studente contragga malattia infettiva o contagiosa o comunque pericolosa per la convivenza nelle residenze deve produrre un'apposita certificazione medica rilasciata dall'ufficio sanitario istituzionalmente competente dell'ASL atte stante la

cessazione della malattia e l'autorizzazione al rientro nella comunità delle residenze. La consegna del predetto certificato medico all'A.D.I.S.U. costituisce il presupposto per la riammissione dello studente nella comunità della residenza.

6. Gli altri utenti sono tenuti a dare notizia con tempestività di eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di occupazione dell'alloggio, in tale ipotesi il gestore sospenderà temporaneamente l'assegnazione del posto letto fino all'avvenuta guarigione attestata con apposito certificato medico.

Sono fatti salvi tutti gli eventuali provvedimenti precauzionali dell'A.D.I.S.U. a tutela della salute degli assegnatari, compresa, se necessaria, la chiusura temporanea della residenza.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ

1. Lo studente è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento, anche in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del soggiorno nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento.

2. Lo studente, per i danni arrecati personalmente o dai propri visitatori ai beni avuti in uso, è tenuto a risarcire l'A.D.I.S.U..

3. La responsabilità per i danni arrecati ai beni dell' A.D.I.S.U. che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni e/o per la loro sottrazione è imputabile pro quota a tutti gli ospiti della struttura, quando non siano accertate responsabilità individuali e si possa escludere con certezza l'intervento di terzi estranei.

Qualora il danno e/o la sottrazione riguardi i beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni, il cui utilizzo risulti da appositi registri in possesso dell' ente, la responsabilità sarà imputata a tutti coloro che hanno utilizzato il bene nelle 4 ore precedenti l'accertamento del danno e/o della sottrazione, quando non siano accertate responsabilità individuali.

4. Nel caso che studenti ospiti si rendano responsabili di atti illeciti o reati, saranno applicati nei loro confronti i provvedimenti disciplinari di cui all' art. 15 senza pregiudizio per l'azione civile o penale.

ART. 15 - SANZIONI

1. L'attuazione di comportamenti in violazione delle presenti disposizioni o di altre eventuali disposizioni preventivamente rese note e dirette a garantire il razionale ed economico uso e controllo sulla struttura nonché a tutelare la civile convivenza degli ospiti comporta, nei confronti dei trasgressori, l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte del Direttore dell'Azienda:

- a) Ammonizione;
- b) Censura e multa;
- c) Temporaneo allontanamento dalla Residenza;
- d) Espulsione dalla Residenza.

2. **L'ammonizione** consiste in un richiamo scritto e motivato all'osservanza del presente regolamento.

L'assegnatario, pena l'applicazione dell'ammonizione, è tenuto a:

- mantenere un comportamento corretto ed improntato al reciproco rispetto e alla civile convivenza con gli altri ospiti e col personale;
- non utilizzare cortili, corridoi, per giochi o passatempo che arrechino disturbo;
- interrompere tra le ore 24.00 e le ore 8.00 tutte le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo agli altri ospiti della residenza;
- ricevere visite nei locali e nei servizi comuni solo se autorizzate;
- non utilizzare il cortile come parcheggio per motociclette e mezzi in genere;
- stendere i propri indumenti negli spazi a ciò dedicati;
- non introdurre attrezzature o arredi senza autorizzazioni;
- non abbandonare resti di cibi e bevande nell' angolo cottura e negli spazi comuni;
- ricostituire l'importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui all'art. 3;

- osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo.

3. **La censura** consiste in un giudizio scritto comprovante l'avvenuta violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

4. **La multa** consiste in una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 100,00 da pagarsi entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della comunicazione scritta.

L'assegnatario, pena la censura del comportamento posto in essere e l'applicazione della multa costituita dalla summenzionata sanzione pecuniaria, non può:

- fare uso in camera di fornelli elettrici, di stufe a gas o simili, di tostapane, forni, fatto salvo l'uso delle attrezzature in dotazione all'angolo cottura, esistente in camera;
- fumare in ogni locale ad eccezione di quelli in cui è espressamente previsto;
- attuare spostamenti, modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai ,luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;
- manomettere gli interruttori che si trovano nelle cucine e i rilevatori di fumo;
- introdurre attrezzature o arredi senza autorizzazione;
- applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi;
- esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
- utilizzare spazi non autorizzati come parcheggio per motociclette e mezzi in genere;
- mettere in atto ogni sorta di azione o scherzo che possono arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio o alla struttura e ai beni presenti in essa;
- realizzare feste in camera o in altri locali;
- ricevere visite nei locali e servizi comuni non autorizzate;
- tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;
- abbandonare resti di cibi e bevande nel locale angolo cottura e negli spazi comuni; gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria nel locale angolo cottura saranno addebitati allo studente assegnatario della camera; in assenza di identificazione dello studente responsabile negli spazi comuni, gli oneri derivanti saranno addebitati in via solidale a tutti gli ospiti della residenza;
- gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori o violare le disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata.

La censura e la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 200,00 sono disposte altresì in caso di:

- violazione da parte di un assegnatario, già destinatario per due volte di ammonizione, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l'applicazione dell'ammonizione ai sensi del presente articolo;
- fatti di particolare gravità;
- negli altri casi previsti dal presente regolamento.

5. L'assegnatario, pena il temporaneo allontanamento dalla residenza da 1 a 5 giorni, è tenuto a effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria, così come indicata nel presente articolo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. La sanzione del temporaneo allontanamento dalla residenza da 1 a 5 giorni potrà essere altresì disposta anche in caso di violazione del divieto di organizzare feste.

Il temporaneo allontanamento dalla residenza è disposto altresì in caso di:

- violazione, da parte di un assegnatario, già destinatario per due volte di censura e sanzione pecuniaria, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l'applicazione della censura e della sanzione pecuniaria ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;
- fatti di particolare gravità;
- negli altri casi previsti dal presente regolamento.

6. Il posto letto, in uno con l'intera borsa di studio, per i borsisti fuori sede è revocato all'assegnatario nei seguenti casi, con denuncia all' Autorità giudiziaria nei casi di illecito previsti dalla legge penale, fermo restando il pagamento del canone per l'intero periodo di assegnazione della camera:

- comportamenti contrari all'ordine pubblico e al buon costume;
- cessione o subaffitto del proprio posto letto a terzi;
- introduzione nella residenza di materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;
- cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso alla residenza;
- mancato utilizzo del proprio posto letto per un periodo superiore ai due terzi dei giorni utili di ogni mese, fatte salve le disposizioni relative alle assenze per malattia, tenendo presente che sono da considerarsi giorni utili i primi cinque giorni della settimana con esclusione del sabato, della domenica, di quelli compresi tra il 20 dicembre ed il 6 gennaio, tra il mercoledì santo ed il lunedì dell' Angelo e di quelli eventualmente stabiliti dall' Azienda con apposito provvedimento;
- violazione da parte di un assegnatario per oltre due volte di quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
- negli altri casi previsti dal bando di concorso.

7. Il Direttore Amministrativo dell'Azienda, previo accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, provvede a contestare gli addebiti allo studente interessato mediante comunicazione scritta assegnando un termine per le contro deduzioni. Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione viene effettuata a tutti gli ospiti della struttura.

Decorso il termine assegnato per presentare le contro deduzioni, il Direttore provvede ai sensi del presente articolo.

8. Avverso i provvedimenti superiori alla multa è ammesso, entro 5 giorni, ricorso motivato al Presidente, che provvederà a decidere in via definitiva.

9. Il Direttore Amministrativo dell' Azienda può disporre la temporanea interdizione dall'accesso alla struttura nei confronti degli ospiti esterni che pongano in essere comportamenti in violazione delle presenti disposizioni.

ART. 16 - DISPONIBILITA' DELLE RESIDENZE NEL PERIODO ESTIVO

Nel periodo estivo, limitatamente ad un periodo di sessanta giorni, compreso tra il 16 luglio e il 14 settembre, le residenze non potranno essere utilizzate dagli assegnatari beneficiari di borsa di studio.

Nel suddetto periodo, gli studenti sono tenuti a lasciare libere le stanze da ogni effetto personale e a consegnare le chiavi all'addetto del servizio di portierato.

È fatto salvo il diritto all'uso dell'alloggio da parte degli studenti assegnatari - vedi art.6 del presente regolamento.

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Gli assegnatari di posto alloggio sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell'ambito della residenza universitaria con apposita polizza assicurativa.

2. L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di furto di effetti personali e/o valori degli assegnatari o danneggiamenti degli stessi.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS 196/03

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall' A.DI.S.U e dal gestore unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali al fine di consentire l'erogazione del servizio alloggio ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli utenti. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati della gestione con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.

Conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti privati o ad enti pubblici economici, al solo fine di consentire l'erogazione del servizio alloggio.

Il titolare del trattamento è l'A.DI.S.U. Via Ponte Don Melillo - Fisciano (SA) Fax 089/9501476.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Con l'assegnazione del posto letto lo studente si impegna al rigoroso rispetto del presente regolamento che gli viene consegnato all'ingresso in camera.
2. I residenti sono tenuti ad osservare le vigenti disposizioni di legge, i regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili e le disposizioni impartite dall' Azienda.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di concorso BdS, alle norme del codice civile e del codice penale ed a tutte le altre leggi, regolamenti ed usi vigenti in materia.

L 'A.DI.S.U. - Salerno, qualora lo ritenga, si riserva il diritto di apportare integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento e di darne immediata pubblicità sul proprio sito web www.adisu.sa.it .

INDICE

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI: BORSE DI STUDIO E DI SERVIZI ABITATIVI - CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE	
COMUNICATO	PAG. 1
INDICE DELLE SCADENZE	PAG. 2
MEMORANDUM	PAG. 3
ART. 1 - CONCORSO	PAG. 5
ART. 1.1 - CATEGORIE DI STUDENTI AMMESSE A PARTECIPARE AL CONCORSO	PAG. 5
ART.1.1.2 - TRASFERIMENTO DA ALTRA UNIVERSITÀ	PAG. 6
ART. 1.2 - DATE DI SCADENZA	PAG. 6
ART. 1.3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	PAG. 7
ART. 1.3.A. PRESENTAZIONE DOMANDA.	PAG. 7
ART. 1.3.B - ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI PRIMI ANNI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO	PAG. 8
ART. 1.3.C. - ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO	PAG. 9
ART. 1.3.D. - ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI PRIMI ANNI ED AGLI ANNI SUCCESSIVI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO	PAG. 9
ART. 1.3.1 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI CONSERVATORI DI AVELLINO E DI SALERNO	PAG. 10
ART. 1.3.2 - MODIFICA DEI DATI INSERITI NELLA DOMANDA ON-LINE	PAG. 10
ART. 1.4 - TERMINI DI ISCRIZIONE PER GLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO E DEI CONSERVATORI DI AVELLINO E DI SALERNO	PAG. 11
ART. 1.4.1 - CANDIDATI ISCRITTI O IN ATTESAN DI ISCRIZIONE AL "SETTIMO SEMESTRE" DI UN CORSO DI LAUREA	PAG.11
ART. 1.4.2 - CANDIDATI ISCRITTI AL "QUINTO SEMESTRE" DI UN CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE O ALL'ULTERIORE SEMESTRE DI UN CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO O MAGISTRALE A CICLO UNICO	PAG. 12

ART. 1.4.3 - CANDIDATI IN ATTESA DI ISCRIZIONE A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	PAG.12
ART. 1.5 - TRASFERIMENTO DELLO STUDENTE PRESSO ALTRA UNIVERSITÀ	PAG. 13
ART. 2 - STUDENTI "IN SEDE", "PENDOLARI" E "FUORI SEDE"	PAG. 13
ART. 2.1 - STUDENTE "IN SEDE"	PAG. 13
ART. 2.2 - STUDENTE "PENDOLARE"	PAG. 13
ART. 2.3 - STUDENTE "FUORI SEDE"	PAG. 14
ART. 2.3.1 - STUDENTI STRANIERI	PAG. 15
ART. 3 - REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE	PAG. 15
ART. 4 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO - INCREMENTI E RIDUZIONI	PAG. 16
ART. 4.1 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE AL REDDITO	PAG. 16
ART. 4.2 - INCREMENTI E RIDUZIONI	PAG. 17
ART. 4.3 - SERVIZI ABITATIVI - DISPONIBILITÀ	PAG. 18
ART. 5 - ATTESTAZIONE ISEE PER I REDDITI DELL'ANNO 2010	PAG. 18
ART. 5.1 - RILASCIO E CRITERI	PAG. 18
ART. 5.2 - NUCLEO FAMILIARE DEL CANDIDATO ISCRITTO A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	PAG. 20
ART. 5.3 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2010 NON HA PRODOTTO REDDITI	PAG. 20
ART. 5.3.1 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2010 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)	PAG. 21
ART. 5.4 - CANDIDATI "AUTONOMI" DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE	PAG. 21
ART. 5.5 - CANDIDATI INSERITI IN UN NUCLEO FAMILIARE DIVERSO DA QUELLO DI ORIGINE	PAG. 22
ART. 5.6 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI	PAG. 22
ART. 5.7 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI	PAG. 23
ART. 5.8 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE	PAG. 23
ART. 5.9 - CANDIDATI CONIUGATI O VEDOVI	PAG. 23
ART. 5.9.1 - CANDIDATI SEPARATI O DIVORZIATI	PAG. 23

ART. 5.10 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ	PAG. 24
ART. 5.11 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE	PAG. 24
ART. 5.12 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL'ITALIA) E NON UE	PAG. 25
ART. 5.13 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU (BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO)	PAG. 25
ART. 6 - REQUISITI DI MERITO - CRITERI DI VALUTAZIONE	PAG. 25
ART. 6.1 - TIPOLOGIA DEI CORSI DI STUDIO - ANNO DI "PRIMA IMMATRICOLAZIONE"	PAG. 25
ART. 6.2 - CANDIDATI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO, DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PROFESSIONE, DI DOTTORATO DI RICERCA E DI CONSERVATORIO	PAG. 26
ART. 6.3 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	PAG. 26
ART. 6.3.1 - REQUISITI DI MERITO	PAG. 26
ART. 6.3.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE	PAG. 27
ART. 6.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, DI DOTTORATO DI RICERCA	PAG. 28
ART. 6.5 - CANDIDATI CHE HANNO EFFETTUATO VARIAZIONI DI CARRIERA (PASSAGGIO, RINUNCIA, DECADENZA, ABBREVIAZIONE DI CORSO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEIO)	PAG. 28
ART. 6.6 - CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE	PAG. 29
ART. 7 - STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ	PAG. 29
ART. 7.1 - REQUISITI DI MERITO	PAG. 29
ART. 7.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE	PAG. 30
ART. 7.3 - SERVIZI ABITATIVI	PAG. 30
ART. 8 - INDICE DI MERITO	PAG. 30
ART. 9 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO	PAG. 30
ART. 10 - GRADUATORIE - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE	PAG. 31
ART. 10.1 - TIPOLOGIA DELLE GRADUATORIE	PAG. 31
ART. 10.2 - GRADUATORIE UNICHE RISERVATE A STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO	PAG. 32
ART. 10.3 - GRADUATORIE RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SUDDIVISE PER CORSI DI LAUREA ED ANNO DI IMMATRICOLAZIONE	PAG. 32

ART. 10.4 - PUBBLICAZIONE	PAG. 32
ART. 10.4.1 – GRADUATORIE PROVVISORIE	PAG. 32
ART. 10.4.2 – GRADUATORIE DEFINITIVE E ASSESTATE	PAG. 33
ART. 10.4.3 – TERMINE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE	PAG. 33
ART. 10.5 - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	PAG. 34
ART. 11 - RETTIFICHE E RICORSI	PAG. 35
ART. 11.1 - RETTIFICHE	PAG. 35
ART. 11.2 - RICORSI	PAG. 36
ART. 12 - STUDENTI VINCITORI “CONCESSI” O “IDONEI” - BENEFICI	PAG. 36
ART. 12.1 - VINCITORI “CONCESSI”	PAG. 36
ART. 12.2 - VINCITORI “IDONEI”	PAG. 36
ART. 13 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI SERVIZI	PAG. 37
ART. 13.1 - BORSE DI STUDIO	PAG. 37
ART. 13.2 - SERVIZI ABITATIVI - CONSEGNA	PAG. 37
ART. 13.3 - SERVIZI ABITATIVI - TARIFFE	PAG. 38
ART. 13.4 - SERVIZI ABITATIVI - DOCUMENTAZIONE	PAG. 38
ART. 13.5 - SERVIZIO RISTORAZIONE E RELATIVI COSTI	PAG. 39
ART. 13.6 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE - SOCRATES/ERASMUS	PAG. 39
ART. 14 - SALDO DELLE BORSE DI STUDIO (II RATA) - RESTITUZIONE IMPORTI	PAG. 40
ART. 14.1 - INCASSO DELLE SOMME	PAG. 41
ART. 14.2 - RESTITUZIONE DELL’IMPORTO DELLA BORSA E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI	PAG. 41
ART. 14.3 – MANCATA RISCOSSIONE DELLE SOMME ASSEGNATE	PAG. 41
ART. 15 - DOCUMENTAZIONE	PAG. 41
ART. 15.1 - CANDIDATI “FUORI SEDE”	PAG. 42
ART. 15.1.1 - STUDENTI NON ASSEGNATARI DI POSTO ALLOGGIO	PAG. 42

ART. 15.1.2 - STUDENTI AMMESSI A PARTECIPARE AL CONCORSO ENTRO LA SCADENZA DEL 28 OTTOBRE 2011	PAG. 43
ART. 15.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2010 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)	PAG. 43
ART. 15.3 - CANDIDATI “AUTONOMI”	PAG. 43
ART. 15.4 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO /AFFIDAMENTO A TERZI	PAG. 43
ART. 15.5 - CANDIDATI SEPARATI O DIVORZIATI	PAG. 44
ART. 15.6 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ	PAG. 44
ART. 15.7 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE	PAG. 45
ART. 15.8 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL’ITALIA) E NON-UE	PAG. 45
ART. 15.9 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU	PAG. 46
ART. 15.10 - CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI	PAG. 46
ART. 15.11 - CANDIDATI FRUITORI DI PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE	PAG. 47
ART. 15.12 - CANDIDATI RICHIEDENTI L’INTEGRAZIONE DELLA BORSA PER CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA NEI TERMINI	PAG. 47
ART. 16 - CONTROLLI E SANZIONI	PAG. 47
ART. 17 - TASSE REGIONALI - MODALITÀ DI RIMBORSO	PAG. 48
ART. 18 - CAUSE DI ESCLUSIONE	PAG. 49
ART. 19 - CASI DI DECADENZA E REVOCA	PAG. 49
ART. 20 - COMPATIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ	PAG. 50
ART. 20.1 - COMPATIBILITÀ	PAG. 50
ART. 20.2 - INCOMPATIBILITÀ	PAG. 51
ART. 21 - COMUNICAZIONI EX L. N. 241/1990 - SERVIZIO DI E-MAIL E SMS - INFORMAZIONI	PAG. 51
ART. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N. 196 DEL 30/06/03) - INFORMATIVA	PAG. 51
ART. 23 - NORMA DI RINVIO	PAG. 52
ART. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA	PAG. 52
APPENDICE N. 1 - PROMEMORIA	PAG. 53

APPENDICE N. 2 - DATE DA RICORDARE	PAG. 54
APPENDICE N. 3 - MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EX ART. 15 BANDO DI CONCORSO A.A. 2011/2012	PAG. 59
APPENDICE N. 4 - MODULO DI DOMANDA RISERVATA AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CONSERVATORI DI AVELLINO E DI SALERNO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE - ANNO ACCADEMICO 2011/12	PAG. 60
APPENDICE N. 5 - MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI RETTIFICA AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA RISERVATA AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CONSERVATORI DI AVELLINO E DI SALERNO A.A. 2011/12	PAG. 64
APPENDICE N. 6 - MODULO PER LA RICHIESTA DI SBLOCCO DELLA DOMANDA BANDO DI CONCORSO A.A. 2011/2012	PAG. 66
APPENDICE N. 7 - MODULO RICHIESTA PREMIO LAUREA - A.A. 2011/12	PAG. 67
APPENDICE N. 8 - MODULO CONFERMA RICHIESTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO SOCRATES/ERASMUS - A.A. 2011/12	PAG. 69
REGOLAMENTO DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE	

